

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	5
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	39
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	91

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	Pag.	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	117
AGRICOLTURA (XIII)	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	»	133
ALLEGATO	»	143

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	Pag.	III
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condi- zione giovanile</i>	»	IV
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i>	»	V
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	VII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'atti- vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	IX
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	XI

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

*Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,45. —
Presidenza del Presidente Leonilde IOTTI.*

Il Presidente IOTTI ricorda che la Giunta ha concluso l'esame delle proposte relative alla modificazione delle procedure di revisione del Regolamento e all'uso del tempo, sulle quali si è potuto registrare un ampio consenso. Non è invece stato finora possibile concludere l'esame della proposta relativa al procedimento di conversione dei decreti-legge e alla disciplina della questione di fiducia per la parte connessa a tale procedimento. Ritiene quindi che l'Assemblea potrebbe pronunciarsi nell'ultima settimana di febbraio sulla proposta di modifica dell'articolo 16, che è anche giuridicamente pregiudiziale rispetto alle altre, per poi esaminare, subito dopo il congresso straordinario del partito comunista, le altre proposte. La Giunta potrà nel frattempo definire il proprio orientamento anche sulle questioni relative ai decreti-legge.

Il deputato Adriano CIAFFI, nel consentire con la proposta del Presidente, suggerisce di inserire, all'interno della proposta relativa all'uso del tempo, anche le disposizioni concernenti i tempi di esame dei decreti-legge.

Il deputato Franco BASSANINI si dichiara contrario a questa ipotesi, in quanto non si possono risolvere le questioni relative alla conversione dei decreti-legge senza affrontare il problema di una nuova disciplina della questione di fiducia e dei rapporti tra questa ed il voto segreto. Ricorda che non a caso il testo elaborato dal Comitato ristretto in materia di decreti-legge comprendeva anche la modifica dell'articolo 116. Ritiene altresì inapplicabile ai decreti-legge la disciplina ordinaria del contingentamento dei tempi.

Il deputato Giulio QUERCINI concorda con la proposta del Presidente, valutando positivamente l'ampio consenso esistente sulle proposte già approvate dalla Giunta. Rimane da approfondire la complessa tematica della questione di fiducia — che deve a suo avviso rientrare nel contesto organico delle proposte da presentare all'Assemblea anche per i profili relativi al nuovo regime delle modalità di votazione — e dei rapporti tra contingentamento dei tempi e procedimento di conversione dei decreti-legge.

Il deputato Antonio DEL PENNINO sollecita un *iter* più rapido, che preveda sin dalla prossima settimana l'inizio del-

l'esame della proposta di modifica dell'articolo 16, per poi passare nella successiva all'esame delle altre proposte, approfondendo nello stesso tempo i problemi tuttora insoluti sui decreti-legge, la cui definizione, peraltro, non deve condizionare l'esame delle proposte già approvate dalla Giunta.

Il deputato Vincenzo SCOTTI si dichiara favorevole ad iniziare subito l'esame della proposta di modifica dell'articolo 16, manifestando anche disponibilità ad affrontare il problema posto dall'onorevole Quercini dei possibili riflessi sul regime della questione di fiducia della nuova disciplina delle modalità di votazione, questione che, posta in questi termini, non riguarda peraltro soltanto il procedimento di conversione dei decreti-legge. Ribadisce, inoltre, l'urgenza di approvare la riforma delle norme sull'uso del tempo, che l'Assemblea dovrà pertanto esaminare subito dopo essersi pronunciata sulle procedure di modifica del Regolamento.

Il deputato Luciano VIOLANTE, nel condividere la proposta del Presidente, osserva per altro che le modifiche esaminate dalla Giunta costituivano un corpo unitario: in mancanza di una disciplina specifica dei decreti-legge, può conseguire la diretta applicabilità anche a questi delle norme relative al contingentamento dei tempi, senza i contemperamenti previsti dalla specifica regolamentazione del procedimento di conversione. Rileva inoltre che si è posto un problema altrettanto urgente in ordine al rapporto tra questione di fiducia e materie nelle quali è rimasta la possibilità di chiedere la votazione segreta. A suo avviso, si potranno quindi affrontare subito i temi relativi all'articolo 16 e alla copertura delle leggi di spesa, approfondendo, nel contempo, le questioni relative al procedimento di conversione dei decreti-legge e alla questione di fiducia.

Il deputato Giuseppe CALDERISI concorda sulla proposta metodologica del Presidente, pur dissentendo nel merito

delle soluzioni, ma deve rilevare che vi sono stretti collegamenti tra disciplina dell'uso del tempo e procedimento di conversione dei decreti-legge e che appare necessario chiarire la formulazione del comma 7 dell'articolo 24, anche al fine di consentire che in casi eccezionali non vengano rigidamente predeterminati i tempi della discussione.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Antonio DEL PENNINO, Vincenzo SCOTTI, Luciano VIOLANTE e Franco BASSANINI, il Presidente IOTTI ritiene di farsi interprete dell'orientamento della Giunta proponendo alla Conferenza dei Presidenti di gruppo di iniziare l'esame in Assemblea della proposta di modifica all'articolo 16 nella settimana che inizia il 26 febbraio, per poi passare, subito dopo il congresso del partito comunista, all'esame delle proposte sull'uso del tempo e sul riscontro della copertura delle leggi di spesa, già in stato di relazione, e delle altre eventualmente nel frattempo predisposte.

Il deputato Silvano LABRIOLA si dichiara contrario alla proposta, ritenendo che l'Assemblea debba esaminare contestualmente tutte le proposte di modifica già approvate dalla Giunta.

Il deputato Vincenzo SCOTTI chiarisce di essersi pronunciato a favore di un immediato esame della proposta di modifica dell'articolo 16 come primo passo di una sollecita discussione da parte dell'Assemblea di tutte le altre proposte già definite dalla Giunta.

La Giunta, con il voto contrario del deputato Silvano LABRIOLA, e con la precisazione, da parte del deputato Giuseppe CALDERISI, di essere favorevole all'invio immediato in Assemblea delle modifiche all'articolo 16, mentre alla discussione delle altre proposte potrà essere favorevole solo nel presupposto di una loro modificazione nella direzione indicata, approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 11.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

*Giovedì 15 febbraio 1990, ore 15. —
Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.*

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica alla Giunta di aver ricevuto dal deputato Giancarlo Salvoldi una lettera con cui richiede un completamento della verifica del Collegio XXII (Napoli-Caserta). Dopo aver fatto presente la necessità di rispettare il termine del 15 marzo posto dalla Presidente della Camera per la presentazione della relazione per l'Assemblea, invita il deputato Salvoldi a concordare con il relatore del Collegio Nicola Quarta, che ha già provveduto a rispondergli direttamente, circa la possibilità di effettuare, nei termini, l'integrazione proposta.

Il Presidente dispone inoltre, dopo aver dato lettura di una lettera del ricorrente Giuseppe Caroli, che il relatore per il Collegio XXV (Lecce), Angelo Lauricella, sia informato che il termine per la presentazione della relazione alla Giunta è fissato improrogabilmente al 15 marzo 1990.

La seduta termina alle 16.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 14.15. — Presidenza del Vicepresidente della XII Commissione Gianfranco TAGLIABUE. — Intervengono il Ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino e il sottosegretario di Stato per la sanità Elena Marinucci.

Disegno e proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Approvato dal Senato) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo

e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Gaetano AZZOLINA osserva che nonostante da molto tempo si stia discutendo del provvedimento in esame ancora molti passaggi non sono chiari.

Basti ad esempio ricordare le profonde diversificazioni emerse nella maggioranza sull'opportunità di considerare come tossicodipendente qualunque consumatore di sostanze stupefacenti indipendentemente dalla frequenza e dalla quantità del consumo.

Su argomenti come questo alcuni colleghi della maggioranza, e vale per tutti ricordare l'onorevole Gorla, hanno espresso posizioni assolutamente chiare e coerenti sulle quali i proponenti ed i difensori di questo testo devono confrontarsi e devono rispondere.

Da parte sua crede che se il disegno di legge trasmesso dal Senato fosse approvato, si verrebbe a perdere l'obiettivo principale che invece deve essere a tutti i costi perseguito. Si riferisce al rapporto che deve crearsi tra tossicodipendenti ed istituzioni, siano queste rappresentate dal medico, dalla comunità terapeutica, dall'assistente sociale. Questa legge identifica strettamente il rapporto tra tossicodipendente ed istituzioni nella repressione, nella punizione, nella sanzione, comunque in un atteggiamento negativo che rende impossibile un rapporto costruttivo.

Al di là di queste considerazioni di ordine generale, si sente poi di affermare che un trattamento terapeutico ha valore soprattutto quando è liberamente scelto. In particolare poi i trattamenti che coin-

volgono la sfera psicologica della persona, come quelli previsti per il recupero dei tossicodipendenti, a maggior ragione vanno scelti proprio per quelle convinzioni che sono il presupposto necessario od indispensabile per ottenere un risultato positivo delle terapie.

Ma questa legge, al di là di prevedere pletorici organismi sociosanitari, non prevede quella che secondo lui è la cosa più indispensabile e cioè la diversificazione del trattamento a seconda del tossicodipendente ed a seconda delle motivazioni che hanno spinto questo a drogarsi. Su questo punto in particolare il professor Luigi Cancrini, a cui indipendentemente dalle valutazioni sulla sua parte politica bisogna riconoscere una grossa conoscenza ed esperienza scientifica, ha sostenuto un'interessante tesi secondo la quale, senza la pretesa di schemi rigidi, i tossicodipendenti possono essere suddivisi in quattro categorie. Un primo gruppo, valutato tra il 5 e il 10 per cento, è formato da persone sufficientemente equilibrate che a causa di una improvvisa difficoltà cominciano quasi casualmente a drogarsi. In questo caso il passaggio alla tossicomania è estremamente rapido poiché la droga è scelta come risposta a quella che viene definita una « depressione reattiva ». Un secondo gruppo di persone, certamente più ampio, è formato da adolescenti con la situazione familiare di crisi: costoro non si troverebbero come tossicodipendenti in una situazione particolarmente grave poiché, pur volendo apparire come tali e tenendo molto a mostrare il loro stato, non assumerebbero grosse quantità di stupefacenti. Il terzo gruppo sarebbe costituito da persone affette da gravi patologie, mentre il quarto da soggetti che presentano quelle che in gergo si definiscono « importanti deprivazioni socio-culturali », persone che quindi potrebbero essere definite « socio-patiche ».

Le riflessioni del professor Cancrini, ed è utile ricordare che Cancrini è docente di psichiatria e psicoterapia presso l'università la Sapienza di Roma, dimostrano come la possibilità di recupero del

tossicodipendente passi attraverso una sorta di selezione scientifica che consente l'individuazione di un preciso intervento o quindi di una terapia mirata. Infatti, solo per il quarto dei gruppi citati, la comunità di recupero, considerata da questa legge come una panacea, risulta essere utile od opportuna.

Si rende ben conto che un disegno di legge non può entrare in un ambito così strettamente scientifico, ma è assolutamente convinto che tali valutazioni siano imprescindibili per l'individuazione di organismi che poi in concreto dovranno scegliere cosa fare. Si rischia seriamente anche nel recupero una massificazione dei tossicodipendenti. Le garanzie di trattamenti personificati, quindi differenziati sono inesistenti non solo perché gli organi previsti hanno un tale apparato burocratico che pregiudicherà una qualunque decisione, ma anche perché in questo Stato non si è riusciti a raggiungere tali obiettivi per problemi più semplici e per un numero infinitivamente più piccolo di persone.

Passa poi ad affrontare un problema di ordine professionale a cui tiene moltissimo. Dichiarato di essere tra coloro che considerano il problema della moralità e dell'etica come centrale per l'esercizio della professione, crede, ed in questo è confortato dall'opinione di altri colleghi come quella dell'onorevole Poggiolini, che quanto questa legge impone ai medici come ordine giuridico contravviene non solo alla loro etica che, com'è noto, si rifà al giuramento di Ippocrate, ma anche al più elementare rapporto di correttezza e fiducia che deve esistere tra medico e paziente. Da parte sua, non farà mai nulla che possa creare non un pregiudizio tra sé ed un paziente, ma un concreto ed insuperabile ostacolo tra sé e la cura che ritiene necessaria per un dato paziente. Creare per i medici l'obbligo di denunciare i tossicodipendenti, significa creare una categoria di centinaia di migliaia di persone che non andranno dal medico, oppure significa avere centinaia di medici che non rispetteranno la legge. Tutto ciò è assolutamente demenziale. Già all'inizio

di questo intervento sosteneva che la cosa assolutamente da affermare e salvaguardare è il rapporto con il tossicodipendente, la possibilità di dialogo che con questo dobbiamo creare quale unica possibilità per dare a lui una via di uscita. In questa procedura il medico è un anello fondamentale e insostituibile. Basti pensare non ai malati di AIDS, ma semplicemente ai sieropositivi che certo non si sottoporranno più alle visite di controllo ed agli accertamenti. Chiede pertanto al Governo, ed ha il diritto di pretendere una risposta, se e come intende assumersi fino in fondo questa responsabilità.

Anche la scelta di trasformare le siringhe da presidio medico chirurgico in corpo di reato avrà delle conseguenze catastrofiche sulla diffusione dell'AIDS. Si chiede e chiede quale sarà il tossicodipendente che sapendo di poter essere individuato come tale si recherà in farmacia per acquistare le famose siringhe da insulina. È financo troppo banale prevedere un'ulteriore diffusione dell'AIDS per il naturale aumento dello scambio di siringhe derivante dall'applicazione del presente disegno di legge. D'altronde la conoscenza dei tossicodipendenti è tale per cui si è ritenuto con l'articolo 72 che un tossicodipendente che si è appena iniettato una dose di eroina, subito dopo essersi tolto il laccio dal braccio abbia la coscienza e la lucidità necessaria per mettere il cappuccio sull'ago della siringa e magari buttarla in un cestino. La velleità di questa pretesa e la conseguente punibilità del tossicodipendente che abbandona le siringhe usate, indica di per sé il distacco con cui viene affrontato il problema droga ed è indice della filosofia di tutto il testo proposto.

L'impostazione repressiva della lotta alla droga è stata un po' ovunque sperimentata nel mondo. Tutti sanno quanto questo testo abbia mutuato dalla normativa statunitense e dalla guerra alla droga avviata dal presidente Bush. Pur non condividendo quell'impostazione riconosce però agli Stati Uniti di percorrere coerentemente una strada, e questo significa stanziare i soldi necessari per l'applica-

zione di una scelta adottata. Gli Stati Uniti hanno stanziato circa otto miliardi di dollari in questa guerra e la stanno perdendo. I principali giornali del mondo ed economisti del livello di Milton Friedman parlano di missione impossibile; l'ex segretario di stato George Shultz ha testualmente dichiarato che non si arriverà a nessun risultato « fino a quando non si sarà in grado di separare la criminalità dal commercio della droga e gli incentivi per la criminalità da quest'ultimo ». Si chiede perché oggi si debba perseverare in questo errore, non avendo neppure la possibilità di organizzazioni e di stanziamenti paragonabili a quelli statunitensi. Gli Stati Uniti solo nel 1987 hanno fermato e arrestato 937.000 persone, una ogni 250 abitanti! Nonostante ciò, il trend di mortalità per l'eroina è aumentato negli anni '80 del 219 per cento e ben lo 0,42 per cento della popolazione fa o ha fatto uso di questa sostanza. I malati di AIDS sono 10.905, pari allo 0,005 della popolazione; impossibile dire quanti sono esattamente i sieropositivi. A fronte di questa esperienza devastante si ha il caso Olanda dove la droga non è un problema di ordine pubblico e quindi di competenza del Ministero degli Interni o del Ministero di Grazia e Giustizia, ma è un problema sociale di competenza del Ministero della Sanità. La politica non repressiva adottata in Olanda ha fatto sì che il trend di crescita dei morti di eroina negli anni '80 sia solo del 38 per cento (contro il 219 per cento degli Stati Uniti) e gli eroinomani siano solo lo 0,14 per cento della popolazione, i fermati o arrestati per droga risultano essere 1 ogni 3.000 abitanti mentre i malati di AIDS sono soltanto lo 0,0002 della popolazione.

La risposta su quale strada scegliere è di una evidenza abbagliante.

Se non bastasse l'esperienza olandese, si potrebbe citare quella di Liverpool dove si è riusciti attraverso la distribuzione gratuita delle siringhe (concessa in cambio di quelle usate) a controllare la crescita del fenomeno droga ed a contenere notevolmente la diffusione dell'AIDS. Coloro che non hanno fiducia nel senso di

responsabilità di persone che per un numero infinito di motivi scelgono l'irrazionale strada della droga, dovrebbero riflettere sul fatto che a Liverpool delle 192.000 siringhe distribuite in 7 anni, ne sono state restituite ben 166.000.

Al di là delle valutazioni di parte, crede che si debba fare tesoro dell'esperienza altrui e i dati che sommariamente ha esposto non dovrebbero lasciare spazio ed esitazione.

Non può che augurarsi che il dibattito serva a fare aprire gli occhi a tutti coloro che pensando di scegliere la strada del rigore rischiano di intraprendere una strada senza uscita.

Confida molto nella possibilità di portare profonde modifiche al testo presentato e confida molto nel buon senso e nella coerenza culturale dimostrata recentemente da molti colleghi della maggioranza. Da parte sua, l'impegno per tentare di migliorare l'articolato e per evitare le soluzioni disperanti conseguenti al testo presentato dal Governo, sarà assoluto.

Il deputato Giovanni NEGRI, premesso innanzitutto di parlare a titolo personale e non in rappresentanza del gruppo di appartenenza, osserva che l'impostazione che ispira il disegno di legge trasmesso dal Senato ignora che, come la prostituzione e l'aborto, storia della droga e storia dell'uomo siano da migliaia di anni profondamente intrecciate. Ma coloro che cercano di far riflettere su questa verità incontestabile sono, a seconda delle circostanze, denunciati come i paladini, vuoi del libero aborto, vuoi della prostituzione, vuoi, oggi, della libera droga. Del resto la suddetta stretta connessione è stata nel corso dei secoli - cita ad esempio S. Giovanni Crisostomo Vescovo di Costantinopoli nel IV secolo dopo Cristo - riconosciuta anche da posizioni culturali diverse dalle sue; essa è sempre esistita in ogni epoca e nelle più diverse latitudini. La storia dimostra inoltre che c'è sempre stato da parte delle varie élites al potere un uso politico della questione droga. Ricorda, ad esempio

l'uso fattone dalle *élites wasp*, di recente con le varie *drug wars* scatenate dai vari presidenti statunitensi e, nel passato, con la guerra dell'oppio scatenata dalla Corona inglese. Ricorda altresì l'uso del *whisky* da parte dei pionieri americani per sconfiggere la resistenza dei pellirossa, e *l'opium act*, richiesto all'inizio del secolo dal sindacato americano per difendere i lavoratori dalla concorrenza degli emigranti cinesi stabilizzatisi sulla *west coast* all'inizio del secolo. Va inoltre notato che vi è stato anche un uso religioso di molte sostanze stupefacenti, usate in molti riti cerimoniali maya e buddisti; e tale fenomeno si riscontra, nella religione cattolica, anche in alcune pratiche conventuali: richiama al riguardo anche il significato dell'uso dell'incenso. Tutto ciò poi volendo tacere delle vicende della stregoneria.

Ma tutti questi dati storici sono assolutamente ignorati dalla cultura e dalla filosofia alla base del disegno di legge trasmesso dal Senato, in base alle quali l'aumento smisurato dell'uso di stupefacenti degli ultimi anni non è da attribuirsi al regime proibizionistico che determina di fatto le situazioni di libera droga davanti alle scuole, ma bensì alla legge n. 685 del 1975, alla cultura permissiva che l'avrebbe ispirata, e al concetto di modica quantità. Per ribaltare tutto questo si lancia una parola d'ordine: proibire, proibire, proibire.

Da parte sua ritiene che il dibattito fin qui svoltosi in Commissione sia stato ameno e profondamente rivelatore, per una molteplice serie di motivi. Innanzi tutto per le omissioni: di fronte ad un narcotraffico con un fatturato, in Italia, che va da quarantamila a centomila miliardi, di fronte quindi ad una organizzazione criminale che deve pur essere in possesso di una propria rete e di proprie filiali, il disegno di legge trasmesso dal Senato non propone assolutamente nulla; di fronte ai quarantamila morti che si hanno ogni anno in Italia per alcolismo e tabagismo, il disegno di legge trasmesso dal Senato non propone assolutamente nulla; di fronte al fatto che in pochi anni,

a causa degli alti profitti, i Paesi produttori siano passati da dieci a quarantanove, si propone, dimostrando una grossa ingenuità, di favorire la trasformazione delle colture. A causa del narcotraffico si determinano nel mondo colpi di Stato, guerre civili, corruzioni di polizia e di magistrati e di fronte a tutto ciò il disegno di legge trasmesso dal Senato non propone nulla. Anzi esso è da ritenersi profondamente criminogeno, in quanto con la sua approvazione si darà più potere alle organizzazioni criminali, si determinerà un aumento della criminalità indotta e si causerà un incredibile impennamento della diffusione dell'AIDS.

Il dibattito sin qui svoltosi è stato ameno anche perché, una volta affermato il principio dell'illiceità del drogarsi, occorre costruire un sistema sanzionatorio: ma per far ciò si è di fatto entrati in un vero e proprio labirinto con la previsione di un meccanismo sanzionatorio a dir poco inapplicabile e sicuramente al di fuori di ogni buon senso. Innanzi tutto – e richiama al riguardo le argomentazioni svolte nel suo intervento dal deputato Poggiolini – si chiede al medico che visita o assiste un tossicodipendente di farne denuncia al servizio pubblico delle tossicodipendenze: si chiede cioè al medico di diventare poliziotto rompendo il giuramento di Ippocrate. Una volta poi che il tossicodipendente sia stato condotto davanti al magistrato, questi è chiamato a stabilire se il primo sia malato o debba invece essere incarcerato: ma il magistrato non è un terapeuta. Anche i doganieri, che hanno già protestato contro il disegno di legge, vengono trasformati in soggetti sorvegliati dai poliziotti chiamati ad affiancarli; ed inoltre col disegno di legge in esame i prefetti italiani vengono tutti trasformati in sacerdoti redentori di migliaia di tossicodipendenti. Ed ancora, come è emerso anche da una sua recente visita al carcere dell'Ucciardone, tutto il personale penitenziario è terrorizzato dalla prospettiva che, con l'approvazione della legge, entrino in carcere migliaia di tossicodipendenti, stante la mancanza assoluta di

strutture in grado di assisterli. In realtà quindi, questa che si vuole approvare è una legge contro lo Stato: non sono solo le opposizioni a denunciarne le incongruenze, ma sono gli stessi funzionari pubblici e le categorie professionali coinvolte a denunciare le distorsioni del proprio ruolo che essa determina. Il labirinto sanzionatorio conseguente alla asserzione dell'illiceità del drogarsi è di natura tale da essere difficilmente modificabile e ricondotto a razionalità, come è dimostrato dal fatto che da parte dei parlamentari della maggioranza che, pur accettando i principi dell'illiceità, tentano di intervenire sul meccanismo delle sanzioni, non vengono proposte in grado di ovviare alle incongruenze denunciate. Tra le professionalità che vengono snaturate da questa legge, vi è anche quella del deputato Ombretta Fumagalli Carulli giurista. Il *de jure condendo* fumagalliano ha infatti partorito la perla concettuale del « valore preventivo della sanzione e della pena ». Insomma: un po' come dire che la ghiottina dà la vita, naturalmente eterna.

Altro motivo di amenità nel dibattito fin qui svoltosi, è da ravvisarsi nell'affermazione, fatta da un deputato democristiano, secondo la quale alla base della diffusione delle sostanze stupefacenti vi è anche il messaggio culturale implicito nella musica e nei concerti rock: di fronte a tale affermazione non può far altro che ricordare che, secondo questo metro di valutazione, un messaggio culturale negativo vi è anche nelle vecchie canzoni alpine che inneggiano al vino, sostanza che, non si dimentichi, fa migliaia di morti in Italia ogni anno.

Di fronte all'assurdità della legge che si intende approvare, è tentato dall'auspicarne l'approvazione per sfidare la maggioranza che l'ha voluta sul terreno dell'applicazione della stessa. Entro un anno infatti si sarà o all'inapplicazione o al disastro. Ma almeno, (e questa è una richiesta formale), agli atti dei lavori delle Commissioni, restino almeno i pareri di coloro che sul rapporto mafia e droga, sul dibattito internazionale che si vorrebbe ignorare, sulle professioni condan-

nate al degrado, le Commissioni hanno il diritto di ascoltare in pubbliche audizioni.

In conclusione preannuncia la presentazione di un emendamento con il quale chiederà che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, del quale, se approvato, crede che il Ministro per gli affari sociali dovrà ringraziarlo, in quanto tende ad evitare che le responsabilità dell'inapplicazione di questa legge ricadano esclusivamente su di lei. Tali responsabilità vanno invece imputate anche a coloro che, presentandosi come *leaders* di una *moral majority*, hanno voluto e difeso questa legge. Come è noto, tali soggetti quando poi si rendono conto che le proprie proposte sono destinate a non funzionare, sono soliti, da un lato dire che la legge da loro propugnata non risolverà certo il problema (ed affermazioni in tal senso cominciano già a circolare), e dall'altro, scaricare su un capro espiatorio le cause del fallimento. Per quanto lo riguarda, e a ciò mira l'emendamento preannunciato, chi ha voluto questa legge dovrà invece essere chiamato a rispondere del suo fallimento.

Il deputato Alfredo BIONDI rileva che sicuramente non si può pensare che sussista una sorta di « monocameralismo coatto » su una materia così delicata quale quella in discussione: è questo un concetto che deve valere sia per le forze di opposizione che per quelle di maggioranza; ad ogni parlamentare, infatti, in questo campo non può non essere riservata, pur nel rispetto delle intese anche di Governo, la possibilità di esercitare un proprio autonomo diritto di valutazione e di critica.

In effetti, non può che esprimersi assenso alla finalità generale che ispira la nuova legge sulle tossicodipendenze: l'obiettivo, cioè, di regolare in maniera più civile una situazione ormai arrivata ad un livello di degrado non più sostenibile. In quest'ottica, esiste una parte importante del testo del Senato che è oggetto di positiva valutazione anche da parte

delle forze di opposizione: intende in particolare riferirsi a quelle norme che combattono il narcotraffico e a quelle che prevedono interventi di carattere sociale a favore dei tossicodipendenti. Il fatto, quindi, che su una parte non indifferente del provvedimento si registri, in definitiva, un ampio consenso è elemento politico da non sottovalutarsi. La parte che invece ha destato le maggiori critiche dell'opposizione, e per la quale si è giunta a chiederne una sorta di stralcio, è quella relativa al trattamento della situazione personale del tossicodipendente. In effetti anche tra le forze di maggioranza, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, certamente non si può pensare di restringersi in una specie di *bunker* che preveda l'*extra omnes* su problemi che rivestono carattere istituzionale e sui quali perciò appare importante trovare il massimo possibile del consenso.

Ciò premesso, il primo quesito da cui occorre partire nel prendere in considerazione la normativa in esame è quello di domandarsi quali siano le cause del mancato funzionamento della legge n. 685 che attualmente disciplina la materia: soltanto dopo aver risposto a questo interrogativo si potrà pensare ad un meccanismo idoneo ad intervenire adeguatamente nel campo delle tossicodipendenze che, però, non assomigli ad una specie di *flipper* che faccia accendere una serie di lampadine che vanno dalla previsione di sanzioni minime ad altre sempre più repressive. In questo senso, come liberale non può che guardare con riserva a tutte quelle disposizioni che possano concretizzarsi in un eccessivo intervento dell'azione dello Stato nella sfera propria dell'autonomia privata: la linea di confine in questo caso non può che essere costituita dal rispetto del principio generale del *ne-minem ledere*. Ecco perché il suo partito ritiene che sia possibile prevedere che siano ridotte alcune attività che il consumatore può svolgere in pubblico al fine di evitare una serie di potenziali danni a terzi sotto l'influsso di droghe (condizioni fisiche richieste per guidare un veicolo, porto d'armi, ecc.). Però, più in generale,

le sanzioni al consumatore potranno avere solo carattere amministrativo, sia perché l'illecito penale sarebbe un provvedimento da Stato etico, sia perché le esperienze carcerarie (si pensi, ad esempio, a quelle degli USA) mostrano come la pena al consumatore in quanto tale renda molto più difficile avviare l'azione di recupero. La muraglia contro la diffusione delle droghe è la consapevolezza, non la paura dell'illecito. In definitiva, per combattere le droghe occorre operare una distinzione netta tra le figure di spacciatore e di consumatore. Lo spacciatore è un anello indispensabile per la devastante catena dei narcotrafficienti e perciò deve essere punito con durezza. Il consumatore è una persona che mette in grave pericolo la propria salute e di cui pertanto occorre favorire il recupero.

Ribadisce quindi che è opinione del gruppo liberale che debbano prevedersi nella nuova legge, sanzioni esclusivamente amministrative per il piccolo spacciatore. Non è possibile pensare ad un illecito amministrativo che via via possa allargarsi sino a trasformarsi, dopo tre volte, in illecito penale: si tratterebbe di una sorta di « centauro giuridico », contrario ai principi del nostro ordinamento e a cui non può assolutamente esprimersi favore. Inoltre sarà opportuno giurisdizionalizzare il procedimento amministrativo poiché occorre anche domandarsi, con riferimento al procedimento prefettizio prefigurato dal testo del Senato, quali sarebbero le garanzie possibili di carattere processuale in un procedimento siffatto; come pure occorre avere chiara visione di quali siano realmente le strutture a disposizione delle autorità prefettizie e i mezzi con i quali le stesse potrebbero intervenire in un settore così delicato. Se quindi il gruppo liberale è contrario a reprimere con sanzioni di carattere penale la situazione soggettiva del tossicodipendente e ritiene che occorre prevedere sanzioni esclusivamente amministrative per il piccolo consumatore, altro punto saliente della nuova normativa dovrà essere quello, nel rispetto dell'autonomia individuale, di attribuire carattere volontario

alla richiesta di sottoposizione ai programmi terapeutici e socio-riabilitativi da parte del tossicodipendente. In quest'ottica, occorrerà altresì un impegno costante nei confronti di chi si è perso nel tunnel della droga attraverso un'azione tenace e continua per aiutarlo a trovare se stesso ed occorrerà elevare il finanziamento previsto dalla nuova legge, di soli cinque miliardi, per la campagna di informazione e dissuasione.

Sulla base di questi presupposti, si riserva nel corso della successiva discussione dell'articolato di presentare idonee proposte emendative volte a raggiungere gli obiettivi evidenziati.

Il deputato Gianni MATTIOLI sottolinea che chi ha passato la maggior parte della sua vita a fare della ricerca, prova molte difficoltà a sintonizzarsi con il metodo della politica, cioè con questo prescindere disinvolto dal merito dei problemi per farne, nel migliore dei casi, forzata riduzione a ideologia, il più delle volte tassello da inserire nella costruzione di rapporti di potere.

È inevitabile esprimere questo giudizio quando si esaminano gli articoli di questo disegno di legge e soprattutto la sua filosofia complessiva. È su questa filosofia complessiva che intende portare il suo contributo critico, dal momento che un dettagliato esame analitico dell'articolato è già stato sviluppato dai deputati Bassi Montanari e Cecchetto Coco.

Il provvedimento elude il problema principale su cui deve intervenire il legislatore, che non è certo quello a monte sul perché la gente si droga. È nota la globalità di questo interrogativo e, del pari, la globalità delle risposte. Sarebbe illusorio pensare che questa sia materia di norme. Né può essere compito del legislatore frapporre dei vincoli là dove il singolo intraprende un'iniziativa, su di sé e di sua scelta, le cui conseguenze possono avere vari gradi di gravità. Questo non significa che le categorie morali, la famosa illiceità, non abbiano il giusto peso e riconoscimento. Resta stupito dal

passaggio del tutto arbitrario che si tende ad operare tra illiceità (categoria morale) e punibilità (categoria che attiene ai compiti dello Stato). Eppure l'ordinamento ha già effettuato una netta, chiara distinzione di questo tipo nel caso dell'aborto. Dunque, il legislatore deve intervenire là dove si riconosca che il processo di formazione della tossicodipendenza scandisce dei gradi, dei passaggi, attraverso i quali il soggetto perde la sua capacità di scelta e altri, inserendosi in questo processo, lo sfrutta a scopo di lucro. Emergono dunque subito due conseguenze logiche: in primo luogo, la netta, necessaria distinzione tra tossicodipendente e spacciatore, uno dei punti in cui maggiormente carente è la attuale formulazione (come già ha sottolineato il deputato Gorìa); in secondo luogo, compito prioritario del legislatore è chiedersi quale sia il modo più efficace per difendere il più debole, quello che si trova nella dinamica di raggio; allora bisogna chiedersi le motivazioni che sono alla base dell'azione dello spacciatore. Si giunge così al nocciolo del problema. Ritiene difficile allora sottrarsi all'evidenza che sintanto che ci sarà proibizione alla circolazione di droga, sarà inevitabile il commercio clandestino e poiché tale commercio ha una remunerazione degli investimenti assolutamente favorevole sarà inevitabile che chi ha scelto di investire tenti di ampliare e consolidare il suo mercato, il che significa adescare nuovi consumatori e legare il consumatore ad un processo irreversibile. Esprime meraviglia per le contraddittorie posizioni del relatore Artioli. È questo il punto, la base razionale e semplice di una posizione antiproibizionista. Altro è poi capire se la scelta conseguente, ancora una volta, all'interesse del soggetto sia: la liberalizzazione, eliminato dunque ogni controllo; la legalizzazione, che si intreccia in effetti con le azioni del recupero del tossicodipendente.

Ma prima di procedere ulteriormente, intende soffermarsi a riflettere per chiedersi come mai questo percorso logico che sin qui ha cercato di riassumere sia così lontano dalla logica di questo prov-

vedimento, dei suoi proponenti e di quanti anche qui son venuti a sostenerlo.

Non è difficile allora invece che dal punto di vista degli interessi collettivi, da quello dell'interesse politico, comprendere agevolmente quale sia l'itinerario logico di quanti sostengono questo provvedimento. La droga, vicenda vistosamente drammatica, è uno dei temi oggi al centro dell'immaginario, con forme che si annunciano di repressione dura. Viene perseguita una lucida, progettata operazione di consenso e ciò spiega quanto inutile sia, invece, il provvedimento dal punto di vista degli interrogativi che già ha posto, perché altri sono i suoi obiettivi, la creazione cioè di consenso e non la eliminazione delle cause esterne contingenti, che favoriscono il meccanismo che porta alla tossicodipendenza. Ben vengano allora tutti gli incompetenti, tutti i protagonisti della scena politica che discettano su un problema che in realtà usano solo come metafora; da qui il suo stupore, che gli ricorda le sue mal riposte simpatie e l'ingenua fiducia nell'on. Craxi quando sembrava appassionarsi al problema delle leucemie dei bambini di Montalto di Castro, qualora vi si fosse realizzata la centrale nucleare; invece, al Segretario del PSI interessava usare il nucleare per non mantenere con De Mita l'impegno per la staffetta. Similmente, parla per metafora il partito comunista quando si appassiona alla riforma elettorale del Senato in cui interessante per la democrazia può essere l'inusuale schieramento che la sostiene, più che il merito del cambiamento proposto. Dunque, per i due percorsi conseguenti (liberalizzazione e legalizzazione) la scelta deve essere compiuta sulla base di un percorso logico, senza appesantirla di *a priori* ideologici, almeno non più del minimo indispensabile.

Se la prima parte di questo ragionamento era lo sviluppo del principio di difendere nel modo più efficace i soggetti dal meccanismo che, per rispondere alla molla di un gigantesco affare di profitti, ha bisogno di espandersi e di legare in modo irreversibile il tossicodipendente,

adesso, è in base a un secondo principio che sembra convincente un percorso di legalizzazione. Si tratta del principio della solidarietà, dell'aiuto ai membri della collettività che si trovino oggi in questa condizione di rischio. Conseguenza logica è che per le droghe pesanti non appare sostenibile la via della liberalizzazione (ed è da irresponsabili non sottolineare la differenza oggettiva tra droghe leggere e droghe pesanti, costringendo tra l'altro il nostro sfortunato vicepresidente del Consiglio a stressanti architetture di difesa, con sofisticate implicazioni diplomatiche per risultare coerente, nel rifiuto dello spinello, con questa linea di partito risibile al vaglio di tutti i documenti di organizzazioni sanitarie internazionali).

Il metodo ottimale appare quello di stimolare fortemente l'utente a passare attraverso la struttura medico-assistenziale. E questo forte stimolo va confrontato con la forte tendenza naturale a preferire a questo percorso un mercato privato che, in quanto illegale, innescherebbe di nuovo quei meccanismi già illustrati.

Da ciò discende che il mercato legale deve determinare prezzi così bassi da togliere qualsiasi margine di profitto allo spacciatore clandestino e nel contempo apparire chiaramente preferibile al tossicodipendente. È questo un incoraggiamento da parte dello Stato ad un percorso di cui ha richiamato fin dall'inizio l'illiceità e di cui adesso si cerca di arginare le conseguenze. La risposta è semplice, perché, nel momento in cui la struttura pubblica fornisce la droga ed entra in contatto con il tossicodipendente, si può esercitare l'azione di dissuasione, di appoggio terapeutico. Certo, questa potrà non funzionare, non tanto sul piano del mantenimento di una rete commerciale clandestina, poiché da questo punto di vista si ricadrà nelle inconsistenti *querelles* che hanno accompagnato ed accompagnano la legalizzazione dell'aborto, quanto invece dal punto di vista della dissuasione e del recupero. Ma è su questo che dovrebbe concentrarsi l'attenzione di quanti hanno un reale interesse ad affrontare la dolorosa vicenda della droga

e non ad inseguire consensi elettorali e di quanti si sentono legati, più che dal merito dei problemi, dagli schieramenti politici di potere.

Il Presidente Gianfranco TAGLIABUE desidera anch'egli svolgere alcune considerazioni sul provvedimento in esame. Rileva che non molto tempo è passato dalle discussioni della precedente legislatura riguardanti le modifiche alla legge n. 685 del 1975. Rileggendo quei dibattiti, ha notato uno sviluppo nelle posizioni di alcuni gruppi, non certo orientato verso la ricerca di modifiche alla legge n. 685, che possano aiutare a trovare delle risposte che tengano al centro la persona ed i suoi problemi, senza vincoli di partito o di altre logiche. Il deputato Rossella Artioli affermò nel 1984, durante l'esame del disegno di legge Degan, che la legge n. 685 rimaneva il punto di riferimento sia sul piano sociale sia sul piano culturale. Secondo l'on. Artioli all'epoca, in quella legge la prevalenza delle disposizioni sanitarie aveva finito con il determinare una forte impronta di tipo sanitario; il deputato Artioli, inoltre, sottolineò che non si deve dare la prevalenza ad un decisionismo spicciolo ed autoritario, con cui viene regolato il trattamento sanitario obbligatorio. Per il gruppo socialista, il presupposto era allora costituito da un approccio al problema droga che tenesse conto della complessità e peculiarità del tossicodipendente (un approccio che doveva esser chiaro nell'impostazione, pena l'indebolimento degli strumenti attuativi). Non molto tempo è trascorso da allora, ma ciò che è mutato in negativo è l'approccio e le risposte all'intervento verso il tossicodipendente, che sono andate proprio nella direzione che il deputato Artioli allora non auspicava: il decisionismo spicciolo ed autoritario, se non addirittura repressivo nei confronti del tossicodipendente. Molto più concretamente, gli appare sottovalutato il fatto che al centro va posto non solo il problema « droga », ma anche il tossicodipendente. Se così è, ne consegue che al centro deve stare non

la « cultura del rifiuto », ma la « cultura della rimotivazione ».

L'aggiramento di questo problema di fondo porta conseguentemente ad una risposta che vede nel tossicodipendente la parte malata della società da colpire e non, invece, l'espressione più debole di una società in cui sono in discussione i suoi valori ed i suoi assetti.

È preoccupato non poco dal modo di pensare, da quella cultura, che vede nel disturbo grave, che la persona del tossicodipendente patisce, il male da combattere con le misure individuate, e non coglie invece il sintomo di un male più grave e profondo; si corre il rischio grande che, se mai si affronta questo problema nelle sue radici, tutto possa restare come prima o peggio di prima. Come può sfuggire che molti ragazzi e ragazze conoscono cosa sia la droga, dove si compra, chi la vende, quanto costi e, ciò nonostante, non ne fanno uso? Non è dunque né l'ignoranza, né la paura della punizione che li tiene lontani dalla droga. Il disegno di legge in esame indica invece il tracciato sbrigativo ed illusorio delle misure punitive, che solo in apparenza risolvono. Si è posto più volte la domanda sul motivo per cui il ritiro della patente dovrebbe frenare chi quotidianamente rischia la vita per un po' di polvere; per cui si punisce senza preoccuparsi di capire e di educare. Non crede si tratti di una domanda o di una riflessione superficiale, specie alla luce della sua personale esperienza, con centinaia di tossicodipendenti, con cui ha discusso ed approfondito. Ha avuto modo di conoscere centinaia di strutture e migliaia di operatori che faticosamente lavorano, in condizioni non gratificanti, per rifondare e ricostituire una volontà di vita e di speranza, per uscire dalla droga. L'unica via delle misure punitive non solo non è una risposta, ma stringerà in un rapporto sempre più stretto lo spacciatore ed il tossicodipendente, piuttosto che spezzare questo legame. Lo spacciatore ed il tossicodipendente avranno le connivenze e la copertura di chi della droga sente ancora il bisogno.

Queste riflessioni lo portano a concludere che illiceità e punibilità non debbono coincidere. In primo luogo, perché forse si riempiranno le carceri di tossicodipendenti, ma rimarranno indisturbati coloro che dalle droghe traggono profitto, e si creerà una più fitta copertura sul traffico. In secondo luogo, perché il carcere, ma anche le comunità di recupero cui il giudice obbliga come « alternativa » al carcere, non suscitano quella volontà di recupero che è la vera premessa e condizione per la ricostituzione dell'uomo tossicodipendente, (come dimostrano ampiamente e oggettivamente le esperienze di questi anni); si ha così il risultato amaro di spuntare l'unica arma per il recupero di cui si dispone, anche se qualitativamente inadeguata alle necessità e, non certo per responsabilità della legge n. 685, largamente inattuata proprio nei suoi punti cardini. Le ragioni del suo dissenso profondo sulle parti riguardanti la risposta al tossicodipendente, l'organizzazione dei servizi ed il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, è dunque chiara. Ciò detto, però, è importante che si lavori per migliorare le parti che non vanno. Non c'è dubbio che si deve essere in grado di dare risposte su più fronti. Il primo è il terreno della prevenzione: prevenire le tossicodipendenze significa non solo sviluppare una iniziativa permanente di informazione sui rischi, ma capire le situazioni, per porre le condizioni di serenità nelle famiglie, nel lavoro, nell'ambiente circostante, nelle scuole. Prevenire significa anche proporre, in ogni relazione educativa, valori, senso della vita, prendere coscienza dei propri diritti o delle proprie responsabilità. Non è sufficiente promuovere iniziative particolari nelle scuole e nelle caserme, quando queste sono invivibili e inadatte a proporre percorsi educativi reali. Il nuovo fronte di intervento riguarda i servizi: c'è bisogno, subito, di aumentare il numero dei servizi e di migliorare la loro qualità per il recupero delle persone tossicodipendenti e con risposte varie, perché le persone sono diverse ed hanno problemi diversi. Deve essere valorizzato quanto esi-

ste e si deve investire di più per la formazione degli operatori.

Il terzo fronte, che riguarda la lotta al traffico nazionale ed internazionale, richiede interventi concertati che arrivino a bloccare le grandi quantità di denaro che la droga permette di raccogliere. Richiede interventi che liberino le popolazioni che coltivano le sostanze stupefacenti dai vincoli dei debiti e della miseria. Da ciò deriva l'esigenza che i Paesi concordino una strategia comune che esprima il proprio impegno concreto. Tutto ciò è il complesso di questioni su cui tutti sono chiamati a riflettere come persone prima che come « uomini di partito ». Approvare subito, come ha proposto il deputato Violante, 30 articoli dei 35 di cui si compone il disegno di legge, è la strada che può davvero consentire di dare subito le risposte che il problema droga necessita nel paese, sul versante della lotta al traffico ed agli spacciatori. Tutto questo non vuol dire lasciare le cose come stanno sul versante della discussione dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'aiuto ai tossicodipendenti. Anche su questi aspetti delicati e complessi si devono e si possono dare delle risposte utili, lasciando alle spalle i *diktat*, le logiche di partito e di schieramento. Delle risposte utili sono possibili se non ci sono preclusioni sul terreno della ricerca e fuori da difese di principio di articoli del disegno di legge che, così come proposto, produrrà effetti negativi sui servizi per i tossicodipendenti e sugli obiettivi che si intendono raggiungere.

Il deputato Gaetano VAIRO premette di essere tra coloro che annettono enorme importanza al provvedimento in esame che rappresenta un fondamentale sforzo legislativo volto ad attutire il flagello sociale dell'uso della droga. Pertanto non può che esprimere consenso incondizionato alla filosofia di fondo dell'intervento legislativo in discussione: ciò però non toglie che possono essere suggerite alcune proposte migliorative, di carattere esclusivamente tecnico, che contribuiscano a rendere più efficaci le nuove disposizioni

legislative. Per questo motivo nel suo intervento intende particolarmente soffermarsi, da una parte, sulla *ratio* concettuale di fondo alla base della nuova legge e, dall'altra, su alcuni accorgimenti tecnici che potrebbero contribuire a migliorarla: è evidente, comunque, che le considerazioni d'ordine tecnico dovrebbero però cedere il passo qualora quelle più generali di carattere politico, a cui ribadisce la propria adesione, lo esigessero.

La linea conduttrice della nuova legge è quella di dichiarare non lecito il possesso della droga e conseguentemente di punirlo. In questo senso la legge approvata dal Senato rappresenta un coraggioso balzo in avanti rispetto alla attuale normativa fissata dalla legge n. 685; sotto questo profilo, non sono del tutto convincenti le argomentazioni, pur estremamente interessanti sotto il profilo della logica giuridica, del relatore Casini quando egli afferma che anche nella legge n. 685 è da riscontrarsi il carattere di illiceità penale nell'uso della droga: infatti, il concetto di modica quantità non può che essere inteso come causa di giustificazione in presenza della quale, dunque, si è in presenza soltanto di un comportamento non illecito.

Ciò premesso, desidera manifestare il proprio pieno assenso a quella parte della legge che reca norme per combattere il narcotraffico, nonché a quelle disposizioni che prevedono forme di coordinamento anche a carattere internazionale per affrontare il problema delle tossicodipendenze.

Venendo al secondo aspetto delle sue considerazioni, ritiene doveroso esprimere alcune perplessità di carattere tecnico che desidera sottoporre all'attenzione dei relatori. Sotto questo profilo, è indubbio che

la nuova legge contempla un difficile rapporto di gradualità tra sanzione amministrativa e sanzione penale. In effetti questa gradualità dell'illecito amministrativo che, dopo tre volte, può trasformarsi in illecito penale significa che un medesimo fatto potrebbe essere contemporaneamente e diversamente sanzionato. Orbene, è noto che nel nostro ordinamento è dalla natura della sanzione che dipende l'anti-giuridicità, e quindi l'illiceità, del fatto e pertanto appare difficilmente comprensibile che lo stesso fatto possa essere sanzionabile ora attraverso la sanzione penale, ora attraverso quella amministrativa. Inoltre, il procedimento prefettizio previsto dalla nuova legge appare carente sotto il profilo della delimitazione della competenza territoriale, come pure nella considerazione delle strutture a disposizione di questa autorità o in un certo sovraffollamento di incarichi prefettizi che sembrano caratterizzarlo. Forse sarebbe preferibile ricorrere a strumenti, quale ad esempio quello della diffida, già esistenti nel nostro ordinamento e che potrebbero risultare più efficaci e di più semplice attuazione.

Conclusivamente, ribadisce il pieno ed incondizionato appoggio alla filosofia di fondo che anima il provvedimento, sottolineando di aver soltanto voluto esprimere alcune considerazioni di carattere meramente tecnico per rendere più efficace la concreta attuazione delle nuove disposizioni legislative.

Il seguito dell'esame dei progetti di legge è, infine, rinviato alla seduta di martedì 20 febbraio 1990, alle ore 15.

La seduta termina alle 16,20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro della sanità Francesco De Lorenzo, ed il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Francesco Curci.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (4546).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Giuseppe BOTTA, auspicando che il decreto-legge possa essere convertito dopo essere stato reiterato per ben sette volte, ricorda che è all'esame della Commissione ambiente un provvedimento che riguarda l'intero ciclo delle acque.

Il relatore per la XII Commissione Arnaldo BRUNETTO ricorda che il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, reitera per la sesta volta un decreto-legge in materia, il primo dei quali risale a circa un anno fa. Il decreto legge n. 16 riproduce nel contenuto i precedenti, adeguandosi alla normativa comunitaria e provvedendo al finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo, in base a quanto è stato concordato in sede di Conferenza Stato-regioni. Questo decreto-legge recepisce i contenuti del provvedimento approvato dalle Commissioni riunite in sede referente lo scorso dicembre e mai discusso dall'Assemblea. Quel precedente decreto riproduceva a sua volta il testo che risultava dalle indicazioni emerse dal dibattito alla Camera ed al Senato.

Considerati questi precedenti, vi sono i presupposti per un lavoro rapido. Nel decreto-legge n. 16 sono stati inseriti: all'articolo 10, la previsione di una definizione da parte della regione Veneto delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici e isole del comune di Venezia e Chioggia; all'articolo 15, in materia

di acque di balneazione, la proroga di due anni, in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271. Queste deroghe per le regioni riguardano i valori-limite previsti in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione. Per il resto, il decreto-legge non contiene elementi di novità rispetto ai precedenti sulla stessa materia.

La mancanza di ulteriori aggiunte da parte del Governo al testo in esame rispetto ai precedenti (ad esempio, in materia di antiparassitari) dovrebbe facilitare una rapida conversione del decreto-legge. Non ritiene quindi necessaria la costituzione di un comitato ristretto.

Il relatore per la VIII Commissione, Giancarlo GALLI, si sofferma sulla opportunità di coordinare le norme in esame con quelle in materia di acquedotti. Ritiene pertanto possibile, sopprimere le norme di cui agli articoli 3 e 7. Le disposizioni di cui all'articolo 14, prevedendo un'autonoma dotazione finanziaria, sarebbe possibile conservarle coordinandole con quanto disposto dalla legge sulla difesa del suolo.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO ricorda che, come già ha sottolineato durante incontri informali con i membri delle Commissioni, le risorse finanziarie indicate dal provvedimento in esame sono tuttora disponibili, e il decreto-legge, se convertito, consentirà di utilizzarle. Nessuna risorsa infatti è stata utilizzata, non essendo stato convertito nessuno dei precedenti decreti, né il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha emesso alcuna ordinanza (che avrebbe comportato l'utilizzazione di quei fondi).

Il Governo era disposto anche a ricorrere allo strumento del disegno di legge, ma in tal caso si sarebbero registrate difficoltà nell'approvvigionamento idrico delle regioni interessate, stante il vuoto

legislativo tra la decadenza dell'ultimo decreto-legge e l'approvazione dell'eventuale disegno di legge. Le Commissioni si dovranno assumere tutta la responsabilità, qualora questo decreto-legge non venga approvato nei tempi prescritti. Per parte sua, non si oppone alla soppressione di alcune disposizioni, come ad esempio, gli articoli 3, 4, 14, se richiesto dalla Commissione. Ricorda ancora che il presente provvedimento riproduce il testo elaborato dal comitato ristretto delle Commissioni lo scorso dicembre e che la nuova norma di cui all'articolo 15, concernente l'eutrofizzazione delle acque, è stata esplicitamente richiesta dalla conferenza Stato-regioni per risolvere il problema della balneazione per l'Adriatico, tenuto conto dei problemi legati alla balneazione e alla ripercussione sulla stagione turistica. Già è stato rilevato che il Governo non poteva più autorizzare deroghe in via amministrativa, ma che solo tramite la proroga di cui all'articolo 15 ciò può essere fatto, in relazione alla normativa CEE.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco CURCI, sottolineando il contrasto tra quanto disposto dall'articolo 14 ed i principi affermati nella recente legge sulla difesa del suolo, afferma la disponibilità del Ministero dei lavori pubblici, alla luce della urgenza degli interventi richiesti, a prevedere il necessario coordinamento nel quadro dei provvedimenti in materia di acquedotti.

Il Presidente della VIII Commissione, Giuseppe BOTTA, ritiene si possa raggiungere un accordo di massima sul testo in esame sopprimendo gli articoli 3, 7 e 14.

Il deputato Rosa FILIPPINI si dichiara sorpresa del fatto che il Governo non sia intervenuto con un provvedimento di sanatoria. Ritiene comunque necessario che le Commissioni acquisiscano i necessari dati in merito all'attuale condizione dei comuni colpiti dall'emergenza atrazina. La situazione appare al momento, com-

plicata tenuto conto che si sono recentemente riscontrate tracce di atrazina in acqua potabile anche a notevole distanza dalle zone originariamente interessate dal fenomeno.

Il Ministro della Sanità Francesco DE LORENZO ribadisce che gli stanziamenti possono essere erogati solo a seguito dell'approvazione di una legge e rileva che con eventuali audizioni con i rappresentanti delle regioni, la Camera potrebbe verificare se i finanziamenti sono veramente necessari. Sottolinea che tuttora risultano tracce di atrazina nell'acqua. Le Commissioni dovranno assumersi ogni responsabilità circa la mancata conversione di questo, come dei precedenti decreti-legge.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI, rifiutando ogni addebito in merito ai ritardi delle Commissioni per la mancata conversione dei più volte reiterati decreti in materia di atrazina, sottolinea che questa materia è stata gestita dal Governo in modo scandaloso. Ricorda che già in occasione dell'esame in Commissione del precedente decreto ebbe a sottolineare la necessità che si acquisissero tutti i necessari dati in merito alle condizioni dei comuni colpiti dall'emergenza: il Ministro per il coordinamento della protezione civile, Vito LATTANZIO, intervenuto allora in Commissione dichiarò di non avere notizie in merito ed impegnò il Governo a fornire le notizie richieste durante il dibattito che sarebbe seguito in Aula. Il decreto non fu calendarizzato per l'Aula. Si rende a questo punto più che mai necessario acquisire idonee notizie in merito alle condizioni delle popolazioni che, a quanto pare, avrebbero continuato durante quest'anno a bere acqua, con limiti di atrazina ben al di sopra dei limiti posti dalla normativa CEE. Rimanda ad una fase successiva valutazioni in merito al contenuto del decreto.

Il deputato Anna DONATI si sofferma sulla opportunità che si acquisiscano suffi-

cienti elementi di giudizio in ordine alle attuali condizioni dei comuni interessati dall'emergenza atrazina; per questo sarebbe anche necessario prendere visione della documentazione dell'Istituto superiore di sanità in merito all'utilizzazione di diserbanti. Si dichiara favorevole alla soppressione degli articoli 3, 7 e 14, ma ritiene altresì necessaria la soppressione dell'articolo 2 in materia di pesticidi alla luce delle altre iniziative legislative riguardanti questa materia. Per quanto concerne la deroga per la balneazione, di cui all'articolo 15, ritiene sufficiente che questa venga limitata a soli sei mesi. L'intera materia della balneazione va rivista prevedendo adeguati controlli alla luce dei parametri fissati dalle direttive CEE. Sottolinea, inoltre, che il gruppo verde non ha mai assunto in occasione dell'esame dei vari decreti « atrazina » un atteggiamento ostruzionistico, ma anzi ha sempre assicurato il massimo contributo per una soluzione positiva del lavoro in Commissione.

Il deputato Gian Franco ROCELLI, pur convinto della necessità di acquisire tutti i dati necessari in ordine alle condizioni dei comuni colpiti dall'emergenza atrazina, ritiene necessario che le Commissioni assicurino il massimo impegno per favorire la conversione in legge di questo decreto. È quindi possibile definire un meccanismo di conoscenza parallelo all'ulteriore prosecuzione dell'iter parlamentare di questo provvedimento.

Il Presidente Giuseppe BOTTA si dichiara favorevole all'acquisizione di dati in ordine all'attuale stato del riparto dei fondi disponibili tra i comuni interessati dall'emergenza.

Il deputato Luana ANGELONI osserva che si rende necessario acquisire dati non in merito al riparto dei fondi tra i comuni, ma dati in ordine alle reali possibilità che con gli interventi previsti da questo decreto si possano conseguire gli obiettivi da raggiungere.

Il Ministro per la sanità Francesco DE LORENZO ritiene che gli aspetti inerenti alla balneazione possono essere anche affrontati in un apposito disegno di legge e non si oppone alla soppressione dell'articolo 15. Il Governo si rimette alle valutazioni delle Commissioni, anche per quanto riguarda gli altri articoli. Rileva che l'articolo 11 del decreto-legge in esame, sul potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità, è giustificato dalla necessità di dare una risposta urgente ai gravi problemi di carenza di organico, in particolar modo presso la Direzione generale per l'alimentazione. Le spese previste dall'articolo 11 sono coperte peraltro dall'aumento delle tariffe di registrazione.

Il relatore per la VIII Commissione, Giancarlo GALLI, propone quindi di sopprimere gli articoli 2, 3, 6, 7, 11 e 14, nonché di modificare l'articolo 15 nel senso di limitare la proroga ivi prevista ad un solo anno.

Il relatore per la XI Commissione Arnaldo BRUNETTO concorda con le osservazioni del relatore per l'VIII Commissione Giancarlo Galli.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI, sottolinea che il Comitato dei diciotto potrà, se necessario, valutare nel merito aspetti del problema che in questa sede non sono stati sufficientemente approfonditi.

Le Commissioni accolgono le proposte del relatore e danno mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così modificato; deliberano, altresì, di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il PRESIDENTE si riserva di nominare i componenti del Comitato dei diciotto.

La seduta termina alle 10,45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che l'elezione degli Uffici di Presidenza del Comitato permanente per i pareri e del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari, già prevista per stamattina, avrà invece luogo mercoledì 21 febbraio alle ore 9,30: ciò, essendo in corso le opportune intese tra i gruppi parlamentari al fine di una unanime definizione dei predetti Uffici di Presidenza.

La Commissione prende atto.

Proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

(Parere della I e della IV Commissione).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

(Parere della I e della IV Commissione).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che alle due proposte di legge nn. 4157 e 4159 su cui ha già riferito il relatore nella precedente seduta, è abbinata la proposta di legge di iniziativa del deputato Casini Carlo ed altri n. 4154.

Il relatore Mauro MELLINI, ad integrazione della relazione precedentemente svolta, osserva che la proposta di legge n. 4154 è identica nell'oggetto e nella sostanza alle altre due, proponendo anch'essa l'abolizione della pena di morte

agli effetti della legge penale militare di guerra. In realtà, la formulazione tecnica della proposta di legge n. 4154 non tiene conto del fatto che la pena di morte non è prevista formalmente nel codice penale militare di guerra, ma bensì in quello di pace, anche se i casi di applicabilità, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, sono soltanto quelli previsti dalla legge penale militare di guerra: pertanto ritiene più corretta la formulazione contenuta nelle identiche proposte di legge nn. 4157 e 4159. Prende atto del parere favorevole emesso sui provvedimenti dalla I Commissione Affari costituzionali e ritiene opportuno che il seguito dell'esame sia rinviato in attesa che pervenga il parere anche della IV Commissione Difesa e che gli altri gruppi si pronuncino sulla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA, dichiaratasi d'accordo sulle finalità dei provvedimenti, manifesta l'assenso del proprio gruppo al trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro COCO, ricordate le perplessità già espresse nel corso della precedente seduta circa un possibile collegamento tra i provvedimenti in esame, che in qualche misura sembrano incidere sul disposto dell'articolo 27 della Costituzione, e la conseguente necessità di ricorrere alla procedura di revisione costituzionale, prende atto del parere favorevole espresso sui provvedimenti dalla I Commissione Affari costituzionali, riservandosi, tuttavia, di esprimere la posizione del Governo sul trasferimento alla sede legislativa, una volta conosciuto l'avviso del Ministero della difesa.

Il Presidente Virginio ROGNONI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame, in attesa che pervengano i prescritti pareri e che tutti i gruppi facciano conoscere la loro posizione sulla richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Fa

comunque presente che il rappresentante del gruppo repubblicano in Commissione ha già dato comunicazione della propria contrarietà al trasferimento di sede.

Il seguito dell'esame delle proposte di legge è, infine, rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI, constatata l'assenza dei deputati Pacetti e Forleo, iscritti a parlare, dichiara che deve intendersi che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro COCO si riserva di far conoscere alla Commissione lo stato dello schema del disegno di legge governativo relativo alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, tuttora al concerto dei ministeri interessati.

Il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA, replicando, osserva che il numero limitato degli interventi svoltisi, peraltro estremamente significativi, non deve intendersi come una sottovalutazione dell'importanza della riforma ma bensì come

una volontà di accelerare l'iter della stessa che, ricorda, è stata già approvata dalla Camera nella scorsa legislatura. Ringrazia tutti i deputati intervenuti che, partendo dal dato, da tutti riconosciuto, della riforma già approvata nel corso della scorsa legislatura, hanno dato contributi significativi e convergenti: ricorda le proposte avanzate dal deputato Macaluso circa la necessità di recuperare il ruolo degli ufficiali degli agenti di custodia, e quelle, promosse da tutti i gruppi politici, di dare ampio rilievo agli aspetti dell'aggiornamento professionale e della dignità dell'agente di custodia. Dato l'ampio consenso sulle linee generali della riforma, ritiene opportuno procedere all'istituzione di un Comitato ristretto che, nelle more della presentazione del disegno di legge governativo, proceda ad alcune limitate ma significative audizioni, ed elabori un testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno che possa essere poi approvato dalla Commissione in tempi rapidi.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di istituzione di un Comitato ristretto.

Proposta di legge:

COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).

(Parere della I, della V, e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il relatore Antonio BARGONE ricorda di essere in attesa di acquisire un quadro completo della normativa europea in materia, con particolare riferimento a quella emanata dalla municipalità di Vienna; chiede pertanto che il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima settimana.

Il Presidente Virginio ROGNONI, stante la delicatezza della problematica

sottesa al provvedimento, invita il rappresentante del Governo ad assumere nella prossima seduta una precisa posizione al riguardo.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).
(Parere della I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Angelino ROJCH osserva che le motivazioni alla base delle proposte di legge di indulto sembrano consistenti e forti, anche se non concorda in pieno con le misure proposte. È soprattutto il nuovo codice di procedura penale con l'introduzione del giudizio abbreviato, con il quale viene concessa la riduzione di un terzo delle pene se richiesto dall'imputato, anche in presenza di reati gravissimi, che apre una problematica nuova. L'indulto nella nostra storia giudiziaria non viene ordinariamente concesso per reati gravi. I provvedimenti in esame introducono di fatto una significativa novità quando tendono a superare questo principio, al fine di superare la legislazione dell'emergenza che ha contrassegnato una fase della vita italiana, ed ottenere una sorta di pacificazione sociale.

Interesse della comunità è togliere dalla clandestinità sia terroristi che latitanti che abbiano subito sentenze definitive. Perciò il provvedimento va esteso, deve andare oltre il terrorismo per aggredire tutte quelle forme che turbano l'ordine pubblico, che rappresentano un pericolo per la convivenza civile e lo sviluppo di una comunità. Pertanto, l'applicazione

dell'indulto deve essere condizionata alla costituzione entro un determinato periodo comunque non superiore ai tre mesi. Si potrebbe arrivare ad un condono della pena inflitta nella misura di un terzo, sia per i latitanti che per i terroristi. Questo non suona scandalo, né cedimento, alla luce del nuovo codice.

La sua proposta ha come punto di riferimento i latitanti sardi, fenomeno delinquenziale, ma particolare perché legato ad una peculiare realtà economica, sociale, territoriale, di una parte della Sardegna. Sono i latitanti, spesso a torto, talvolta a ragione, consistendo in genere i custodi dei sequestrati; sono questi che sostengono dalla clandestinità il muro dell'omertà, che controllano campagne desertiche, che alimentano un clima di pericolosità sociale che determina una condizione di autosequestrati nel mondo imprenditoriale e professionistico delle aree interne del Nuorese. L'area delinquenziale coincide con l'area del malessere sociale, che si può circoscrivere intorno a trenta-quaranta comuni.

Dagli anni di piombo, il banditismo tradizionale si è mescolato al terrorismo, e da Feltrinelli in poi, con Barbagia Rossa ha assunto un ruolo di grande pericolosità. È una forma di criminalità diversa, peculiare della condizione insulare, legata ad una monocultura agro-pastorale, che ha prodotto una sua subcultura, e che condiziona pesantemente non solo lo sviluppo di una zona ma di tutta l'isola. L'azione delle forze dell'ordine e della magistratura ha prevenuto negli ultimi due anni tanti tentativi di sequestro ed altre forme criminose, tanti ostaggi sono stati liberati. Non c'è da gridare vittoria, c'è nella storia un ricorrere ciclico di recrudescenze e paure. Tuttavia sembra di intravedere una fase di crisi, di smarrimento, forse di ripensamento. Lo Stato non può rimanere inerte, ha il dovere di accelerare questa possibile fase di evoluzione.

Nella sua mozione presentata alla Camera, sottoscritta quasi dall'intero gruppo

DC, oltre ad una analisi di un fenomeno secolare, complesso nelle cause sociali, culturali, economiche, territoriali, viene l'indicazione di una risposta organica dello Stato al fine di trasformare nel profondo l'area del malessere. Tra le proposte, oltre a quella di una nuova solidarietà dello Stato e della regione sul terreno dello sviluppo economico e civile, nonché di una struttura unitaria e di vertice della magistratura capace anche di raggiungere l'obiettivo primario della prevenzione « con possibilità di intervenire nelle famiglie a rischio favorendo l'inserimento dei giovani e degli stessi carcerati in nuove iniziative economiche », vi era contenuta una precisa indicazione per i latitanti. Si proponeva, da un lato, un provvedimento tendente a favorire la costituzione dei latitanti attraverso la previsione di agevolazioni sul piano sanzionatorio del tipo di quelli già previsti e sperimentati, e dall'altro, il conferimento all'autorità giudiziaria di più ampi poteri di controllo sul patrimonio dei nuovi latitanti. Si tratta di ampliare l'ambito di leggi già esistenti e che hanno trovato ampia previsione nel nuovo codice di procedura penale.

Ritiene che per il fenomeno del banditismo legato non poco all'esistenza dei latitanti, per il quale lo Stato democratico ha effettuato una inchiesta parlamentare negli anni sessanta-settanta, dopo quella dello Stato liberale, la concessione in termini di giustizia dell'indulto rappresenterebbe in questa fase un fatto di grande significato. Una nuova coscienza in questi ultimi tempi sembra emergere proprio da quel mondo: il sequestro non paga, la latitanza non paga; questa timida consapevolezza, sostenuta con forza e strumenti adeguati e organici, potrebbe mettere in moto le forze più sane, potrebbe stimolare le stesse famiglie e il parentado ad una azione di convincimento che lo Stato democratico dà garanzia di un ritorno dalla clandestinità. In sostanza si tratta di riconoscere a posteriori quanto già previsto dal nuovo codice, e di riconsiderare una condanna in-

flitta in base a norme che non riconoscevano alcun beneficio. Ritiene che questi principi rispondano a criteri di giustizia e di opportunità anche per tutti i latitanti. Tale provvedimento ispirato ad un principio di pacificazione, teso alla ricerca di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini che si erano posti al di fuori e contro, potrebbe essere esteso anche ai terroristi e latitanti che si sono spontaneamente consegnati entro una certa data, per evitare una qualche censura di incostituzionalità, di omogeneità o di palese ingiustizia.

Dopo che il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ha chiesto che non venga considerato chiuso nella seduta odierna l'esame preliminare dei provvedimenti, dal momento che il gruppo comunista sta definendo la propria posizione sulle problematiche da essi sottese, ed annunciato pertanto per la prossima seduta l'intervento di un esponente del gruppo comunista, il seguito dell'esame dei progetti di legge è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,05.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

Seguito delle comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

Il Presidente Flaminio PICCOLI ricorda come il dibattito sulle comunicazioni del Ministro, fosse già iniziato nella seduta del 7 febbraio u.s., e come si fosse interrotto per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea mentre aveva la parola il deputato Aristide Gunnella, che, pertanto, può riprendere il suo intervento.

Dopo interventi dei deputati Aristide GUNNELLA e Adolfo SARTI, il Ministro Pier Luigi ROMITA replica ampiamente rispondendo ai vari quesiti posti.

Il Presidente Flaminio PICCOLI ringrazia il Ministro Pier Luigi ROMITA per l'ampio ed approfondito contributo offerto al lavoro della Commissione, che si inserisce pienamente nell'attività del Comitato permanente per gli affari europei.

La seduta termina alle 11,20.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie è pubblicato in allegato a pagina 143.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (3896).

(Parere della I Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento.

Il Presidente Valerio ZANONE comunica che è pervenuto in data odierna il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

La Commissione approva quindi, contrario il deputato Giovanni Pellegatta, l'articolo 2 del disegno di legge.

Dopo dichiarazioni di voto a favore del deputato Mario TASSONE, il deputato Michele GALANTE annuncia il voto contrario del gruppo comunista.

Dopo breve dibattito cui partecipano il Presidente Valerio ZANONE, il relatore Paolo Pietro CACCIA, il deputato Bruno STEGAGNINI ed il sottosegretario Mario Clemente MASTELLA, il Presidente comunica che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3896, finalizzato ad evitare un uso abnorme delle licenze speciali previste per le campagne elettorali, politiche ed amministrative,

impegna il Governo

a non computare oltre la normale durata della ferma di leva il periodo di licenza previsto per le campagne elettorali se esso è ricompreso nella durata complessiva delle licenze ordinarie brevi e per gli agricoltori della licenza agricola,

non fruite dagli interessati in tutto l'arco della leva ».

0/3896/4/1.

Stegagnini, Tassone, Caccia, Savio, Zoppi, Artese.

Il deputato Bruno STEGAGNINI illustra l'ordine del giorno.

Il sottosegretario Mario Clemente MASTELLA lo accoglie.

Non insistendo i presentatori per la votazione, il Presidente rinvia il voto sul complesso del provvedimento al termine della seduta.

Disegno di legge:

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Valerio ZANONE informa che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che si precisi nel testo che eventuali disavanzi nella gestione della Cassa sottufficiali della regia aeronautica saranno coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa medesima e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore, Antonino PERRONE, ritiene che la precisazione dettata dalla Commissione bilancio sia ultronea, e non di meno non si oppone al suo inserimento nel testo, nell'intento di evitare un ulteriore ritardo nell'approvazione. Propone pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART 3-bis.

1. Eventuali disavanzi nella gestione della « Cassa sottufficiali della Regia ae-

ronautica » saranno coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa medesima e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. 01.

Relatore.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, sottopone alla Commissione l'opportunità di una pausa di riflessione che consenta al Governo di valutare le implicazioni del parere testé annunciato dal Presidente.

Avendo il relatore ribadito le proprie riserve, favorevoli sulla proposta di rinvio i deputati Michele GALANTE e Giovanni PELLEGATTA, a nome dei rispettivi gruppi, la Commissione rinvia il seguito del dibattito di una settimana.

Disegno e proposte di legge:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527).

(Parere della I e della XII Commissione).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

(Parere della I Commissione).

(Seguito della discussione, scelta del testo-base e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione degli abbinati provvedimenti.

Il Presidente Valerio ZANONE precisa che ai provvedimenti di cui era già iniziata la discussione nella precedente se-

duta è stata abbinata un'altra proposta di legge, che reca come primo firmatario il deputato Lusetti.

Il relatore, Paolo Pietro CACCIA, comunica che nel Comitato ristretto che si è svolto ieri, purtroppo con scarsa partecipazione dei suoi componenti, ha in parte riformulato ed in parte integrato gli articoli aggiuntivi già presentati al disegno di legge n. 1709, scelto quale testobase, e che adesso risultano pertanto del seguente tenore:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART 1-bis.

1. Sono esonerati dal servizio militare tutti i figli di ciechi assoluti.

1. 01.

Caccia, Agrusti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART 1-ter.

1. All'articolo 100, comma secondo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sostituire le parole: « figlio unico » con le seguenti: « unico figlio ».

1. 02.

Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. All'articolo 100, comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopprimere le seguenti parole: « diretto e » nonché le parole da: « quando si tratti » fino alla fine.

1. 03.

Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, aggiungere in fine il seguente comma:

« Il ministro della difesa è autorizzato ad adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, succesivamente dimostrate alla loro incorporazione e/o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge n. 958 del 1986.

1. 04.

Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies.

1. All'articolo 100, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« d) coniugato ».

1. 05.

Perrone, Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

« Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto

i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

I livelli di reddito di tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali ».

1. 06.

Relatore.

Il deputato Michele GALANTE condive l'impostazione di alcune delle proposte del relatore, ma rileva l'opportunità di approfondire l'analisi degli effetti sui giovani esonerabili dalla leva, con particolare riferimento all'assenza di dati quantitativi aggiornati.

Il deputato Gastone SAVIO concorda con il relatore e sollecita una tempestiva approvazione del nuovo testo.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA si associa, a nome del proprio gruppo.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, chiede alla Commissione un breve rinvio, al fine di poter valutare attentamente gli effetti delle proposte del relatore sul gettito della leva e sulla quantità degli esonerati.

Il relatore, Paolo Pietro CACCIA, dopo aver esortato il Governo a non farsi avviluppare da una eccessiva prudenza rispetto a problemi scottanti quali la leva, gli infortuni dei militari di leva e la ri-

forma della sanità militare, chiede, in conseguenza del rinvio del dibattito, che sia fissato un termine certo per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Il Presidente, Valerio ZANONE, concorda la Commissione, stabilisce per le ore 20 di oggi il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti e rinvia il seguito del dibattito alla prossima settimana.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3896.

Il Presidente Valerio ZANONE constata che la Commissione non è in numero legale per deliberare; rinvia quindi la seduta alla prossima settimana.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente, Valerio ZANONE, informa che il Presidente della Commissione bilancio gli ha comunicato di aver richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, la relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge nn. 148, 157 e 435 sugli infortuni militari.

Il deputato Antonino MANNINO denuncia l'insensibilità del Governo che, impedendo il reperimento di fondi per leggi anche già approvate dalla Commissione, di fatto non consente al Parlamento di rispondere ad importanti aspettative sociali.

Il deputato Mario TASSONE ritiene inesatto attribuire al Governo ogni responsabilità circa le attuali difficoltà del lavoro parlamentare. Ribadita la necessità di un maggior impegno per una rapida approvazione delle principali leggi pendenti in Commissione, tra le quali l'avanzamento degli ufficiali e la sanità militare, sottolinea peraltro che ritardi e di-

sfunzioni si registrano anche in Parlamento.

Il Presidente, Valerio ZANONE, ricorda quindi l'audizione svoltasi ieri dei rappresentanti del COCER, propone che la prossima settimana la Commissione si attivi al fine di licenziare il provvedimento in tema di avanzamento di ufficiali delle Forze armate.

Il deputato Gastone SAVIO, relatore su tale provvedimento, ritiene a tal fine

indispensabile riconvocare preliminarmente il Comitato ristretto.

Dopo interventi dei deputati Giovanni PELLEGATTA, Antonino MANNINO, il Presidente Valerio ZANONE, concorde la Commissione, annuncia che riconvocherà il Comitato ristretto in materia per il pomeriggio di mercoledì prossimo, con l'intesa di riportare in Commissione il testo unificato nella seduta del giorno dopo.

La seduta termina alle 11.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente D'ACQUISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico e il sottosegretario di Stato per le finanze Domenico Susi.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO informa la Commissione che il sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Bubbico, non potrà essere presente prima delle ore 9,30. Al riguardo, anche se con rammarico, non può non esprimere una ferma protesta per le difficoltà che la frequente indisponibilità del rappresentante del tesoro determina per il regolare svolgimento dei lavori della Commissione. Ciò è ancora più grave se si considera che tale ritardo si riflette anche sui lavori delle altre Commissioni. Sospende quindi la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 9,30.

(La seduta, sospesa alle 9,05, riprende alle 9,30).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, preso atto dell'ulteriore ritardo del sottosegretario di Stato per il tesoro, visto l'incalzare dei lavori dell'Assemblea che fanno temere per una prossima sconvocazione, invita la Commissione ad iniziare i propri lavori pur in assenza del rappresentante del Governo.

La Commissione acconsente.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Aldo GREGORELLI illustra il disegno di legge che dispone la proroga della vigenza di disposizioni relative alle calamità naturali verificatesi nell'ultimo decennio sul territorio nazionale, nonché di disposizioni relative all'assetto idrogeologico del territorio. Per quanto riguarda le disposizioni comportanti effetti finan-

ziari, si sofferma sull'articolo 5, comma 2, che estende al personale convenzionato con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con l'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio, le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 730, specificando che l'inquadramento potrà avvenire nei limiti delle dotazioni organiche. Il Governo dovrebbe chiarire se i capitoli di bilancio delle pubbliche amministrazioni interessate siano commisurati agli organici o agli effettivi, poiché in questo secondo caso si verificherebbe un maggiore onere privo di copertura.

Per quanto riguarda l'articolo 10, oltre a ricordare le osservazioni del Servizio del bilancio secondo cui l'onere potrebbe risultare sottostimato, esprime riserve sulla copertura che è posta a carico del capitolo 9051 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici, destinato alle opere di ricostruzione nelle zone terremotate. La copertura è analoga a quella prevista nella precedente proroga di cui alla legge n. 48 del 1989. Osserva al riguardo come pur essendovi una omogeneità della spesa sul piano funzionale, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la classificazione economica, trattandosi infatti di spese correnti che non potrebbero essere finanziate con risorse destinate a interventi di parte capitale.

Chiede quindi che il Governo dia assicurazione che gli istituti previdenziali siano in grado di sopportare il maggiore onere derivante dal rinnovo della disciplina sul lavoro straordinario di cui all'articolo 18.

Per quanto riguarda l'articolo 23 che concerne il trasferimento del personale dai consorsi di terza categoria ai consorsi di bonifica e di irrigazione, il Governo dovrebbe chiarire se le modifiche introdotte rispetto alla legge n. 183 del 1989, relative alla data di riferimento e al personale interessato, non comporti un maggiore onere a carico degli enti cui il personale deve essere trasferito.

Per quanto riguarda l'articolo 24, ritiene che si possa esprimere una valutazione favorevole pur dovendo fare pre-

sente che le disponibilità dell'accantonamento risultano prenotate per l'intero triennio dal parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul disegno di legge n. 1927: non risulta infatti che la Commissione di merito del Senato abbia iniziato l'esame del provvedimento.

In conclusione, rilevata l'importanza e l'urgenza del disegno di legge, osserva come non sia possibile procedere all'espressione del parere senza che il Governo non dia i chiarimenti richiesti.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO propone che al fine di evitare ulteriori ritardi queste osservazioni siano trasmesse agli uffici della ragioneria e del Ministero del tesoro affinché nella prossima seduta il Governo sia nelle condizioni di offrire i chiarimenti richiesti.

Il deputato Andrea GEREMICCA dichiara che, al di là delle riserve sul merito del provvedimento, concorda pienamente sulla proposta del Presidente.

La Commissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (Approvato dal Senato) (4465).

(Parere alla I e alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Nino CARRUS illustra il disegno di legge, trasmesso dal Senato, concernente disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato. In particolare gli articoli 1 e 2 fanno seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 e si rendono necessari per definire il piano applicativo della sentenza stessa rispetto alle interpretazioni, estensive, che finora sono state date dalla magistratura contabile. Tali articoli comportano pertanto un

contenimento della spesa. Quanto all'articolo 3 riguardante i magistrati dei tribunali amministrativi, viene previsto un meccanismo compensativo tra i maggiori o minori oneri. Si tratta di una norma diretta a sanare la situazione di discriminazione di tali magistrati rispetto a quella degli altri tribunali. Su richiesta del deputato Bruno SOLAROLI, dichiara che a seguito di ulteriori valutazioni compiute si può ritenere corretta la quantificazione indicata, mentre rimane ancora una riserva circa il fatto che il provvedimento prevede, a fronte di oneri anche per il 4° anno, una copertura triennale; ricorda infine che in occasione del parere sull'A.C. 3000 che conteneva all'articolo 6 una disposizione analoga è stata posta come condizione al parere favorevole la riformulazione dell'articolo 6 in un testo identico a quello del presente articolo 3. In conclusione propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO desidera scusarsi con i componenti della Commissione per il suo ritardo, dovuto ad impegni non prorogabili sopraggiunti nella tarda serata di ieri.

Dichiara quindi di concordare con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI ricorda il dibattito intervenuto nella precedente seduta e ribadisce che rispetto all'onere quantificato in 300 milioni annui risultano insufficienti le disponibilità dell'accantonamento, pari a 250 milioni annui,

contenuti nella nuova legge finanziaria. Ricorda che il Governo si era impegnato, in occasione del parere sul progetto di legge istitutivo della Commissione della parità uomo-donna a reperire una copertura adeguata.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO fa presente che non essendovi obiettivi vincolati è possibile ipotizzare una riduzione delle spese di funzionamento della Commissione, ad esempio quelle relative agli incarichi di studio e collaborazione, e che pertanto si può ritenere congruo lo stanziamento di 250 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il comma 1 dell'articolo 5 sia così riformulato:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

Testo unificato ed emendamenti al disegno e proposta di legge:

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta di trascrizione (2257).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il deputato Gianfranco ORSINI, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento, rilevando come dall'innalzamento delle aliquote di cui al comma 2 dell'arti-

colo 1 derivino maggiori entrate erariali, a fronte delle quali tuttavia potrebbero derivare delle minori entrate conseguenti alla abbreviazione, da 3 a 2 anni, dei termini di prescrizione per il recupero delle tasse e delle relative penalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 2. Il Governo dovrebbe fornire chiarimenti su questo punto, così come sui maggiori oneri derivanti dalla automatizzazione dei servizi delle conservatorie dei registri del PRA, di cui al comma 1, dell'articolo aggiuntivo 6. 01, presentato dal relatore.

Il sottosegretario di Stato per le finanze Domenico SUSI fa presente che già presso la Commissione di merito aveva espresso forti riserve sulla riduzione da tre a due anni dei termini di prescrizione: oltre infatti ai profili ordinamentali, si potrebbe determinare una perdita di gettito. Su richiesta del deputato Andrea GEREMICCA che richiede stime più precise sulla quantificazione delle eventuali minori entrate, fa presente che si verificano ogni anno circa 40 milioni di pagamenti che richiedono un precontrollo da parte dell'ACI. Tali controlli, e quindi la possibilità di esigere i pagamenti dovuti, potrebbero essere pregiudicati dall'accorciamento dei termini. Allo stato tuttavia è difficilmente quantificabile la perdita di gettito che potrebbe derivarne. Per quanto riguarda il costo dell'automatizzazione del PRA esso è molto contenuto in quanto il procedimento di meccanizzazione è stato già avviato ed è in fase avanzata: per quanto riguarda le residue spese, esse trovano certamente copertura nelle maggiori entrate valutate in 3,5 miliardi annui. Concludendo chiede che sia soppressa la lettera f) dell'articolo 2 ai fini di ripristinare la normativa vigente che prevede appunto un termine di tre anni per la prescrizione.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Mario D'ACQUISTO, del relatore Gianfranco ORSINI, del deputato Andrea GEREMICCA che annuncia l'astensione del gruppo comunista, la Commissione

approva la seguente proposta di parere del relatore:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo della Commissione e sugli emendamenti 2. 1, 6. 1 e 6. 01 del relatore a condizione che:

all'articolo 2, sia soppressa la lettera f);

l'articolo 5 sia così sostituito: « All'onere derivante, per l'anno 1990, dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 ».

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852).

PATRIA ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062).

ZANELLA ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (3053-bis).

CORSI ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452).

DI DONATO: Nuove norme in materia di lotterie (2484).

MASTRANTUONO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996).

FIANDROTTI: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI illustra il provvedimento che detta una nuova disciplina del sistema delle lotterie, prevedendo un numero massimo di 12 lotterie per ciascun anno e rinviando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle

manifestazioni da collegare alle medesime. Tali disposizioni dovrebbero comportare complessivamente maggiori entrate per lo Stato tenuto conto che all'articolo 3 si prevede una ripartizione degli utili in una misura pari a 2/3 in favore dello Stato, ed a 1/3 in favore dei comuni con l'obbligo di utilizzo per finalità educative, culturali, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive. Ricorda che per quanto riguarda la disciplina, ora scaduta, sulle lotterie di Viareggio e di Venezia, si prevedeva una ripartizione degli utili meno favorevole nei confronti dell'erario. Concludendo, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Bruno SOLAROLI concorda con il relatore.

Il sottosegretario di Stato per le finanze, Domenico SUSI concorda con il relatore.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Testo unificato delle proposte di legge:

Riapertura dei termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (159-1265-1528-1585-2454-2618).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Sergio COLONI, sottolineando l'alto valore morale della proposta di legge in esame, rileva come allo stato manchi una quantificazione degli effetti finanziari e che pertanto non sia possibile procedere all'espressione del parere senza avere a disposizione delle informazioni più specifiche. Propone pertanto di richiedere al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO osserva che la quantificazione degli effetti finanziari è estrema-

mente difficile. Sarà sua cura comunque fare presente la richiesta della Commissione.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Bruno SOLAROLI e Andrea GEREMICCA che convengono sull'opportunità di richiedere la relazione tecnica e chiedono che sia fissato un termine per la sua presentazione per evitare che eventuali ritardi finiscano con l'affossare surrettiziamente il provvedimento, del relatore Sergio COLONI che propone di chiedere al Governo di presentare la relazione tecnica in un termine di 15 giorni, il Presidente Mario D'ACQUISTO dichiara di concordare con la richiesta del relatore assicurando, anche in relazione alle dichiarazioni rese dal Ministro dei rapporti del Parlamento durante la seduta del 24 gennaio, che in ogni caso il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno entro 30 giorni.

La Commissione delibera infine di rinviare l'espressione del parere e di richiedere al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468.

Proposte di legge:

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (399-458-478-1716-1748-B).

(Parere alla XI Commissione).

Il relatore Sergio COLONI riferisce sul provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, rilevando come le modifiche introdotte al Senato, riguardanti in particolare gli articoli 1, 2 e 9, non sembrano configurare maggiori oneri senza copertura a carico delle gestioni interessate. Ricorda in ogni caso la norma di garanzia, a carattere generale, contenuta nell'articolo 7 della legge 544 del 1988, che impone la copertura degli oneri delle casse di previdenza per liberi professionisti mediante aumento della contribuzione ed esclude che tali oneri

possano in ogni caso gravare sul bilancio statale. Propone pertanto — e così resta stabilito — di esprimere parere favorevole.

Testo unificato delle proposte di legge:

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403-460-1429-1901-2518).

(Parere alla XI Commissione).

Il relatore Sergio COLONI ricorda che la Commissione, dopo un primo esame del provvedimento, deliberò l'11 maggio 1989 di acquisire dal Governo la relazione tecnica che è effettivamente pervenuta il 13 dicembre scorso. Il Ministero del tesoro ha giudicato la valutazione operata dal Ministero del lavoro compatibile con l'andamento finanziario della gestione della Cassa di previdenza dei geometri.

Il provvedimento, modificando le precedenti leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, introduce una serie di miglioramenti nei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa. Anche se il Servizio del bilancio ha sottolineato alcuni passaggi contraddittori della relazione tecnica, costituisce comunque una garanzia la disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 che stabilisce l'obbligo della Cassa di adeguare la misura dei contributi per fare fronte ad eventuali maggiori uscite. Ritiene pertanto che si possa esprimere parere favorevole a condizione che sia richiamata nel testo la citata disposizione di cui all'articolo 13 della legge 773.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole condizionato nei termini formulati dal relatore.

Il deputato Andrea GEREMICCA nell'esprimere il compiacimento del gruppo comunista per il fatto che quantomeno alcune relazioni tecniche siano pervenute al Parlamento e consentano di sbloccare i relativi provvedimenti, ricorda ancora una volta di aver a più riprese sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno del testo

unificato riguardante il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e insiste perché ciò avvenga nonostante il ritardo del Governo nel trasmettere la relazione tecnica a suo tempo richiesta.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO dà atto al deputato Geremicca di aver più volte accondisceso a rinviare la questione. Nel ricordare che la relazione tecnica sul provvedimento testè richiamato è stata richiesta nel maggio 1989, fa altresì presente che, dopo l'audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento il quale si era impegnato a sbloccare le relazioni tecniche, si era convenuto di far nuovamente decorrere 30 giorni. Tale termine sta ormai per esaurirsi: assicura pertanto che una volta trascorso provvederà ad inserire all'ordine del giorno il progetto di legge sul trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi.

Proposta di legge:

CECI ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (757-B).

(Parere alla XII Commissione)

Il relatore Sergio COLONI ricorda come nel corso di precedenti sedute sia nuovamente emersa la questione della quantificazione dei maggiori oneri determinati dal provvedimento. Ritiene che anche alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti debba essere confermata l'impostazione originariamente accettata da questa Commissione e poi condivisa — nonostante le diverse conclusioni della relazione tecnica del ministero della sanità mai peraltro verificata dal ministero del tesoro — dalla Commissione bilancio del Senato, in base alla quale la nuova legge procede alla riorganizzazione di strutture e servizi già esistenti e pertanto i relativi oneri sono già ricompresi nelle spese relative al funzionamento del servizio sanitario nazionale. Il provvedimento si limita a finanziare eventuali interventi di ammodernamento delle strutture entro i limiti dell'autorizzazione di spesa da esso

recata. Pertanto, poiché in ogni caso appare necessario aggiornare al 1990 la copertura finanziaria, sarà opportuno formulare diversamente l'articolo 23 affinché risulti più chiaro che lo stanziamento previsto rappresenta un tetto di spesa non superabile.

Il deputato Bruno SOLAROLI dichiara di condividere il ragionamento e la conseguente proposta del relatore. La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole a condizione che il comma 2 dell'articolo 23 sia sostituito dai seguenti:

« 2. All'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attività trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La seduta termina alle 10.15.

Comitato pareri.

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Maurizio NOCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:
BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).
(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore Gianfranco ORSINI fa presente che la Commissione di merito sta

procedendo al riesame del provvedimento. Propone pertanto di rinviare l'espressione del parere in attesa che sia perfezionato l'iter.

Il Comitato rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disegno di legge:

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO fa presente che non sussistono oneri anche con riferimento a quanto previsto dalle seguenti disposizioni dell'articolo 1:

lettera *a*), che prevede che il personale degli uffici principali e locali confluiscono in ruoli unici con il mantenimento delle qualifiche professionali e delle anzianità acquisite;

lettere *f*), *g*) ed *h*) che prevedono una complessiva riorganizzazione della rete postale per la quale potrebbero risultare di fatto inadeguate – nonostante il vincolo previsto dalla lettera *h*) – le attuali dotazioni finanziarie e di personale;

lettera *e*) nn. 1 e 2 con cui si stabilisce l'omogeneizzazione dei trattamenti economici differenziati e l'introduzione di norme di salvaguardia (delle quali dovrebbe essere chiarito il contenuto) in favore dei sostituti portalettere.

Il Comitato delibera quindi di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (4274).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ribadisce che non si possa esprimere parere favorevole, in linea con quanto contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dell'11 gennaio, se non rinviando la decorrenza del provvedimento al 1991 e ridimensionando conseguentemente l'onere.

Il Presidente Maurizio NOCI ribadisce la sua contrarietà alla proposta del rappresentante del tesoro, ricordando come egli abbia anche da ultimo sottolineato la necessità di definire criteri chiari ed oggettivi con cui individuare i provvedi-

menti che debbano eventualmente essere « bloccati » ai fini del contenimento della spesa entro i limiti indicati per il fabbisogno per il 1990. In assenza di tali criteri, non ritiene che la Commissione bilancio possa rinviare *sine die* o esprimere parere contrario su provvedimenti la cui quantificazione e copertura siano ritenute corrette. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del Presidente.

La seduta termina alle 10,35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,20. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Paolo Cirino Pomicino e il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO avverte di aver appreso solo stamane dell'annullamento della seduta prevista per le 8,30. Richiede pertanto alla presidenza di attivarsi perché in futuro i deputati siano avvisati per tempo e perché il ministro Formica, fermi comunque restando i suoi meriti specifici circa l'accelerazione impressa alla riforma del sistema di riscossione, fissi una data in cui svolgere la prevista audizione.

Il presidente Franco PIRO si associa al giusto rilievo mosso dal collega Bellocchio, facendo peraltro presente che il ministro Formica ha comunicato la sua in-

disponibilità con un telegramma solo nella tarda serata di ieri. Nel ricordare che l'ufficio di presidenza aveva ieri convenuto sull'opportunità di un'ulteriore audizione del ministro delle finanze in tema di coefficienti presuntivi, non può non prendere atto che giorno dopo giorno i commissari sono costretti ad apprendere tramite canali non parlamentari di nuove linee fiscali del Governo, annunciate dal ministro del bilancio al quale non risulta, almeno al Parlamento, essere stata conferita una delega speciale su questa materia.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO osservato che si potrebbe allora chiamare il ministro del bilancio ad una audizione su questo tema, così come sulle nomine bancarie, il deputato Pietro SERRENTINO deve convenire che da qualche tempo taluni ministri sembrano travalicare la loro competenza; il ministro del bilancio, in particolare, si esprime pubblicamente, in sedi peraltro non pertinenti, su problemi fiscali, determinando l'insorgere di polemiche, laddove suo compito sarebbe semmai di sollecitare i colleghi a

capo di dicasteri economici ad equilibrare la loro azione. Ciò produce una situazione di incertezza nei settori più disparati, proprio mentre la chiarezza della linea governativa appare più che mai necessaria in omaggio ad un principio di lealtà verso la maggioranza parlamentare e anche verso l'opposizione.

Avendo il deputato Giacomo ROSINI richiesto che la Commissione sospenda per il momento decisioni circa possibili audizioni, oltre a quelle già deliberate, il deputato Vincenzo VISCO ritiene che gran parte di questo dibattito sui lavori della Commissione, originato da una sconvocazione improvvisa che certo sarebbe bene non si verificasse, così come i ritardi con cui taluni rappresentanti del Governo si presentano talvolta in Commissione, si sia poi sviluppato a seguito di quella che giudica una *boutade* del collega Bellocchio. A prescindere da quelle che forse sono le sue aspirazioni, il ministro Cirino Pomicino non è infatti istituzionalmente competente in materia di tributi né di banche. Più avanti potrà invece rivelarsi utile una audizione collegiale dei ministri economici.

Dopo che il sottosegretario Maurizio SACCONI ha dichiarato il suo consenso con l'intervento del collega Visco, il presidente Franco PIRO osserva che questo dibattito ha comunque avuto il merito di evidenziare il punto di vista dei parlamentari, i quali avranno comunque occasione di riflettere e dibattere sul quadro di previsione dell'entrata che il Governo dovrà presentare nel corso del prossimo esame del decreto-legge n. 414. Avverte inoltre la Commissione che la seduta delle Commissioni riunite V e VI sul disegno di conversione del decreto-legge n. 415 avrà luogo alle ore 19 anziché alle ore 11 di martedì 20 febbraio; nella seduta in sede legislativa di giovedì 22 febbraio proseguirà inoltre la discussione del provvedimento in materia di lotterie.

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Franco PIRO, relatore, sottolinea l'opportunità di apportare al testo approvato al Senato alcune modifiche ispirate all'obiettivo di ampliare il mercato e favorire la concentrazione degli scambi e di superare i ritardi della normativa italiana rispetto a quelle di altri paesi. All'articolo 1, in particolare, sembra opportuno disciplinare l'attività di intermediazione mobiliare separando l'oggetto di tale attività dall'esercizio della stessa; all'articolo 2, si dovrà riportare il capitale sociale minimo delle SIM a quello, suscettibile di aggiornamento, delle società per azioni, anziché stabilire un valore fisso. Va inoltre precisato il carattere polifunzionale delle SIM prevedendone la partecipazione a società di gestione di fondi comuni, il subdeposito alla Montetitolì, nonché la figura del consulente finanziario; sembra altresì opportuno razionalizzare le procedure di vigilanza chiarendo alcuni aspetti relativamente alla ripartizione di competenze tra CONSOB e Banca d'Italia. Sulla base delle esperienze maturate dalla Commissione nel corso delle missioni di studio condotte recentemente all'estero, si dovrà inoltre tradurre sotto l'aspetto normativo le regole previste nei codici di deontologia professionale in vigore in altri paesi. Quanto all'attività di gestione, andrà rafforzata la tutela dei risparmiatori attraverso la separazione del patrimonio delle SIM da quello dei rispettivi clienti, e stabilito il divieto per le SIM di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto in base alla fattispecie degli ordini fuori borsa. Sembra inoltre opportuno stabilire un'inversione dell'onere della prova in considerazione del fatto che nel rapporto con la clientela le SIM rappresentano la parte più forte. L'articolo 12 andrà corretto laddove il reato di

amministrazione infedele dovrà essere più opportunamente disciplinato nella riforma del diritto societario; si dovrà inoltre permettere alle banche di operare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Andrà altresì prevista la possibilità del risparmiatore di scegliere la gestione patrimoniale effettuata con l'instestazione fiduciaria. Sembra poi opportuno rimediare all'ingiusta esclusione, sancita al Senato, delle commissionarie dalla possibilità di costituire SIM, consentendo tale possibilità soltanto per quelle soggette al controllo della CONSOB, i cui poteri andranno rafforzati, sulla base di un orientamento che già ebbe modo di esprimere in qualità di relatore della legge n. 281 del 1985, al fine di conferirle le caratteristiche di una *authority*. Peraltro, in relazione ai nuovi poteri da assegnare alla CONSOB, sembra necessario prevedere una garanzia circa l'obbligo di rispondere positivamente o negativamente alle istanze e alle comunicazioni che vengono inoltrate. Quanto all'articolo 20, andranno precisate le procedure di liquidazione delle operazioni in valori mobiliari istituendo a tal fine una cassa di compensazione e garanzia, mentre all'articolo 21 dovrà essere introdotta la possibilità di contratti *futures* e *options* escludendo il conferimento di una delega legislativa al Governo attraverso l'attribuzione alla CONSOB di poteri di regolamentazione.

Andrà altresì prevista l'istituzione di un consiglio di borsa, già proposta in occasione dell'esame del provvedimento in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato, nonché l'organizzazione di strumenti informatici simili a quelli adottati dal *Matif* in Francia.

Nel ringraziare i colleghi per il senso di responsabilità manifestato che ha sin qui evitato che l'obiettivo di questo provvedimento si disperdesse tra legittime espressioni, rileva che compito della Commissione non è quello di ignorare gli interessi ma di finalizzarli all'ampliamento del mercato e al superamento dei ritardi che oggi impediscono una valorizzazione del risparmio ai fini del consolidamento, in primo luogo patrimoniale, delle strutture produttive da realizzarsi attraverso

nuovi investimenti e la diffusione della proprietà industriale e della democrazia dell'azionariato. Anche attraverso il provvedimento relativo alle SIM potrà infatti essere avviato un circolo virtuoso in grado di evitare che il risparmio dell'Italia sia facile preda di altri paesi.

Sulla base delle questioni emerse, presenta pertanto il seguente nuovo testo:

Titolo I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

ART. 1.

(Attività di intermediazione mobiliare).

1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:

- a) la negoziazione sia per conto proprio che per conto di terzi di valori mobiliari;
- b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
- d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
- e) consulenza in materia di valori mobiliari;
- f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter sub articolo 1 del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari

collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

ART. 1-bis.

(Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare).

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1, è riservato alle società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 14 e 15 ed è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

2. Oltre alle attività di cui all'articolo 1, le società di intermediazione mobiliare possono svolgere le attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione di valute in borsa, nonché le altre attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1.

3. Le società di intermediazione mobiliare possono altresì effettuare investimenti in valori mobiliari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Consob con particolare riferimento agli investimenti aventi ad oggetto valori mobiliari emessi dalle società stesse ovvero da enti o società collegate.

4. La disciplina della presente legge non si applica, salvo quanto previsto negli articoli 6 e 8 e nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

5. Si applica, ove compatibile, all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il regolamento previsto dall'articolo 18-ter sub articolo 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

(Albo).

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere costituite nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, avere sede legale nel territorio dello Stato ed essere iscritte in apposito albo istituito presso la Consob.

2. La Consob autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo della società indicando le attività di intermediazione per le quali la società stessa è autorizzata, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) il capitale sociale deve essere non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo predeterminato con norme di carattere generale, emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, anche in relazione alle attività esercitate, ed interamente versato;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, comma quarto, lettera c) della legge 23 marzo 1983, n. 77, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. I direttori generali, gli amministratori ed i dirigenti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società od enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire, o in società

commissionarie di borsa, di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare o di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio.

c) I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. I soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b) del comma 2. Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

4. A coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle società di intermediazione mobiliare si applicano gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni. La Consob dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia.

5. La Consob prevede con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a stabilire le modalità di presentazione della domanda, gli elementi informativi che deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La Consob comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

6. Le società iscritte all'albo non possono partecipare al capitale di altre società che non svolgano attività strumentali. Possono altresì partecipare al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento.

7. Le società iscritte all'albo non possono emettere mezzi di pagamento o svolgere attività di intermediazione nei pagamenti.

8. Le società iscritte all'albo devono comunicare alla Banca d'Italia le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie con le modalità stabilite dalla stessa Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

9. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo sono autorizzate al sub-deposito presso la Monte Titoli S.p.A. a norma e con le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289. Gli organi di vigilanza competenti predispongono con propri provvedimenti l'ammissione delle società di intermediazione mobiliare al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato ed alla stanza di compensazione titoli, lire e recapiti presso la Banca d'Italia.

ART. 2-bis.

(Consulenti finanziari).

1. Nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), le società di intermediazione mobiliare debbono avvalersi dell'opera di consulenti finanziari iscritti nell'albo di cui al successivo comma 3.

2. È consulente finanziario chi svolge professionalmente, in veste di agente ovvero di lavoratore dipendente ovvero al sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, attività dirette al collocamento di valori mobiliari di cui all'articolo 18-ter sub articolo 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. È istituito l'albo dei consulenti finanziari, tenuto presso la Consob.

4. L'attività di consulente finanziario può essere svolta esclusivamente da persone fisiche e da società in nome collettivo che siano iscritte all'albo di cui al comma 3. Ove un soggetto eserciti l'attività di consulente finanziario senza essere iscritto all'albo di cui al comma 3, si applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 200 milioni.

5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Consob determina con uno o più regolamenti:

a) le modalità per la costituzione ed il funzionamento degli organi preposti alla tenuta dell'albo;

b) i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per l'ammissione e la permanenza nell'albo, con particolare riferimento agli esami di abilitazione che la Consob dovrà bandire almeno annualmente;

c) le regole di comportamento che i consulenti finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori;

d) le sanzioni e i procedimenti disciplinari, ivi compresa nei casi più gravi la radiazione dall'albo, a carico dei consulenti finanziari che si rendono responsabili di violazioni delle regole di cui alla precedente lettera c).

ART. 3.

(Attività di negoziazione in borsa).

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo possono operare in tutte le borse valori e i mercati ristretti.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esse devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa della società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida sono abilitati di diritto.

3. La Consob bandisce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonché le modalità del loro svolgimento.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del Tesoro. Essi possono svolgere le attività consentite dalla presente legge esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti. Gli stessi divieti e le stesse incompatibilità si applicano agli amministratori, ai dirigenti nonché ai dipendenti abilitati di cui al comma 2 delle società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob determina la percentuale massima delle commissioni applicate all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

ART. 4.

(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare é esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole di comportamento da osservarsi nei rap-

porti con la clientela. Tali regole, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 6, devono ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) criteri contabili e organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

e) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

f) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

g) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di subdeposito presso la Monte Titoli Spa, ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la Gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso un'azienda o istituto di credito; il deposito delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti presso un'azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società;

h) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

i) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

l) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto, in tutto o in parte, gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce con proprie istruzioni da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare;

5. La Banca d'Italia e la Consob determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob possono:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere l'esibizione di

tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

7. In ogni caso, le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla Consob e alla Banca d'Italia, gli atti indicati nell'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le constatazioni del collegio sindacale.

8. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza, devono essere comunicate le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni pervenute, da altri dati a disposizione. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, devono essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.

9. Il termine previsto dall'articolo 18 sub articolo 1, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogato dalla Consob per altre due volte. Trascorso tale periodo senza che la Consob abbia espressamente vietato l'esecuzione dell'operazione ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il prospetto informativo si intende depositato.

ART. 5.

(Revisione e certificazione del bilancio).

1. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alla società di revisione incaricata

della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie ed informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è aggiunto il seguente periodo: « Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile ».

ART. 6.

(Principi generali e regole di comportamento).

1. Nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare:

a) devono comportarsi con correttezza e professionalità;

b) devono agire nell'esclusivo interesse del cliente;

c) devono redigere, all'atto dell'attivazione dei rapporti con i clienti, apposito contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con i clienti;

d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare;

e) devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessario per prendere consapevoli scelte di investimento;

f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria, o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse sostanziale nell'operazione, a meno che non abbiano rivelato al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione ed il cliente non abbia espressamente acconsentito all'effettuazione dell'operazione;

h) devono organizzare e controllare adeguatamente la propria attività; qualora impieghino personale devono predisporre adeguate misure per assicurare che tali soggetti siano adatti, adeguatamente formati e opportunamente controllati;

i) devono predisporre e mantenere in esercizio procedure che assicurino e facilitino il rispetto delle norme previste per l'esercizio delle attività svolte.

2. I soggetti che direttamente o indirettamente partecipano al capitale delle società di intermediazione mobiliare devono sottoscrivere protocolli di autonomia gestionale predisposti dalla società partecipata e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente delle società ovvero che possa indurre le società medesime ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui al comma 1.

ART. 7.

(Attività di gestione).

1. Nell'attività di gestione patrimoniale di cui all'art 1, comma 1, lettera c), le società di intermediazione mobiliare devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti alla società, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso o i criteri per la sua determinazione. È nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) gli acquisti di valori mobiliari emessi dalla società di intermediazione

mobiliare ovvero da enti o società alla stessa collegati individuati secondo i criteri generali stabiliti dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, nonché di quelli per i quali la società o i soggetti alla stessa collegati svolgono servizi di collocamento possono essere oggetto di mandato esclusivamente nei limiti stabiliti in via generale dalla Consob;

c) Il cliente deve poter recedere in ogni momento dal contratto e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui è titolare, nonché impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della società;

d) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso aziende o istituti di credito per i quali deve essere pattuito il divieto di compenso con i saldi di altri eventuali conti della società, ovvero con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g). Presso la società devono essere predisposti conti individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento l'individuazione dei beni di loro proprietà;

e) la società non può contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnino lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

f) la società non può emettere titoli documentati o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti;

g) devono essere inviati al domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultino, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla Consob, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento. Su richiesta del cliente, la società è tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

h) la società non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione sia resa necessaria dalla natura dell'incarico;

i) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione può essere esercitato dalla società solo su specifica procura conferita di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto;

2. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della società e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori della società. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

3. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 8.

(Negoziazione di valori mobiliari).

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire gli acquisti e le vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire gli acquisti e le vendite di cui al comma 1 fuori dai mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riferimento a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario né possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla Consob gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Consob. Il fissato bollato deve recare la dicitura « operazione eseguita fuori borsa » o

« operazione eseguita fuori mercato ristretto ».

5. Nel caso previsto dal comma 2, per i titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque in esercizio o in occasione della propria attività d'impresa e nello svolgimento della propria attività professionale per la quale non sia prescritta l'apposita iscrizione all'albo o ruolo riceve dal pubblico incarichi di vendere o acquistare valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, deve eseguire le operazioni in detti mercati, avvalendosi degli intermediari autorizzati, salvo quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4.

7. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata, che viene applicata con decreto motivato del Ministro del tesoro. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati effettuati nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare, dalle aziende ed istituti di credito, dalle società fiduciarie nonché dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati effettuati da aziende ed istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attività esclusive o princi-

pali, la compravendita, l'investimento, il possesso e la gestione di valori mobiliari.

ART. 9.

(Modalità di esecuzione degli ordini).

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela debbono essere eseguiti rispettando la priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati debbono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine.

3. La Consob, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può emanare disposizioni integrative ed attuative dei commi 1 e 2 allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

ART. 10.

(Trasferimento a mezzo stanza di compensazione).

1. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, a mezzo della stanza di compensazione, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

ART. 11.

(Sospensione cautelare e cancellazione dall'albo. Sanzioni).

1. La Consob può disporre, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, la sospensione cautelare dall'albo per un periodo non superiore a sessanta giorni qualora sussistano elementi in ordine alla esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società ovvero di gravi viola-

zioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza.

2. In caso di accertate irregolarità di gestione ovvero di accertate violazioni di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da 2 a 20 milioni di lire ovvero dispone la sospensione dall'albo per un periodo da due mesi ad un anno. Qualora le irregolarità o le violazioni abbiano carattere di particolare gravità, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'albo; tale cancellazione consegue di diritto alla sentenza dichiarativa di fallimento. Qualora le irregolarità consistano nell'inosservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 6, comma 2, la Consob e la Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni e dandone comunicazione all'altra, possono disporre anche la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni possedute dai soggetti che hanno concorso violazione.

3. Delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla Consob. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo, la Consob, sentiti gli amministratori della società, fissa un termine per la loro ricostituzione, non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale dispone la cancellazione della società dall'albo. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale ovvero alla liquidazione della società.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

ART. 12.

(Disposizioni penali).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto nell'albo ovvero autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie, società di distribuzione di valori mobiliari e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

ART. 13.

(Fondo nazionale di garanzia).

1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti della società di intermediazione mobiliare in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, sono determinate le modalità di organizzazione, di funzionamento e finanziamento del fondo, i criteri di contribuzione sulla base delle operazioni concluse e dei contratti posti in essere, nonché i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare. L'intervento del fondo è condizionato alla sentenza dichiarativa di fallimento della società. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il fondo interviene all'atto della dichiarazione d'insolvenza di borsa.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo partecipante alle società di cui alla presente legge, a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso.

ART. 14.

(Aziende ed istituti di credito).

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera a) relativamente ai valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende ed istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalità e alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute

negli articoli 6, 7, 8 e 9 e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 4. Essi inoltre devono tenere distinte tra loro e rispetto alle altre attività esercitate le attività di cui alla presente legge, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 11, ma la sospensione e cancellazione dall'albo sono sostituite dalla sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e la sospensione dal diritto di voto dei soggetti partecipanti sono disposte dalla Banca d'Italia.

ART. 15.

(Società fiduciarie).

1. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma, le società fiduciarie possono continuare a svolgere l'attività di gestione di patrimoni in nome proprio e per conto di terzi mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, nell'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7 e 8. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11.

2. Ai fini della continuazione di tale attività, le società fiduciarie devono chiedere la iscrizione nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 2 entro un anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge. La Consob provvede all'iscrizione sulla base dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 2, commi 2 e 3.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 16.

(Disposizioni per la prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al compimento del secondo anno dalla sua entrata in vigore,

possono esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esclusivamente le società iscritte all'albo di cui all'articolo 2, al cui capitale sociale partecipino agenti di cambio, inclusi gli agenti di cambio usciti di ruolo per avere raggiunto i limiti di età dopo l'entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 50 per cento fino al compimento del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 25 per cento fino al compimento del secondo anno.

2. Fino al 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, la Consob può negare l'iscrizione all'albo qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

3. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 8 si applicano dal compimento del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino al 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, le attività di cui all'articolo 1 possono continuare ad essere svolte dai soggetti ed enti che le svolgono in base alle norme vigenti alla predetta data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, subordinatamente all'adempiimento dell'obbligo previsto dal comma 3.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, i soggetti ed enti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7 e 8. Si applicano altresì le sanzioni di cui all'articolo 11.

3. I soggetti ed enti di cui al comma 1 devono trasmettere alla Consob e alla Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, una relazione riguardante le attività esercitate e la propria organizzazione, allegando copia dello statuto sociale vigente e l'elenco dei componenti gli organi aziendali.

4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 3, la prosecuzione dell'attività è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende ed istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento, società fiduciarie, società di distribuzione di valori mobiliari e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa).

1. Gli agenti di cambio in carica alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge restano autorizzati, anche se durante il periodo transitorio sono stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché delle attività a questa strumentali, ivi comprese l'attività di consulenza e le altre attività consentite agli agenti di cambio dalle vigenti disposizioni di legge. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 8.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio.

3. Dal giorno di entrata in vigore della presente legge, le società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori, per le quali non sia in corso il procedimento di revoca o sospen-

sione dell'autorizzazione di ammissione possono ottenere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 2, ed avranno diritto ad esercitare tutte le attività previste all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto all'articolo 16.

Titolo II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

ART. 19

(Modalità di negoziazione dei titoli).

1. La Consob, con uno o più regolamenti approvati dal Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può determinare, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272 ed ivi compresa la negoziazione mediante offerte pubbliche di operatori in proprio a condizione che la stessa garantisca condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati, ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilità dei corsi. A tal fine la Consob adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento della strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità.

2. Con gli stessi regolamenti la Consob può stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato unico nazionale realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, le deliberazioni di cui all'articolo 4 comma

1, della legge 1° agosto 1988, n. 340 relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato unico nazionale sono assunte dal Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 1986. Nelle stesse ipotesi, non si applicano agli agenti di cambio le limitazioni derivanti dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le attribuzioni dei competenti Consigli degli ordini professionali sono esercitate dal Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

4. Al mercato unico nazionale di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore in tema di organizzazione, funzionamento e vigilanza delle borse valori.

5. La Consob può riconoscere mercati, anche locali, per la negoziazione di titoli non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto organizzati ad iniziativa di intermediari autorizzati ai sensi della presente legge.

6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5, gli intermediari dovranno documentare alla Consob che le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati, le modalità di negoziazione e di accesso dei titoli e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché quelle del regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni e i poteri di un Comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

7. La Consob determina le informazioni concernenti i mercati riconosciuti ai sensi del precedente comma 5 che devono essere rese note al pubblico prima dell'inizio delle negoziazioni e le modalità della loro pubblicazione.

8. Ai mercati di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, lettere f) e g) della legge 7 giugno 1974, n. 216, e

successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

9. La Consob può stipulare con le corrispondenti autorità di controllo dei mercati mobiliari esteri accordi per il riconoscimento dei rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine dell'estensione della loro operatività sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. A tale scopo la Consob dovrà accertare che le informazioni sui titoli e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento siano comparabili con la normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela agli investitori. Le società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti con i mercati telematici esteri riconosciuti operanti sul territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente comma sono equiparati alle borse valori e ai mercati ristretti, nonché agli altri mercati riconosciuti di cui al comma 5.

10. Le offerte di acquisto e di vendita di valori mobiliari effettuate dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 21 e su mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del precedente comma 9 non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli emessi o garantiti dallo Stato.

ART. 20.

*(Liquidazione delle operazioni
valori mobiliari).*

1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanza di compensazione.

2. Le società di intermediazione mobiliare assumono la qualifica di depositari della Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo e di luogo per la liquidazione delle operazioni, nonché gli adempimenti complementari a tali liquidazione, con eventuali prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La Consob può richiedere alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla regolarità di esecuzione dei contratti conclusi.

4. La Consob e la Banca d'Italia possono altresì emanare disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso di essa di margini a garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

ART. 21.

(Negoziazioni di contratti a termine).

1. Sono autorizzate, nell'ambito delle borse valori, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma 2, le negoziazioni di contratti a termine su stru-

menti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

2. La Consob, con uno o più regolamenti da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è delegata ad emanare disposizioni relative all'organizzazione ed alle modalità di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, tenuta presente la struttura dei mercati *futures* ed *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari.

Detti regolamenti dovranno altresì contenere:

a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1;

b) la previsione che operatori specializzati, anche persone fisiche, autorizzati dalla Consob ed iscritti in apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilità e continuità dei prezzi. A tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le modalità e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori;

c) la fissazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare al mercato di cui al comma 1;

d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1, ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;

e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato unico nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;

f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1, av-

venga esclusivamente per i tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 20, comma 4, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa Cassa di margini nella misura e con le modalità stabilite anche periodicamente dalla Consob.

3. La data di inizio delle contrattazioni sarà fissata dai regolamenti di cui al comma 2.

4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

ART. 22.
(Consiglio di Borsa).

1. È istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni Borsa valori, un Consiglio di Borsa cui e, trasferita la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle Camere di commercio, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio, alle Commissioni per il listino ed alle Deputazioni di Borsa. a facoltà di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è esercitata dalla Consob nei confronti del Consiglio di Borsa.

2. Il Consiglio di Borsa è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del Tesoro ed è composto da un membro designato dalla Consob, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal Consorzio camerale per il coordinamento delle Borse Valori e da quattro membri in rappresentanza delle società di intermediazione mobiliare, da un membro in rappresentanza delle aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge e da un membro in rappresentanza della società emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti.

3. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice presi-

dente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessità operative e di coordinamento delle singole sedi, nonché dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. I membri designati dalla Consob e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di Presidente e Vice presidente.

4. Il Consiglio di Borsa adotta altresì le disposizioni necessarie per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la dotazione del personale necessario. I relativi oneri sono a carico delle categorie di intermediari in esso rappresentate.

5. Il Ministro del Tesoro, su proposta della Consob, è delegato ad emanare con proprio decreto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni intese a disciplinare:

a) le forme tecniche e le modalità di pubblicazione dei bilanci;

b) la data di inizio dell'operatività del Consiglio di Borsa;

6. A far data dall'inizio dell'operatività del Consiglio di Borsa i Comitati direttivi degli agenti di cambio, le Commissioni per il listino e le Deputazioni di Borsa sono soppressi.

ART. 23.
(Offerta e commercializzazione di servizi o prodotti informatici o telematici).

1. L'offerta o la commercializzazione di servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari quotati o negoziati nei mercati ristretti e negli altri mercati riconosciuti ai sensi della presente legge sono soggette ad autorizzazione da parte della Consob. La Consob può negare o revocare l'autorizzazione qualora ritenga che, in relazione alle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati ovvero alla natura ed ai

fini del servizio offerto o commercializzato, sussiste il rischio che i dati stessi non siano veritieri ovvero sia tale da indurre in errore i destinatari.

2. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, offre o commercializza i servizi di cui al comma 1 è punito a norma dell'articolo 12.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa, ad eccezione delle norme di cui agli articoli 2, comma 5; 3, comma 3; 4, commi 2, 4 e 5; 13, comma 2; 17, comma 3; 18, comma 2, la cui efficacia decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 12,30.

Testo unificato delle proposte di legge:

PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).

(Parere della II Commissione).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).

(Parere della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).

(Parere della I Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei progetti di legge.

Il relatore Giacomo ROSINI propone che, al fine di favorire un opportuno confronto con i colleghi della Commissione giustizia, sia in questa seduta accantonato l'articolo 5.

La Commissione, accantonato l'articolo 5, approva l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

All'articolo 7 risulta presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Le società e gli enti i cui titoli siano quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto devono informare il pubblico quanto prima dei fatti nuovi importanti che si sono verificati nella sua sfera di attività e che non sono di dominio pubblico, ma che possono, data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale o finanziaria o sull'andamento generale degli affari della società, provocare un'importante variazione nel corso dei suoi titoli o incidere in modo significativo sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni.

2. Devono inoltre essere comunicate al pubblico le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate in borsa o ammesse alla negoziazione nel mercato ristretto, nonché i titoli rappresentativi di diritti di sottoscrizione rivenienti da tali azioni, effettuate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da o per ordine:

- a) della stessa società emittente;
- b) di società che controllano direttamente o indirettamente la società emittente;
- c) di società controllate direttamente o indirettamente dalla società emittente o da società che la controllano.

3. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione della notizia possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

7. 1.

Visco.

Il relatore Giacomo ROSINI è favorevole ai commi 2 e 3 dell'emendamento Visco 7.1, che intende sostituirli del comma 2 dell'articolo 7 del testo in esame, e invita i presentatori a ritirare il comma 1 dell'emendamento.

Il deputato Vincenzo VISCO accoglie la proposta del relatore segnalando la necessità di coordinare, qui come ovunque nel testo, la formulazione riguardante i valori quotati nei mercati regolamentati secondo quanto deliberato con riferimento all'articolo 1.

La Commissione approva l'emendamento Visco 7.1, limitatamente ai suoi commi 2 e 3, sostituiti del comma 2 dell'articolo 7, e l'articolo 7 nel testo così modificato.

All'articolo 8 risultano riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, all'articolo 1, al terzo comma, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati, uno ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, le modalità di attuazione del meccanismo di nomina annuale dei componenti, di cui al precedente periodo. Essi durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati ».

8. 01.

Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Nell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 25, convertito, con modificazioni, della legge 7 giugno 1974, n. 216, all'undicesimo comma le parole « del Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « dei Ministri del tesoro e delle finanze ».

8. 02.

Bellocchio, Romani, Di Pietro,
Umidi Sala.

La Commissione approva l'articolo 8.

Il relatore Giacomo ROSINI avverte la Commissione della contrarietà manifestata dal sottosegretario Sacconi sul suo articolo aggiuntivo 8.01, e invita i presen-

tatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Bellocchio 8.02, che riguarda una tematica assai vasta, sulla quale la Commissione è impegnata con numerose iniziative.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO propone che al capoverso dell'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore siano aggiunti in fine i seguenti periodi:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i ripetitivi regolamenti parlamentari ».

Accoglie inoltre l'invito del relatore a ritirare in questa sede il suo articolo aggiuntivo 8.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore, così come integrato dalla proposta del deputato Bellocchio.

All'articolo 9 risulta presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, al capoverso, sopprimere le parole da: né essere fino alla fine.

9. 1.

Visco.

Favorevole il relatore Giacomo ROSINI, la Commissione approva emendamento Visco 9.1 e l'articolo 9 nel testo unificato.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,55. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. —

Intervengono il ministro dell'industria, commercio e artigianato Adolfo Battaglia ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno e proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il presidente Franco PIRO avverte che sulla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta del 18 gennaio sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 27, al comma 1, sostituire le parole: o per interposta persona con le seguenti: o appartenenti al medesimo gruppo azionario per interposizione di persona fisica o giuridica.

27. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, al comma 1, dopo la parola: il controllo aggiungere le seguenti: di diritto o di fatto.

27. 4.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto o di blocco, nel qual caso

ciascuno di essi è considerato controllante, possiedono:

a) più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non esista un altro socio o un sindacato formato da altri soci con un maggior numero di azioni ordinarie o di queste;

b) più di metà del numero complessivo delle azioni, se il capitale dell'ente creditizio è costituito anche da azioni privilegiate.

2-bis. Costituisce sindacato di voto qualunque accordo fra soci che regola l'esercizio del diritto di voto. Costituisce sindacato di blocco qualunque accordo fra soci che pone vincoli alla alienazione delle azioni. I predetti accordi devono essere contestualmente comunicati alla Banca d'Italia.

27. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: Ai fini del presente e del successivo articolo 27-bis con le seguenti: Ai fini della presente legge.

27. 1.

Relatore.

All'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: si considera esistente con le parole: sussiste in ogni caso.

Conseguentemente sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche e sostituire le parole: non sussiste con le parole: non vi sia.

27. 12.

Visco.

All'articolo 27, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: costituisce sinda-

cato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio di voto.

27. 2.

Relatore.

All'articolo 27, al comma 6, dopo le parole: o enti finanziari aggiungere le seguenti: o assicurativi.

27. 6.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, al comma 6, dopo le parole: siano controllati aggiungere le seguenti: o appartengono al medesimo gruppo azionario.

27. 7.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, al comma 7, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle possedute da enti pubblici economici.

27. 8.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: autorizzate con la parola: vietate sopprimere le parole: anche se eccedono il limite di cui al comma 6 e sostituire le parole: non dispone con le parole: non rilascia l'autorizzazione.

27. 13.

Visco.

All'articolo 27, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6, autorizzate ai sensi del comma 7.

27. 9.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27 sopprimere il comma 8.
27.14.

Visco.

All'articolo 27, al comma 8, sostituire le parole: enti o imprese con le seguenti: soggetti.

27. 10.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27, comma 8, dopo le parole: imprese di Stati che aggiungere le seguenti: non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o; al termine sopprimere le parole: per ragioni essenziali di economia nazionale.

27. 15.

Relatore.

All'articolo 27, aggiungere alla fine il seguente comma:

9. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano soggetti di Stati che non applicano norme volte ed atte a tutelare l'autonomia degli enti creditizi rispetto ai soggetti ad essi legati da rapporti di partecipazioni con effetti almeno equivalenti a quelli stabiliti dal presente Stato, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, deve, entro un mese dalla comunicazione, vietare l'operazione.

27. 11.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

Sopprimere l'articolo 27-bis.
27-bis. 3.

Visco.

All'articolo 27-bis, al comma 1, sostituire le parole: per interposta persona con le seguenti: per interposizione di persona fisica e giuridica.

27-bis. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 27-bis sopprimere i commi 2, 3, 4, e 5.

27-bis. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28 sopprimere il comma 2.
28. 5.

Visco.

All'articolo 28, al comma 2, dopo le parole: può essere sempre aggiungere la seguente: motivatamente.

28. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28, comma 3, aggiungere il seguente periodo: I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

28. 9.

Relatore.

All'articolo 28, al comma 4, dopo le parole: Il CICR aggiungere le seguenti: con propria delibera stabilisce le fattispecie di controllo ai sensi della presente legge e.

28. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28, comma 4, dopo la parola: requisiti aggiungere le parole: di onorabilità.

28. 6.

Visco.

All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole da: nonché alla fine.

28. 7.

Visco.

All'articolo 28, al comma 4, sostituire le parole: nonché dei rapporti con le seguenti: nonché ai rapporti.

28. 10.

Relatore.

All'articolo 28, al comma 4, dopo le parole: ed altri soggetti aggiungere le seguenti: con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il CICR inoltre stabilirà, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia), penalmente sanzionata, in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Le deliberazioni del CICR sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

28. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28 inserire il seguente comma 4-bis:

4-bis. La Banca d'Italia concede o meno l'autorizzazione con provvedimento motivato nei confronti del quale è ammesso ricorso presso gli organi della giustizia amministrativa.

28. 8.

Visco.

All'articolo 28, sopprimere il comma 5.

28. 4.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28-bis, al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: viene.

28-bis. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28-bis, al comma 2, sostituire le parole: sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano con le parole: dall'acquisto.

28-bis. 4.

Visco.

All'articolo 28-bis, al comma 2, sostituire le parole da: di comunicazione a: autorizzazioni con le seguenti parole: indicata nell'articolo 27, comma 7, secondo periodo, salvo che la Banca d'Italia non abbia concesso l'autorizzazione.

28-bis. 5.

Visco.

All'articolo 28-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: ciò non sia avvenuto con le parole: l'alienazione non sia avvenuta.

Aggiungere in fine le parole: ove ciò non sia possibile il Tribunale ordina l'annullamento delle azioni o quote.

28-bis. 6.

Visco.

All'articolo 28-bis aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le pene stabilite al precedente comma 3 sono raddoppiate in caso di falsità o incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 27.

28-bis. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'articolo 28-bis, al comma 3, sostituire le parole: In caso di omissione delle domande di autorizzazione o delle comunicazioni di cui agli articoli 27 e 27-bis con le seguenti: Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27.

28-bis. 7.

Relatore.

All'articolo 28-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , aumentata in ogni caso del valore delle azioni o quote indebitamente acquisite, sottoscritte o possedute.

28-bis. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

Il relatore Mario USELLINI illustra la seguente nuova proposta di parere, che intende recepire alcune delle modifiche suggerite dai colleghi in questo periodo:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che gli articoli 27 e 28 siano sostituiti dai seguenti:

« ART. 27.
(Partecipazioni
al capitale di enti creditizi).

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detenga partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio di voto.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una parteci-

pazione non superiore al 5 per cento ma superiore all'1 per cento del capitale nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il 5 per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al 2 per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne siano controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

7. Le partecipazioni superiori all'1 per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al 5 per cento si conside-

rano autorizzate, anche se eccedono il limite di cui al comma 6, se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di 180 giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6, autorizzate ai sensi del presente comma.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quella del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, entro un mese dalla comunicazione, vietare l'autorizzazione.

ART. 28.

(Autorizzazioni e comunicazioni).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il CICR determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 28-bis.

(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali).

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia richiesta né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta an-

che dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote che eccedono i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 27 devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27 il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo gli amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni »;

e con la seguente osservazione: « al fine di trattare con gli stessi criteri le imprese soggette alla disciplina della presente legge è necessario prevedere il seguente articolo aggiuntivo:

“Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono anche ai fini della applicazione della legge sull'editoria” ».

Il Relatore.

Intende comunque esprimere una valutazione sugli emendamenti presentati allo schema di parere favorevole precedentemente formulato. Quanto all'emendamento Bellocchio 27.3, ribadisce di rite-

nere più vasto il concetto di interposta persona.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO precisato che la formulazione del suo emendamento ricalca quella dell'articolo 9 della seconda direttiva comunitaria, il relatore Mario USELLINI fa presente che il lessico delle direttive rispecchia la traduzione di una metodologia di origine anglosassone, tradizionalmente più analitica.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO ha ritirato il suo emendamento 27.3, il relatore Mario USELLINI, con riferimento all'emendamento Bellocchio 27.4, rinvia alla definizione di « controllo » di cui al comma 2 dell'articolo 27.

Quanto all'emendamento Bellocchio 27.5, esso definisce il controllo in relazione a quote di possesso di azioni ordinarie o di azioni privilegiate; il possesso di azioni privilegiate esclude tuttavia il controllo di gestione ma consente di modificare le regole, mentre ai fini del controllo rileva unicamente la parte che si esprime nelle assemblee ordinarie, e in questo senso la lettera *b*) del comma 2 dell'emendamento 27.5 non produrrebbe effetti; l'intero emendamento finisce col determinare un duplice controllo contestuale, con la conseguenza dell'impossibilità di individuare la responsabilità, fermo restando che un nuovo controllo potrà essere determinato solo una volta avvenuto lo spostamento delle azioni privilegiate.

Recepito nella nuova proposta l'emendamento 27.1, quanto all'emendamento Visco 27.12 ritiene già tassativa la formulazione del comma 2 dell'articolo 27, che individua nuove fattispecie di controllo.

Avendo il deputato Vincenzo VISCO lamentato l'ambiguità della formulazione richiamata dal relatore, il relatore Mario USELLINI esclude che questa disciplina del controllo possa essere estesa, al di là della legge *antitrust*, a tutto l'ordina-

mento, su cui avrebbe ricadute non verificabili; la società controllata viene infatti consolidata al 100 per cento nella società controllante, e nel comma 2 dell'articolo 27 della sua proposta si ipotizza un controllo al 25 e anche al 10 per cento. Recepito nella nuova proposta il suo emendamento 27.2, che raccoglie l'esigenza di definire il sindacato di voto, in presenza di una dottrina univoca ma di una legislazione che ha dato una doppia qualificazione, dichiara la sua contrarietà all'emendamento Bellocchio 27.6, che pone il relevantissimo problema politico dell'estensione della normativa al settore assicurativo. Nel rinviare alle argomentazioni svolte sull'emendamento 27.3 anche per quanto riguarda l'emendamento Bellocchio 27.7, con riferimento agli emendamenti Bellocchio 27.8 e Visco 27.13 osserva che l'esclusione degli enti pubblici economici impedirebbe alle banche di interesse nazionale di fruire della norma transitoria. Recepito l'emendamento Bellocchio 27.9, si dichiara contrario all'emendamento Visco 27.14, soppressivo del comma 8, che ritiene invece positivo e che ha ritenuto di integrare, a tutela dell'ordinamento rispetto all'estero. In ordine all'emendamento Bellocchio 27.10, andrebbe semmai precisato che si tratta di soggetti « residenti » in stati esteri, e comunque la dizione « enti o imprese » equivale, per quanto lo riguarda, a « soggetti ».

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO ritirato, alla luce di questa precisazione del relatore, l'emendamento 27.10, il relatore Mario USELLINI, recepiti nella nuova proposta di parere gli emendamenti 27.15 del relatore e Bellocchio 27.11, rispondendo ad un'osservazione del ministro Adolfo BATTAGLIA riferita allo stesso emendamento 27.11 ritiene che debba essere lasciato all'apprezzamento amministrativo il divieto di autorizzazione, alla cui tassatività si dichiara contrario.

Eliminato nella nuova proposta l'articolo 27-bis, sulla cui materia è annunciata un'iniziativa legislativa specifica, e

recepito l'emendamento Bellocchio 28.1, si dichiara contrario all'emendamento Visco 28.5, su cui il deputato Vincenzo VISCO invece insiste, giudicando contraria ai principi dello Stato di diritto e ispirata ad un dirigismo impressionante la norma di cui all'articolo 28, comma 2.

Il relatore Mario USELLINI precisa che questa norma, già presente nel testo approvato dal Senato, concreta un potere ordinario della Banca d'Italia e va letta anche con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Recepito l'emendamento 28.9, e avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO ritirato il suo emendamento 28.2, il relatore Mario USELLINI segnala il rischio di un'interpretazione riduttiva della norma di cui all'emendamento Visco 28.6, di cui sollecita pertanto il ritiro.

Insistendo il deputato Vincenzo VISCO sul suo emendamento, ritenendo altrimenti inaccettabile un intervento discrezionale, il relatore Mario USELLINI si dichiara contrario all'emendamento Visco 28.7, soppressivo di un periodo che sostanzia invece un meccanismo strumentale alla massima trasparenza. Recepito l'emendamento 28.10, si dichiara contrario all'emendamento Bellocchio 28.3, che rischia di apparire limitativo e che costringerebbe qualunque azionista a sottoscrivere il protocollo di autonomia. Quanto all'emendamento Visco 28.8, si intende che il ricorso alla giustizia amministrativa è ammesso. Quanto all'emendamento Visco 28-bis. 4, ricorda che la dizione del comma 2 dell'articolo 28-bis è già presente nell'ordinamento; propone comunque, consapevole della necessità di riferire la temporalità all'evidenza in bilancio, che allo stesso comma 2, dopo le parole: « dal quale risultano » siano aggiunte le seguenti: « o dal termine entro il quale avrebbe dovuto essere approvato il bilancio; ».

Il deputato Vincenzo VISCO accoglie la proposta del relatore e ritira il suo emendamento 28-bis. 4.

Il relatore Mario USELLINI fa presente che la dizione che l'emendamento Visco 28-bis. 6 tende a sostituire è già presente nel codice civile e che gli emendamenti Bellocchio 28-bis. 3 e 28-bis. 7 del relatore sono recepiti nella nuova proposta di parere. Quanto infine all'emendamento Bellocchio 28-bis. 2, appare troppo oneroso, considerando che andrebbe a carico dell'amministratore e non della società: il massimo di dissuasione si ottiene a suo avviso già con la sanzione penale.

Il ministro Adolfo BATTAGLIA, a nome del Governo, invita fermamente la Commissione, e in particolare i gruppi di maggioranza, a respingere la proposta di parere presentata dal relatore per quattro ragioni, la prima delle quali è stata esposta dal ministro del tesoro in occasione dell'audizione svolta in Commissione il 14 dicembre scorso e ribadita nell'ambito di recenti riunioni di maggioranza. In sostanza, con la proposta di parere presentata dal relatore si creerebbe un apparato impressionante di limiti e vincoli che determinerebbe evidenti difficoltà non soltanto al sistema bancario italiano, che già soffre di notevoli ritardi rispetto a quelli di altri paesi, ma al sistema produttivo nel suo complesso, peraltro in aperto contrasto con le disposizioni recate agli articoli 5 e 26 del disegno di legge. La seconda ragione che impone di respingere la proposta di parere del relatore riguarda il fatto che essa concerne anche il settore dell'editoria, peraltro in termini contrastanti con quanto sta emergendo nel corso dell'esame al Senato del provvedimento riguardante specificamente tale materia. La terza ragione è di ordine tecnico e attiene alla profonda modifica che viene suggerita dell'articolo 2359 del codice civile che non sembra opportuna almeno nei termini proposti, oltre tutto con una certa superficialità, tanto più che essi risultano contrastare con il regolamento adottato in sede comunitaria e già in vigore anche nel nostro paese che definisce il concetto di controllo in base a criteri del tutto differenti; pertanto, si determi-

nerebbe una situazione paradossale per cui sarebbero applicati due regimi diversi, con conseguenti effetti paralizzanti per il sistema produttivo e finanziario italiano che risulterebbe gravemente penalizzato rispetto a quello degli altri paesi. L'ultima ragione è di ordine politico; a questo proposito, nel ribadire la ferma intenzione del Governo ad adottare una disciplina in materia di *antitrust*, ricorda che in sede di esame del provvedimento al Senato è stato svolto un difficile lavoro che ne ha permesso l'approvazione all'unanimità. Pertanto, l'approvazione di modifiche così rilevanti creerebbe le condizioni per bloccare definitivamente il disegno di legge, impedendo l'adozione di una normativa in materia; se vi sono gruppi che nel nostro paese sono interessati affinché ciò accada, il Governo non può assolutamente consentirvi. La previsione di limiti e vincoli tanto numerosi rappresenta in effetti una operazione di destra, sia pure mascherata. Va infine rilevata la gravità della situazione che si determinerebbe qualora il parere del relatore fosse approvato dalla Commissione con l'appoggio dei gruppi di opposizione e in contrasto con gli orientamenti della maggioranza.

Il deputato Luigi GRILLO rileva che la richiesta avanzata dal ministro dell'industria alla Commissione perché si respinga la proposta di parere del relatore non costituisce certamente una situazione usuale, per cui sembra opportuna una pausa di riflessione. Va peraltro rilevato che le valutazioni espresse dal ministro sembrano riferirsi alla originaria formulazione della proposta di parere, che lui stesso riteneva devastante, piuttosto che a quella presentata nella seduta odierna. Nella sua precedente versione, infatti, la proposta di parere, e in particolare l'articolo 27-bis, avrebbe radicalmente travolto il sistema bancario del nostro paese e soprattutto gli istituti di credito speciale quali, in primo luogo, Mediobanca e IMI. Al contrario, il testo proposto nella seduta odierna, pur non essendo chiaro se costituisce il frutto del comitato tecnico-

politico di cui hanno parlato alcuni giornali, appare meritevole della massima attenzione.

Avendo il ministro Adolfo BATTAGLIA precisato che le valutazioni da lui espresse si riferivano alla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta odierna, il deputato Luigi GRILLO prosegue ribadendo che l'originaria formulazione del relatore si poneva per molti aspetti in aperto contrasto con le indicazioni che il Governo e la maggioranza stanno assumendo in materia creditizia, posto che il settore in Italia è già soggetto ad eccessivi vincoli. Peraltro, come la Commissione ha potuto verificare nel corso dell'audizione del ministro del tesoro svoltasi il 14 dicembre scorso, il Governo ha manifestato il proprio interesse a definire una normativa elastica che evitasse di entrare nel dettaglio; se si ritiene condivisibile tale impostazione, risulta pertanto opportuno modificare le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 28-bis.

Fra le questioni meritevoli di ulteriori approfondimenti vi sono anche quelle poste dal comma 1 dell'articolo 27: non sembra infatti immaginabile attribuire alla Banca d'Italia poteri autorizzatori in settori che esulano da quello creditizio; inoltre, andrebbe chiarito, per evitare incertezze e confusioni, il concetto di controllo pattizio informale di cui al comma 2 dell'articolo 27 che non tiene sufficientemente conto del fatto che la maggioranza che si determina in occasioni di votazioni esprime sempre una linea ed un indirizzo politico. Sembrano pertanto fondate le argomentazioni del Governatore della Banca d'Italia allorché ha rilevato la necessità di valutare attentamente le singole situazioni.

In presenza di una proposta di parere che merita la massima attenzione, nell'auspicare che il relatore compia uno sforzo per cogliere alcuni dei suggerimenti che su di essa potranno emergere, ferma restando l'intenzione della maggioranza di pervenire all'approvazione del

provvedimento, sembra pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il deputato Gerolamo PELLICANO', nel precisare che il testo del provvedimento è all'esame della Camera in seconda lettura, ricorda che il Senato ha svolto un'approfondita valutazione delle diverse questioni emerse conclusasi con il voto convergente di tutti i gruppi; si dovrebbe pertanto avere l'umiltà di apprezzare gli sforzi compiuti nell'altro ramo del Parlamento il cui esito ha permesso di pervenire ad un risultato soddisfacente. Peraltro, essendo la Commissione già da tempo impegnata nell'esame del disegno di legge, sembra doveroso pervenire ad una rapida espressione del prescritto parere: vi è infatti l'impressione che sotto l'aspetto metodologico vi siano state sin qui rigidità che hanno ostacolato una rapida conclusione dei lavori della Commissione su questo provvedimento. A questo proposito, appaiono significative le valutazioni del collega Luigi Grillo circa il carattere devastante della precedente formulazione della proposta di parere del relatore. Sembra quindi necessario superare le incomprensioni e le difficoltà emerse; a tal fine, il relatore dovrà attentamente valutare le ragioni espresse dal Senato, ma anche dal Governo nella sua interezza, e non soltanto dal ministro dell'industria del quale concorda il giudizio circa il carattere ideologico della proposta di parere che risulta caratterizzata da un eccesso di dirigismo, come se la moltiplicazione dei controlli comportasse benefici, e non, come accade, il rischio di un blocco delle attività economiche. Peraltro, le misure previste non riguardano esclusivamente il settore creditizio, che pure si trova in grave ritardo rispetto a quelli degli altri paesi della CEE, ma appunto il sistema economico nel suo complesso.

Profonde critiche giustifica altresì la spericolata proposta di modifica dell'articolo 2359 del codice civile che dovrebbe essere considerata in una sede più opportuna, e non nell'ambito di una legge spe-

ciale; oltre tutto, tutta la materia relativa ai sindacati di voto, che ha trovato scarsa attenzione da parte del legislatore, è stata oggetto di numerose pronunce da parte della giurisprudenza, per cui merita di essere affrontata in modo organico e non in termini episodici e casuali.

Nel ribadire l'urgenza di pervenire all'approvazione del provvedimento, che riveste grande importanza tecnica ma inevitabilmente anche politica, rileva l'utilità di un rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame, augurandosi che esso sia particolarmente breve e che nel frattempo il relatore compia uno sforzo per realizzare un maggiore coordinamento con la maggioranza: in questa fase, infatti, non può esservi una posizione del relatore che non corrisponda a quella della maggioranza.

Il deputato Vincenzo VISCO non ritiene accettabile che si debba rinviare il dibattito quando manca l'accordo in seno alla maggioranza. Una normativa *antitrust* indubbiamente dà fastidio a qualcuno e cambia le regole del gioco, ponendo il problema di come si distribuisce il potere d'intervento sull'economia; dal punto di vista teorico la soluzione giusta sarebbe di rimettere all'organo tecnico l'obbligo di provvedere, e allora la soluzione scelta al Senato si rivela errata. All'interno della maggioranza è diffusa la preoccupazione circa il controllo delle banche le quali, essendo pubbliche, sono la fonte del potere dei partiti: bisogna allora chiedersi se si vuole una legge che eviti le crisi o una legge che perpetui queste strutture di potere, e bisogna anche dare risposta alla questione della privatizzazione.

Personalmente, avrebbe preferito rendere più stringente il testo approvato dal Senato, evitando alla Commissione di entrare nel ginepraio in cui poi si è trovata; nel frattempo, la questione dell'*antitrust* è esplosa ovunque, dentro e fuori le aule parlamentari. Quanto alla proposta di parere del relatore, i primi sei commi dell'articolo 27 appaiono migliorativi, specie con riferimento alla definizione di controllo, a fronte di una giurisprudenza che

continua a richiedere la maggioranza assoluta. Gli ultimi commi dello stesso articolo 27 della proposta del relatore sembrano invece ispirati ad un eccessivo dirigismo, mentre occorrerebbe guardarsi dal caricare un solo organo di tante responsabilità.

Chiede in conclusione che la Commissione proceda alle votazioni, non consentendo alla maggioranza di scaricare sul Parlamento le sue contraddizioni, e in particolare quelle riguardanti i rapporti tra il partito repubblicano e gli altri partiti della coalizione. Sembrerebbe comunque più preoccupante quanto sta accadendo in Commissione attività produttive; la Commissione finanze, dal canto suo, non dovrebbe però ricominciare da zero, perpetuando una situazione ambigua.

Il deputato Publio FIORI ritiene inaccettabile che si contrabbandi per tecnico un problema essenzialmente politico. La partita politica di fondo riguarda il rapporto tra impresa e banca: come ha recentemente ricordato anche il professor Friedman, l'Italia è l'unico paese in cui questo rapporto non è controllato. Occorre dunque chiedersi se il Governo concorda o meno con il principio della separazione: se concorda, non sarà difficile trovare la soluzione tecnica per tradurre questa volontà, in caso contrario il ministro Battaglia ha oggi sollevato con il suo intervento una questione politica di grande rilievo, che coinvolge la linea complessiva del Governo, la sua compatibilità con il programma concordato e il rapporto stesso di fiducia che lo lega alla maggioranza parlamentare. Se si tratta dunque di un'esigenza connessa ad una definizione tecnica, accede all'ipotesi di rinvio; se invece si pone in discussione il principio politico della separazione tra banca e impresa, dichiara la sua contrarietà.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO ritiene che debba essere rinviata al mittente con assoluta fermezza la richiesta del ministro dell'industria di respingere la proposta di parere del relatore; tale

richiesta risulta infatti offensiva delle prerogative parlamentari, perché non è certo scritto nella Costituzione che il Parlamento debba essere imbavagliato dal Governo. L'appello rivolto alla maggioranza dal ministro dell'industria perché eviti di farsi contaminare dai gruppi di opposizione tradisce oltre tutta una mentalità non democratica, propria di altre epoche. Va altresì respinta l'ulteriore considerazione del ministro per cui la proposta di parere del relatore corrisponderebbe ad una operazione di destra, sia pure mascherata: in realtà, essa intende colmare alcune delle lacune presenti nel testo approvato al Senato, emerse con evidenza in occasione di recenti episodi. L'intervento del ministro, facendo appello ad una fittizia disciplina di maggioranza, è in realtà volto a far approvare il provvedimento nel testo licenziato al Senato, nonostante i limiti riscontrati; in tal senso, va tuttavia rilevato che ogni ulteriore dilazione finirebbe per agevolare le *lobbies* che lavorano contro questo provvedimento.

Avendo il ministro Adolfo BATTAGLIA rilevato che proprio la proposta di parere del relatore comporta una dilazione che potrebbe affossare definitivamente il provvedimento, il deputato Antonio BELLOCCHIO prosegue rilevando che emerge una netta differenziazione fra chi, come il gruppo comunista, intende evitare, anche per ragioni di stabilità, il libero accesso delle imprese nel settore creditizio, e chi invece è favorevole a tale ipotesi.

Dopo che il ministro Adolfo BATTAGLIA ha sottolineato che quella testé fornita dal deputato Bellocchio è una visione ridicola della situazione poiché fornisce un'interpretazione deformata della posizione del Governo, il deputato Antonio BELLOCCHIO, invitando il ministro a non assumere atteggiamenti inutilmente provocatori, rileva che l'obiettivo di alcuni è di favorire una privatizzazione che riguardi anche le tre banche di interesse nazionale. Non si può tuttavia continuare ad accusare il Parlamento di essere lati-

tante e contemporaneamente contribuire all'affossamento di un provvedimento così importante.

La proposta di parere del relatore, peraltro, merita qualche correzione nel senso prospettato dagli emendamenti del gruppo comunista; ciò non giustifica, tuttavia, pur in presenza di una vivace dialettica apertasi all'interno della maggioranza, la proposta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. Se tuttavia la maggioranza dovesse esprimersi favorevolmente sulla proposta di rinvio, abbia almeno il coraggio di fissare già da ora la seduta in cui si perverrà finalmente all'espressione del parere, perché altrimenti si contribuirebbe ad impedire l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Carlo D'AMATO, con riferimento alle questioni poste dal collega Bellocchio, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a data fissa, evitando così possibili interpretazioni dietrologiche. Nel rilevare che si è determinato un clima di esasperata drammatizzazione, sottolinea che la proposta di parere del relatore intende rispondere ad una questione centrale per cui governare non deve significare far finta di governare, quanto piuttosto rispondere con coerenza alle esigenze che si pongono. Pur emergendo la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti in materia, sembra comunque opportuno evitare in futuro gli atteggiamenti assunti negli ultimi mesi per cui, a fronte di ripetute dichiarazioni con cui si annunciava la volontà di approvare il provvedimento, non vi è stato un corrispondente impegno. Pertanto, se il testo del Senato costituisce l'inevitabile punto di riferimento, sembra necessario, anche alla luce dei recenti episodi cui ha fatto cenno il collega Bellocchio, valutare l'opportunità di apportarvi alcune integrazioni. Fermo restando che la proposta di parere del relatore non può essere respinta *in toto*, sembra necessaria una stretta collaborazione fra il Governo e il Parlamento evitando inutili steccati: in tal senso, senza

intenti discriminatori nei confronti delle proposte che saranno avanzate da parte del gruppo comunista, risulterà comunque necessario pervenire a atteggiamenti più coerenti fra il Governo e la maggioranza che lo sostiene in Parlamento.

Il deputato Salvatore GRILLO osserva come sin dall'inizio sul problema dell'*antitrust* si siano delineate due diverse filosofie: una, volta a proseguire in questa sede il dibattito avviato con il provvedimento sulle banche pubbliche, specie per quanto riguarda le banche di interesse nazionale; l'altra, ispirata all'esigenza di evitare di stravolgere il testo approvato dal Senato, per non riaprire un dibattito ampio e complesso, alla vigilia di importanti appuntamenti comunitari. Nel ricordare la posizione assunta sul provvedimento dal gruppo comunista del Senato, ribadisce il consenso del gruppo repubblicano circa la necessità di prevedere forti griglie per difendere le banche, e anche circa l'opportunità di estendere questa ipotesi anche a quelle di interesse nazionale, mentre c'è chi mantiene una visione superata del ruolo pubblico nell'economia.

Sottolinea comunque la grande onestà intellettuale del relatore Usellini, a cui certo non può essere ascritta l'intenzione di ostacolare l'*iter* del provvedimento; è da valutare positivamente, oltre tutto, la modifica dell'articolo 27 e la soppressione dell'articolo 27-bis contenute nella nuova proposta di parere. È tuttavia legittima la preoccupazione manifestata dal Governo che non siano bloccate le norme *antitrust*. Contrario ad introdurre surrettiziamente tematiche estranee al provvedimento, si dichiara favorevole alla proposta di un breve rinvio.

Avendo il deputato Giacomo ROSINI proposto che il seguito dell'esame del provvedimento abbia luogo nella seduta di mercoledì 21 febbraio, il sottosegretario Maurizio SACCONI, richiamandosi alle considerazioni di carattere generale svolte dal ministro dell'industria, rileva che la normativa in esame in materia di

rapporti fra banca e industria riveste, rispetto al problema più generale della concentrazione, una valenza abbastanza specifica: in effetti, pare comprensibile che si stabiliscano vincoli precisi per gli azionisti che per il loro intrinseco carattere risultino portatori di conflitti di interesse con gli istituti di credito. Va altresì ricordato che il Governo aveva prospettato l'opportunità di un provvedimento relativo alle questioni concernenti l'autonomia degli istituti di credito che hanno trovato sede più opportuna nella normativa riguardante le banche pubbliche. Quanto alle considerazioni espresse dai deputati Visco e Luigi Grillo sulla proposta di parere del relatore, va rilevato che nella sua attuale formulazione tale proposta è un indiscutibile progresso rispetto alla precedente, in particolare per il fatto che è stata soppressa la parte che stabiliva i vincoli alle partecipazioni a valle che si poneva in aperto contrasto con la normativa concernente i gruppi polifunzionali inserita nel disegno di legge n. 3124, e con gli orientamenti adottati in sede comunitaria che consentono agli istituti di credito di partecipare ad imprese esercenti attività non bancarie.

Quanto alle questioni poste dal deputato Bellocchio, nel rilevare che non appare sufficientemente chiarito il riferimento ad alcuni episodi verificatisi recentemente, sottolinea che il Governatore della Banca d'Italia ha fornito utili elementi per risolvere le preoccupazioni che erano emerse riguardo al solo caso che è stato esplicitamente richiamato in cui un istituto creditizio rischiava di essere acquisito da una impresa industriale. A questo proposito, va rilevato che non può ritenersi comunque pericoloso ai fini della autonomia degli istituti di credito rispetto alle industrie l'esistenza di un sindacato, posto che, oltretutto, il sindacato di voto viene individuato in tutti i casi in cui si verifica una omogeneità di orientamento in sede di voto.

Appaiono invece condivisibili le preoccupazioni espresse dal deputato Luigi Grillo circa l'ampiezza dei poteri autorizzatori attribuiti ai sensi dell'articolo 27

alla Banca d'Italia che potrebbero risultare di difficile gestione.

Sembra pertanto opportuno pervenire alla definizione di una normativa flessibile che sia molto forte nella fissazione dei principi e degli obiettivi; quanto alle sanzioni, il richiamo all'onorabilità sembra essere preferibile all'obbligo a vendere, mentre per quanto attiene la definizione delle soglie, essa risulterebbe ancora più opinabile qualora fosse ulteriormente accentuato quanto disposto dal disegno di legge. Infine, per quanto riguarda tutte le situazioni in cui si riconosce il controllo di istituti di credito, è opportuno stabilire la competenza del CICR.

Va altresì ribadito che il Governo non ha mai voluto impedire l'approvazione del provvedimento che non a caso è un atto di sua iniziativa.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO ha auspicato, per la chiarezza del dibattito, che gli apporti culturali del Governo si traducano in emendamenti, e che il presidente Franco PIRO ha convenuto che in mancanza di emendamenti del Governo i contributi da questo portati siano tutti da interpretare, il relatore Mario USELLINI prende atto, a nome del gruppo democristiano di cui è rappresentante in Commissione, che il sottosegretario Sacconi esprime valutazioni ora di consenso ora di correzione del testo. La questione è riconducibile a quella posta dal collega Fiori, che ha posto il problema politico della volontà di vietare in ogni caso il controllo delle banche da parte di enti non creditizi. Dal ministro Battaglia sono invece giunte parole poco meditate e apprezzamenti offensivi su colleghi e gruppi politici che non fanno onore né al ministro stesso né al suo partito.

Le norme varate dal Senato appaiono insufficienti a tutelare l'obiettivo di impedire alle industrie di acquisire il controllo sulle banche; secondo il tribunale di Milano, ad esempio, neanche il 35 per cento è sufficiente a sostanziare il controllo, e

qui sta la questione politica di fondo. Questa è comunque la posizione del gruppo democristiano, e il Governo deve chiarire se è sua intenzione disattenderla; si tratta di materia in cui rilevante è la competenza del Tesoro. Proprio in virtù di questa esigenza di chiarimento, sottesa alla richiesta di rinvio, con tale richiesta consente, appoggiando la proposta del collega Rosini circa la data del 21 febbraio.

Il ministro Adolfo BATTAGLIA conferma la disponibilità del Governo, in Commissione finanze non meno che in Commissione attività produttive, a perfezionamenti tecnici del testo del Senato, e si dichiara favorevole ad un rinvio a data certa, proponendo tuttavia la data di giovedì 1° marzo, considerando che la prossima settimana si troverà negli Stati Uniti.

Favorevole il deputato Giacomo ROSINI alla data del 1° marzo, il deputato Vincenzo VISCO vi si dichiara contrario, ravvisandovi l'espressione di una tattica dilatoria del Governo; si tratta comunque di un rinvio eccessivo, mentre andrebbe approvato lo schema di parere, che non peggiora certo il testo proveniente dal Senato.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta del 1° marzo e sottolinea la necessità di evitare che, per ragioni interne alla maggioranza, vi possano essere equivoci circa il ministro competente a seguire i lavori della Commissione sul provvedimento all'ordine del giorno; poiché infatti il parere che la Commissione è chiamata a esprimere riguarda essenzialmente il titolo V, concernente i rapporti fra banche e industrie, la competenza dovrebbe essere del ministro del tesoro, per cui il ministro dell'industria appare come un interlocutore anomalo.

Dopo che il ministro Adolfo BATTAGLIA ha precisato che il Governo è rappresentato, nelle sedute delle Commissioni, dai ministri e dai sottosegretari che vi prendono parte, il presidente Franco PIRO accede alla richiesta di rinvio del dibattito su una legge di questo valore istituzionale, avvertendo l'importanza del vincolo di maggioranza. Diverse sono state le espressioni dei rappresentanti del Governo, il quale deve assumersi la sua responsabilità su un provvedimento la cui urgenza fu segnalata dallo stesso governatore Ciampi nel corso di una recente audizione in Commissione. Non può accettare che dopo tanti mesi sia rigettato nel suo complesso il lavoro prezioso e utile svolto dal relatore, né che si ipotizzi di espropriare la competenza specifica della Commissione finanze, che in diverse forme l'ha più volte rivendicata, su questa parte del progetto di legge. Sul merito sarà ancora possibile discutere, e personalmente conviene con l'esigenza di non abbassare oltre un certo limite le soglie di concentrazione per poter competere sul mercato europeo. Nell'invitare il relatore, la Commissione e specialmente i gruppi di maggioranza, e il Governo a riflettere sulla situazione che si è determinata, avverte comunque la Commissione che il 1° marzo, se così sarà ora deciso, si procederà senz'altro alle votazioni.

La Commissione delibera quindi di rinviare alla seduta del 1° marzo il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 12,30.

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 12,45. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sulla proposta di nomina

del signor Guido Cesati a Presidente del Consiglio di amministrazione della cassa per il credito alle imprese artigiane.

(Esame e conclusione).

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, con riferimento ai rilievi sollevati dal deputato Auleta nel corso della precedente seduta, sottolinea che l'unico episodio in cui il signor Cesati risulta implicato, sulla base di riscontri formali, riguarda una vicenda che ebbe origine il 2 giugno 1989 con un esposto alla procura della Repubblica di Monza relativamente ad avvenimenti svoltisi in occasione di una rassegna organizzata nell'ambito della mostra internazionale dell'arredamento. Peraltro, il signor Cesati ne fu coinvolto soltanto perché in quel periodo ricopriva la carica di presidente della mostra, ancorché dimissionario. La vicenda, che si caratterizzava per alcuni versamenti effettuati per la modifica in corso d'opera delle aziende espositrici, provocò un equivoco che fu tuttavia chiarito dalla stessa regione Lombardia che infatti rinunciò a costituirsi parte civile. Conseguentemente, la procura competente ha dichiarato in data 18 ottobre 1988 di non doversi procedere.

Il deputato Francesco AULETA ribadisce il parere contrario del gruppo comunista sulla nomina in esame in base a due considerazioni, la prima delle quali di ordine politico, ritenendo inaccettabile che il Governo continui a ricorrere alla pratica della lottizzazione escludendo soggetti appartenenti ad altre categorie che pure disporrebbero delle stesse caratteristiche professionali dei candidati proposti. In secondo luogo, con riferimento alle questioni da lui già sollevate nella precedente seduta, rileva che, nonostante i chiarimenti testé forniti dal Governo, resta il dubbio che da parte del signor Cesati siano stati posti in essere comportamenti non cristallini.

Il relatore Carlo D'AMATO sottolinea che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il candidato designato risulta in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, per cui propone che sulla sua nomina a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle

imprese artigiane la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, posta in votazione a scrutinio segreto nominale.

La seduta termina alle 13.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Giuliano Zoso.

Proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica) (3850-B).

(Parere della I e della V Commissione).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Mauro SEPPIA, anche in considerazione del fatto che non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della V Commissione, propone — e la Commissione acconsente — di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245).

(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che non è ancora pervenuto il parere da parte della I Commissione e si vede pertanto costretto a rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).

(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sono pervenuti i pareri favorevoli da parte delle Commissioni V e XI ed il nulla osta da parte della I Commissione. Passa pertanto alla discussione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Avverte che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. — L'insegnamento della lingua italiana costituisce l'attività preminente dell'Università il cui accesso è riservato esclusivamente a cittadini stranieri.

2-ter. — Nell'ambito delle proprie finalità l'Università cura corsi di specializzazione e di aggiornamento per insegnanti della lingua italiana all'estero, inclusi quelli di nazionalità italiana, nonché corsi particolari destinati ai lavoratori stranieri.

1. 1.

Serafini Anna Maria.

Al terzo comma, dopo la parola: ricercatore inserire: nonché di tecnico-laureato, in funzione di ausilio all'insegnamento linguistico.

1. 2.

Serafini Anna Maria.

Dopo che il deputato Vincenzo BUONOCORE ha chiesto chiarimenti sull'emendamento Serafini 1. 1, il deputato Anna Maria SERAFINI chiarisce la portata e le finalità del suo emendamento.

Il Presidente Mauro SEPPIA, relatore sul provvedimento, osserva che l'emenda-

mento in questione sembra rappresentare una esplicitazione di quanto già previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 359.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI sottolinea l'utilità che, nell'ambito delle finalità della futura Università per stranieri di Siena, vengano compresi dei corsi di insegnamento della lingua italiana destinati ai lavoratori e studenti stranieri.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Alberto MONACI, Giovanni BRUNI e Adriana POLI BORTONE, il Presidente Mauro SEPPIA invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1. 1 in modo tale che non venga lesa il principio dell'autonomia universitaria.

Il sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica Giuliano ZOSO dichiara le proprie riserve sull'andamento Serafini 1. 1 che non soltanto si limita, in modo superfluo, a esplicitare quanto già previsto dal secondo comma dell'articolo 1, ma pare altresì lesivo dell'autonomia universitaria.

Il deputato Sergio SOAVE ritiene che, accogliendo i suggerimenti di alcuni intervenuti, l'emendamento Serafini 1. 1 possa anche essere riformulato in modo da renderlo compatibile con l'autonomia universitaria; ritiene però utile l'esplicita indicazione che l'Università, nell'ambito delle proprie finalità, possa curare corsi di specializzazione per insegnanti della lingua italiana all'estero, inclusi quelli di nazionalità italiana.

Alla luce del dibattito svoltosi, e avendo il deputato Anna Maria SERAFINI insistito sul mantenimento della formulazione del suo emendamento, il Presidente Mauro SEPPIA presenta il seguente emendamento:

Al comma 2 dell'articolo 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: « L'accesso è riservato esclusivamente a cittadini stranieri ».

1. 3.

Il Relatore.

Il Presidente Mauro SEPPIA sottolinea la natura non innovativa di tale emendamento, che si limita a ribadire per maggiore chiarezza, in sede di riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, quanto già l'ordinamento prevede in ordine al funzionamento dell'Istituto.

Quanto invece ai restanti emendamenti, in caso di accoglimento essi dovranno essere trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, l'emendamento 1. 3 del relatore e respinge, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Serafini 1. 1 e 1. 2; viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo così modificato, con l'allegata tabella.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola trasferimento aggiungere: entro il limite di metà della dotazione organica della suddetta tabella A.

2. 2. Serafini Anna Maria.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

2. I posti di professore associato non coperti con la procedura di trasferimento di cui al comma 1, in prima applicazione della presente legge, sono riservati per concorso a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, insegnino (discipline complementari) da almeno tre anni consecutivi, per incarico o contratto.

2. 1. Savino.

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

2. Nel primo concorso per la copertura dei posti di ricercatore di cui alla

Tabella A, tra i titoli, nella misura fino al 25 per cento, proporzionalmente vanno considerati i periodi di insegnamento già prestati presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena come titolari di contratto di diritto privato (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1989, n. 382) o incaricati di insegnamento.

2. 3.

Serafini Anna Maria.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE osserva che gli emendamenti presentati sono tra di loro collegati concernendo la dotazione organica dell'Università. Non condivide, in particolare, gli emendamenti Savino 2. 1 e Serafini 2. 3. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, non ritiene legittimo privilegiare quei ricercatori che hanno già svolto, come titolari di contratto di diritto privato, periodi di insegnamento presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena; si tratta infatti di comuni posti di ricercatore per i quali non è possibile prevedere una disciplina particolare se non si vuole ledere il principio della parità di trattamento.

L'onorevole Sergio SOAVE osserva che l'emendamento Serafini 2. 3 ha una portata diversa dall'emendamento Savino 2. 1 in quanto non prevede una riserva di posti ma si limita a stabilire una diversa valutazione dei titoli.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI condivide le finalità dell'emendamento Serafini 2. 3 ritenendo che una diversa valutazione della professionalità dei docenti è giustificata dall'esigenza di assicurare un particolare riconoscimento alla competenza acquisita da quei docenti che hanno già svolto periodi di insegnamento della lingua italiana.

Avendo il Presidente Mauro SEPPIA dichiarato decaduto l'emendamento Savino 2. 1 per assenza del presentatore, e

chiarito che in caso di accoglimento dei restanti emendamenti essi dovranno essere trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Serafini 2. 2 e 2. 3 ed approva quindi l'articolo 2 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 2:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, il personale tecnico e amministrativo, distaccato dall'Università degli Studi di Siena presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena alla data del 1° agosto 1980 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

2. Per le esigenze di funzionamento dell'Università per stranieri di Siena è assegnato un posto di primo dirigente. Il predetto posto è prelevato dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, tenuto conto delle disponibilità dei posti verificatasi a seguito delle vacanze al 31 dicembre 1989. Alla copertura del posto si provvede mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale in servizio presso l'Università per stranieri di Siena in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. 02. Il relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

La dotazione organica di posti di personale amministrativo e tecnico dell'Uni-

versità per stranieri di Siena è fissata nella allegata tabella B.

Il personale amministrativo e tecnico di ruolo che dal 1° agosto 1980 presta servizio continuativo presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è inquadrato, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei profili professionali e relative qualifiche funzionali corrispondenti all'attività effettivamente svolta, anche in soprannumero.

Alla copertura del posto di primo dirigente di cui alla predetta tabella B si provvede mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale in servizio presso la Scuola dal 1° agosto 1980 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I posti relativi al personale amministrativo e tecnico di cui al comma 1 sono prelevati dalla dotazione organica complessiva del personale amministrativo e tecnico delle Università di cui alla tabella B della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

2. 01. Monaci.

Qualifiche funzionali	Dotazione organica
Dirigente Superiore	1
Primo Dirigente	1

**AREA FUNZIONALE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE**

IX	4
VIII	5
VII	4
VI	15
V	10
IV	30
III	25

**RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE
TECNICO-SCIENTIFICO E
DELLE BIBLIOTECHE**

I	1
II	3

AREA FUNZIONALE TECNICO/SCIENTIFICA E SOCIO/SANITARIA	
VIII	4
VII	2
VI	3
V	3
IV	10

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI TECNICI/AUSILIARI	
V	5
IV	5

AREA FUNZIONALE DELLE STRUTTURE DI ELABORAZIONE DATI	
VIII	2
VII	1
VI	3

AREA FUNZIONALE DELLE BIBLIOTECHE	
VIII	1
VII	1
VI	1
IV	1

Il Presidente Mauro SEPPIA illustra il suo articolo aggiuntivo 2. 02, invitando il deputato Alberto MONACI — che acconsente — a ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 01, in quanto sostanzialmente assorbito dalla sua proposta.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE manifesta perplessità sul testo dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore che prevede vincoli eccessivamente rigidi all'autonomia universitaria.

Il Presidente Mauro SEPPIA, alla luce delle osservazioni del deputato Buonocore, riformula il suo articolo aggiuntivo 2. 02, che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989 n. 63, il personale tecnico e amministrativo, distaccato dall'Università degli studi di Siena presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena alla data del 1° agosto 1980 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da presentarsi entro 60 giorni e previo nulla osta dell'Università nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

2. Per le esigenze di funzionamento dell'Università per stranieri di Siena è assegnato un posto di primo dirigente. Il predetto posto è prelevato dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986 n. 23, tenuto conto delle disponibilità dei posti verificatasi a seguito delle vacanze al 31 dicembre 1989. Alla copertura del posto si provvede mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale in servizio presso l'Università per stranieri di Siena in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. 02.

Il relatore.

Avverte che, in caso di suo accoglimento, l'articolo aggiuntivo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione respinge quindi, favorevole il Governo, l'articolo aggiuntivo 2. 02.

Si passa quindi all'articolo 3.

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva l'articolo 3 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il deputato Anna Maria SERAFINI annuncia il voto contrario del gruppo comunista in quanto dagli articoli approvati

dalla Commissione appare evidente una contraddittorietà tra le finalità della nuova università e l'organico di cui essa viene dotata. Nel testo attuale l'Università per stranieri di Siena ha perso tutti gli elementi che potevano e dovevano distinguere la facoltà di lettere dell'Università di Siena.

Oltre a questa confusione sulle finalità della nuova Università, si è perduta altresì una valida occasione per rafforzare l'Istituto che fornisce una risposta valida agli attuali mutamenti sociali. Si è trascurato infatti di dare un adeguato riconoscimento ai ricercatori che insegnano lingua e cultura italiana all'interno dell'università e che costituiscono l'asse portante del futuro ateneo.

Per tutti questi motivi, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE condivide il testo approvato dalla Commissione che appare più snello e più rispettoso dell'autonomia universitaria rispetto a quanto sarebbe avvenuto se fossero stati approvati alcuni emendamenti presentati.

Pertanto, non può non ribadire le proprie riserve sull'impianto generale del testo e la confusione che può derivare dalla nuova denominazione di Università; ritiene infatti che non vi sia alcuna analogia fra il riconoscimento nominale e le funzioni concretamente svolte.

Pur con queste riserve, e ribadendo che le metodologie didattiche e scientifiche competono all'autonomia dell'università, annuncia il voto favorevole sul provvedimento.

Il deputato Alberto MONACI, nel condividere le osservazioni del deputato Buonocore, sottolinea che l'Università per stranieri di Siena costituisce ormai una realtà acquisita. Rimane indubbiamente in parte irrisolto un problema di un'adeguata dotazione organica che si augura però possa presto trovare soluzione idonea.

Il deputato Adriana POLI BORTONE sottolinea l'incompletezza del provvedimento che ha risolto soltanto il problema del personale docente, mentre tuttora irrisolto è il problema del personale non docente. Per questi motivi, annuncia il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento.

Il Presidente Mauro SEPPIA, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista, osserva che il provvedimento in esame consente di uscire dallo stato di transitorietà in cui si trova la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. Prende atto con rammarico del fatto che alcuni contrasti tra i gruppi non hanno permesso di risolvere pienamente il problema del personale amministrativo dell'università e ritiene ingiustificato il voto contrario del gruppo comunista sul provvedimento che, in ogni caso, ha un contenuto positivo.

La Commissione approva infine con votazione nominale il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle 11,40.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 11,40. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Bianca GELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Laura Fincato.

Proposta di legge:

SAVINO ed altri: Norme per la promozione dell'educazione degli adulti (3681).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Nicola SAVINO ritiene che la proposta di legge da lui presentata possa contribuire a portare a soluzione il

complesso problema della promozione della educazione degli adulti.

Con la proposta in esame, si tende infatti al riconoscimento del diritto allo studio di tutti i cittadini, mirando al loro sviluppo intellettuale e personale, in relazione agli interessi soggettivi ed all'evolversi della realtà sociale, culturale, economica e tecnologica.

Osserva che attualmente vi sono numerose iniziative spontanee, per merito soprattutto degli enti locali, che hanno tuttavia un carattere occasionale e disorganico. È pertanto necessario uno strumento legislativo che consenta di inserire queste iniziative in un disegno unitario e facendo ricorso ad appositi mezzi finanziari.

Da questo punto di vista ritiene necessario inserire tale provvedimento nel quadro di un ripensamento del concetto di educazione professionale. Infatti, adeguando il concetto di formazione e aggiornamento professionale a quello più corretto ed attuale dell'educazione degli adulti, è possibile altresì consentire alle Regioni — nella loro funzione di titolari della formazione ed aggiornamento professionale — l'impiego dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 145.

Il fulcro della proposta risiede comunque nell'istituzione di un Centro per lo sviluppo dell'educazione degli adulti (CSEA) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri che svolga una funzione di sintesi e di promozione delle singole iniziative regionali, assumendo tutte le misure utili per lo sviluppo di un sistema organico di intervento.

In questa prospettiva, il CSEA potrà favorire l'affermarsi di una concezione nuova e dinamica della funzione dei musei, delle biblioteche e delle strutture affini.

Osserva infine che la proposta in esame non comporta la necessità di spese aggiuntive in quanto, come già detto, viene prevista l'utilizzazione dei fondi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Laura FINCATO fa presente che, essendo in discussione al Senato il disegno di legge presentato dal Governo sul diritto allo studio, la proposta di legge in esame potrà esservi utilmente abbinata; chiede pertanto, a tal fine, una pausa nell'esame del provvedimento.

Nel merito, non può peraltro non esprimere delle riserve sulla proposta di istituzione di un centro per lo sviluppo dell'educazione degli adulti, che comporterebbe una sovrapposizione alle competenze attualmente spettanti alla Presidenza del Consiglio.

Il relatore Nicola SAVINO intende precisare che l'istituzione del Centro da lui proposto avverrebbe in ogni caso nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri; non è inoltre persuaso del fondamento procedurale della richiesta del Governo.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO condivide il fatto che il problema dell'educazione degli adulti ha attinenze con il tema del diritto allo studio; peraltro esso conserva una sua peculiare specificità che ne fa ritenere necessaria una legislazione particolare.

A questo proposito, avverte che il suo gruppo è in procinto di presentare una proposta sull'argomento e chiede pertanto un breve rinvio; tale pausa potrà essere utilmente utilizzata anche dal Governo al fine di poter eventualmente ripensare la posizione oggi annunciata.

Il deputato Domenico AMALFITANO osserva che la proposta in esame è degna della massima attenzione; peraltro, tale tematica potrà inserirsi utilmente, come proposto dal Governo, all'interno della normativa più globale del diritto allo studio.

Una disciplina della promozione dell'educazione degli adulti viene infatti incontro a un bisogno notevole e diffuso, come

testimoniato dalle esperienze sempre più numerose delle Università della terza età; tale iniziativa potrà inoltre consentire un migliore utilizzo delle strutture museali e delle biblioteche.

Nel condividere la richiesta di rinvio proposta dal Governo, ritiene che una pausa di riflessione potrà essere proficuamente utilizzata per ulteriori approfondimenti.

Il deputato Girolamo RALLO concorda, a nome del gruppo del MSI-DN, sulle proposte di rinvio oggi avanzate.

Il Presidente Bianca GELLI rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà fissata dall'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 12,15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Comitato permanente per i pareri.

*Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,20. —
Presidenza del Presidente Girolamo LA
PENNA.*

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (4469).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Fulvio CEROFOLINI, illustrando il testo del disegno di legge n. 4469-A, rileva innanzitutto, all'articolo 3, comma 7, la presenza di un errore che appare di carattere essenzialmente tecnico: nel nostro ordinamento non esiste la figura dell'agente marittimo accomandataro, bensì quella, prevista dalla legge n. 135 del 1987, dell'agente marittimo raccomandatario. Nel merito del contenu-

to dell'articolo sottolinea che appare abbastanza inopportuno che, considerati i compiti dei raccomandatari previsti dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli previsti dalla norma sottoposta all'attenzione della Commissione. Sarebbe dunque opportuno imputare al comandante della nave — e, parallelamente, al comandante dell'aeromobile — e non al raccomandatario la responsabilità di riferire circa la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO si dichiara d'accordo con le osservazioni svolte dal relatore rilevando in particolare l'inidoneità del raccomandatario a svolgere i compiti che gli si vorrebbero attribuire con il disegno di legge n. 4469.

Il deputato Giuseppe MANGIAPANE invita i colleghi ad un ulteriore approfondimento circa l'idoneità dei raccomandatari e dei vettori aerei ad assumere le responsabilità previste dall'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame.

Il relatore Fulvio CEROFOLINI formula la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 7, risulta inesatta la nozione di « agenti marittimi accomandati », che occorre sostituire, a norma della legge 4 aprile 1977, n. 135, con quella di « agenti marittimi raccomandati »;

considerando che, ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 135, i compiti del

raccomandario marittimo risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 7, del presente disegno di legge, appare opportuno imputare al comandante della nave (e, parallelamente, al comandante dell'aeromobile) e non al raccomandario marittimo o al vettore aereo la responsabilità di riferire circa la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 9,45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 10,55. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che si passerà ora all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Il relatore Bruno ORSINI fa presente che il suo emendamento 8. 1 comprende anche i contenuti degli emendamenti

Strada ed altri 8. 2, 8. 3 e 8. 4 che pertanto possono ritenersi assorbiti nell'ambito di tale previsione normativa. Fa, presente altresì, con riferimento agli emendamenti che elevano il limite di potenza da 5 MWt a 25 MWt degli impianti ammessi ai contributi della legge, che per una loro valutazione più completa occorre aver presente che il numero di tali impianti non si distribuisce secondo una sequenza ordinata rispetto alle diverse potenze, ma si addensa sulle fasce più basse di potenza dove è presumibile prevedere che si rivolgerà più dell'80 per cento delle richieste di contributi. Se questa è la situazione presumibile occorre aver presente, allora, che nella ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni per la erogazione dei contributi, si affiderà alle regioni un compito molto difficile, in merito al quale è necessario valutare le effettive capacità di gestione delle stesse. Se si tiene conto, inoltre, che nell'attuazione della legge n. 308 del 1982 il Ministero dell'industria ha impiegato diverso tempo per raggiungere soddisfacenti livelli di efficienza nella gestione degli interventi in tale legge previ-

sti, occorre domandarsi se non si corre il rischio, affidando alle regioni la gestione della gran parte dei finanziamenti per le azioni di risparmio energetico, di compromettere la rapida operatività degli interventi. Peraltro, esiste il fondato rischio di dover scontare un diverso grado di efficacia degli interventi stessi a fronte della diversa capacità ed efficienza di gestione da parte delle regioni.

Per tutte queste considerazioni invita, perciò, la Commissione a valutare con maggior grado di approfondimento quegli emendamenti.

Il deputato Massimo SCALIA, con particolare riferimento agli emendamenti Strada ed altri 8. 5, 8. 6 e 8. 9, sottolinea che l'esigenza di innalzamento dei limiti di potenza degli impianti ammissibili ai contributi, e, quindi, di ampliamento dell'area di competenza delle regioni, corrisponde ad una precisa richiesta delle regioni stesse; ma al di là del fatto formale, tale esigenza può essere condivisa anche sotto il profilo di merito, tenuto conto del fatto che ci sono una serie di impianti che non afferiscono alla media e grande impresa ma ad una serie di piccole e medie imprese industriali e del terziario, anche in forma di consorzi, che hanno un interesse obiettivo ad interventi diffusi a livello regionale. Quanto poi ai paventati rischi dei possibili ritardi nella fase di avviamento degli interventi ci si può legittimamente attendere che l'esperienza maturata in questi anni possa costituire una base di partenza importante per evitare gli errori del passato e procedere in modo spedito.

Il deputato Renato STRADA, condivise le considerazioni del deputato Scalia, sottolinea che proprio a motivo del fatto che la maggior parte delle richieste di finanziamento riguarda piccoli interventi, esiste il fondato rischio di sovraccaricare il Ministero dell'industria di compiti eccessivamente onerosi che causeranno probabilmente ulteriori ritardi; pertanto, si può convenire nel ritenere logicamente più

opportuno assegnare alle regioni le competenze in merito agli interventi diffusi. Sul problema degli eventuali ritardi che si potrebbero determinare in alcune regioni, occorre tener conto che alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo al disegno di legge prospettano poteri sostitutivi in caso di inattività delle regioni a garanzia della reale concretizzazione degli interventi a favore del risparmio energetico.

Il deputato Massimo SCALIA ritiene che le considerazioni svolte dal relatore in merito agli eventuali problemi di differenziazione degli interventi tra le diverse regioni, in base al loro grado di efficienza, non destino preoccupazione poiché, anche se le sole regioni avvantaggiate dovessero risultare alla fine in larga parte quelle settentrionali si sarebbe comunque risolto il problema della sottoutilizzazione degli impianti operata dall'E-NEEL come risposta ai pericoli di crisi ambientale.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sull'emendamento 8. 1 del relatore, il Presidente Michele VISCARDI richiamando quanto già espresso nella seduta di ieri con riferimento alla circostanza che il rapporto di competenza nell'erogazione dei contributi tra lo Stato e le regioni può essere più utilmente dimensionato su una soglia intermedia tra quella prevista nel disegno di legge e quella prospettata nei diversi emendamenti proposti all'articolo 8, avverte di aver elaborato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: superiore a 5 MWt con le seguenti: superiore a 10 MWt.

8. 11.

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole superiore a 5 MWt con le seguenti: superiore a 10 MWt.

8. 12.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ribadito il parere favorevole sull'emendamento 8. 1 del relatore, la Commissione approva tale emendamento.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che gli emendamenti Strada ed altri 8. 2, 8. 3 e 8. 4 sono pertanto assorbiti.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge l'emendamento Strada ed altri 8. 5.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI si è rimesso alla Commissione sull'emendamento Viscardi 8. 11, sul quale il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere contrario, la Commissione approva l'emendamento 8. 11.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge l'emendamento Strada ed altri 8. 6.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI si è rimesso alla Commissione sull'emendamento Viscardi 8. 12, sul quale il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere contrario, la Commissione approva l'emendamento 8. 12.

Avendo il relatore Bruno ORSINI espresso parere contrario sull'emendamento Napoli 8. 10 e avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso anch'egli parere contrario su tale emendamento, la Commissione respinge l'emendamento Napoli 8. 10; la

Commissione respinge altresì, dopo che il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno espresso parere contrario, l'emendamento Strada ed altri 8. 7.

Avendo il deputato Renato STRADA ritirato i suoi emendamenti 8. 8 e 8. 9, la Commissione approva l'articolo 8 con le modifiche testé approvate.

Il deputato Renato STRADA, dopo aver richiamato i contenuti dei suoi articoli aggiuntivi 8. 01 e 8. 02, ritira tali emendamenti con riserva di ripresentarli con riferimento ad altri articoli.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

Il relatore Bruno ORSINI esprime un avviso contrario sull'emendamento Scalia ed altri 9. 1 in ragione del fatto che esso introduce un ampliamento della fattispecie ammissibile ai contributi in modo difficilmente specificabile nel momento in cui si dovrà dare attuazione al dettato normativo.

Avendo il deputato Massimo SCALIA chiarito che il suo emendamento 9. 1 è teso a promuovere anche la domanda di risparmio energetico, promozione che dovrebbe procedere di pari passo con gli interventi agevolativi rivolti alla produzione, il Presidente Michele VISCARDI ritiene che l'incentivazione dei sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili sia già prevista in altra parte del disegno di legge e che la domanda stessa sia in grado di valutare la validità di tale sistemi senza necessità di un suo ulteriore sostegno; invita, pertanto, i presentatori a ritirare tale emendamento.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA, accogliendo l'invito del Presidente, ha ritirato il suo emendamento 9. 1, la Commissione approva l'articolo 9 del disegno di legge.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Il relatore Bruno ORSINI prospetta una sua valutazione positiva in merito all'emendamento Strada ed altri 10. 1 qualora si preveda di aggiungere anche gli enti pubblici tra i beneficiari degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo; si dichiara, invece, contrario sull'emendamento Strada ed altri 10. 2 e prospetta, infine, l'avviso favorevole all'emendamento Strada ed altri 10. 3, purché si sopprima il riferimento alla collaborazione con l'AURE.

Il deputato Renato STRADA, accogliendo le considerazioni del relatore, riformula quindi il suo emendamento 10. 1 nel modo seguente:

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: singole o associate aggiungere le seguenti: a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'Enel, ovvero di aziende municipalizzate o di altri enti pubblici.
10. 1.

Il relatore Bruno ORSINI esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 10. 1 nel testo riformulato e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprime anch'egli parere favorevole su tale emendamento.

Il Presidente Michele VISCARDI, richiamando quanto già espresso in merito all'elevazione della soglia della potenza degli impianti ammissibili ai finanziamenti, propone il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: con potenza fino a 5 MWt con le seguenti: con potenza fino a 10 MWt.
10. 4.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato Giuseppe FORNASARI hanno espresso il loro avviso favorevole sull'emendamento 10. 4, il deputato Renato STRADA riformula il suo emendamento 10. 3, accogliendo l'indicazione del relatore, nel modo seguente:

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

2. Le Regioni e le province autonome promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

10. 3.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Strada ed altri 10. 1 nel testo riformulato e respinge, dopo che il relatore Bruno ORSINI ha ribadito il suo parere contrario e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso anch'egli parere contrario, l'emendamento Strada ed altri 10. 2.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI si è rimesso alla Commissione sull'emendamento Viscardi 10. 4 e che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere contrario, la Commissione approva l'emendamento 10. 4; approva, successivamente, l'emendamento Strada ed altri 10. 3 nel testo riformulato, sul quale il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva, infine, l'articolo 10 del disegno di legge con le modifiche testé apportate.

I deputati Renato STRADA e Massimo SCALIA chiedono, a nome, rispettivamente, del gruppo comunista e del

gruppo verde, che, a causa di concomitanti impegni in precedenza assunti, il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima seduta.

Il Presidente Michele VISCARDI, accogliendo la richiesta avanzata, propone – e la Commissione consente – di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Michele VISCARDI propone – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame dei restanti progetti di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna in sede referente, sia rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,55.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,10. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato al tesoro Maurizio Sacconi.

Testo unificato:

SCOVACRICCHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (Approvato dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e modificato dalla XI Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica) (399-458-1716-1748/B).

(Parere della I e della V Commissione).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dal momento che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio con costituzione di un Comitato ristretto).

Il Presidente avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 al comma 1, sostituire le parole da: colpite fino a: nevose con le seguenti: interessati dagli eccezionali fenomeni climatico-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose.

1. 1.

Relatore.

All'articolo 1 al comma 3, sostituire le parole: fino al 31 luglio 1989 con le seguenti: fino al 30 novembre 1990.

1. 2.

Relatore.

All'articolo 1 al comma 4, sostituire le parole: 1° dicembre 1989 con le seguenti: 1° gennaio 1991.

1. 3.

Relatore.

All'articolo 2 sopprimere il comma 2.

2. 1.

Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.

Il Governo.

All'articolo 2 il comma 4 è sostituito dal seguente:

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto per l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di 5 mesi per ciascuna delle stagioni 1988/89 e 1989/90 decorrenti dal 1° dicembre.

2. 2.

Ferrari Bruno, Bianchi.

All'articolo 2 al comma 4 sostituire: 1989 con: 1990.

2. 3.

Relatore.

All'articolo 2 al comma 5, dopo le parole: datore di lavoro inserire le seguenti: corredata dalla certificazione dell'autorità comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attività.

2. 4.

Relatore.

All'articolo 2 dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-bis. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire tre miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo 6856 alla voce "Reintegro Fondo per la protezione civile". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 5.

Relatore.

All'articolo 3 sostituire l'intero articolo con il seguente:

1. Ove ricorrano successivamente analoghi fenomeni climatico-meteorologici di carenza di innevamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sono determinati modalità, procedure e termini per la concessione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2 della presente legge.

3. 1.

Relatore.

All'articolo 3 sostituire le parole: tre miliardi con le parole: sei miliardi.

3. 2.

Ferrari Bruno, Bianchi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del turismo invernale sono concessi contributi in conto interessi per mutui di durata ventennale per la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di trasporto con fune nonché delle strutture accessorie e degli impianti di supporto, anche relativi alle piste da sci.

2. I soggetti beneficiari sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, concessionarie di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche in zone montane.

3. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si applica un tasso annuo di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per operazioni di credito nel settore turistico in vigore al 1° gennaio dell'anno precedente quello della stipula dei relativi mutui.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e l'associazione nazionale degli esercenti funiviari, sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 nonché l'ammontare della quota a disposizione per ogni regione e provincia autonoma.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in lire 20 miliardi per il 1990 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifornimento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01.

Relatore.

Dal momento che nessuno chiede di intervenire nella discussione sulle linee generali, prende la parola, in sede di replica, il relatore Luciano AZZOLINI che propone la costituzione di un comitato ristretto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta del relatore di costituzione del comitato ristretto invitando i gruppi a far venire le relative designazioni.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-

Cattin, il Ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano Ciocia, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Giampaolo Bissi, il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste Francesco Cimino.

Proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327).

(Parere della V e della XII Commissione).

MENSORIO: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839).

(Parere della V e della XII Commissione).

FERRARI MARTE: Età pensionabile per i primari ospedalieri (962).

(Parere della V e della XII Commissione).

MENSORIO: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1204).

(Parere della V e della XII Commissione).

MENSORIO: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età (1684).

(Parere della V e della XII Commissione).

LATTANZIO ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811).

(Parere della V e della XII Commissione).

BIONDI: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645).

(Parere della V e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio con deliberazione di richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale fa presente che nella seduta di ieri l'Aula ha approvato l'emendamento 1.10 afferente al disegno di legge 4468 che prevede l'innalzamento del limite dell'età pensiona-

bile per i dirigenti dello Stato a 70 anni, prende la parola il relatore Bruno ANTONUCCI che ringrazia i membri del comitato ristretto per il lavoro proficuo svolto da cui è scaturito un testo unificato. Dopo aver illustrato il contenuto di tale testo fornendo alcuni chiarimenti in particolare con riferimento all'articolo 3, prende la parola il deputato Orazio SAPIENZA che esprime un giudizio favorevole sul lavoro svolto dal comitato ristretto preannunciando il proprio voto favorevole sul testo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI osserva che sul testo elaborato dal comitato ristretto, all'articolo 3, sarebbe più opportuno prevedere rispetto alla dizione « con ricorso in atto » la seguente « con ricorsi ancora pendenti ».

Il deputato Alfredo BIONDI esprime apprezzamento per il lavoro del comitato ristretto e per un testo che esperisce una soluzione in grado di soddisfare quelle esigenze di qualità e di professionalità dei soggetti destinatari della normativa.

Il deputato Novello PALLANTI, dopo aver osservato che il suo gruppo aveva prospettato anche una soluzione diversa, e cioè che il provvedimento fosse accompagnato da una ipotesi di sistemazione in fuori ruolo del personale trattenuto in servizio al fine del raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione, e dopo aver rilevato che in relazione a tale prospettiva si era convenuto di valutarne la percorribilità considera che nel prosieguo dei lavori, si è dovuto constatare, stante la complessità del problema trattato, la difficoltà di una realizzazione di tale ipotesi pur apprezzabile nel suo intento. Da ciò scaturisce il testo elaborato dal comitato ristretto il quale, tenendo conto della normativa esistente va nella direzione di orientare verso una maggiore flessibilità la scelta del momento di uscita dal mondo lavorativo. Dopo aver ribadito che il provvedimento deve essere sostanzialmente inteso come strumento volto a superare le sperequazioni attualmente esi-

stenti per la categoria dei destinatari preannuncia il voto favorevole a un eventuale richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Dopo un intervento del deputato Fortunato BIANCHI che svolge una considerazione circa la portata del comma 1 e dopo un ulteriore breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI, prende la parola il deputato Teresa Migliasso la quale domanda al relatore, con riferimento all'articolo 2 a quale obiettivo tale norma mira dal momento che esso, secondo lei, significa che coloro che hanno posto in essere un rapporto definito, a partire dal raggiungimento dei 65 anni sono interdetti dalla istituzione di un rapporto convenzionale con strutture pubbliche. Questo vuol forse significare che per i primari rimane in piedi la possibilità di istituire rapporti con strutture private ?

Il relatore Bruno ANTONUCCI, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nel corso del dibattito e dopo aver fatto propri i suggerimenti del Presidente sulla dizione relativa all'articolo 3 nonché del deputato Fortunato Bianchi in relazione all'articolo 1 presenta alla Commissione il testo unificato elaborato dal comitato ristretto così integrato:

ART. 1.

1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio per il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale limite e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

2. La presentazione della domanda da parte dell'interessato deve essere effettuata entro i sei mesi successivi al compimento del 64° anno di età al Presidente dell'Unità Sanitaria Locale.

3. L'organo deliberante, ove sussistano elementi obiettivi che facciano sorgere fondati dubbi sulla idoneità psico-fisica

del richiedente, può disporre un previo accertamento dell'idoneità del richiedente stesso da parte del Collegio medico militare territorialmente competente.

4. È fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al 70° anno di età acquisito in virtù delle leggi 10 maggio 1964, n. 336 e 3 settembre 1982, n. 627.

ART. 2.

1. La presentazione della domanda di cui al precedente comma comporta la rinuncia, alla data del compimento del 65° anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutti i primari ospedalieri comunque non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo con ricorsi tuttora pendenti. In tale caso il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 1 è di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Su tale testo chiede ai gruppi di pronunciarsi circa l'ipotesi di un trasferimento dello stesso in sede legislativa.

Assentono a tale proposta il deputato Novello PALLANTI a nome del gruppo comunista e il sottosegretario al lavoro Giampaolo BISSI a nome del Governo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti circa la richiesta di trasferimento in sede legislativa formulata dal relatore.

Disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319).

(Parere della I, della V e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio con deliberazione di richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, in sostituzione del relatore momentaneamente assente, riassume il lavoro svolto il comitato ristretto dando lettura del nuovo testo del disegno di legge 4319 così come elaborato concordemente in quella sede, proponendo la richiesta di trasferimento in sede legislativa:

ART. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.

ART. 2.

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dall'allegata tabella A che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unità alla data del 1° luglio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 46, del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1° luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.

ART. 3.

1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.

2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di maresciallo con anzianità decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.

3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.

4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio di merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. La nomina a vice brigadiere si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo Forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo Forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo Forestale dello Stato da almeno 2 anni. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi, la durata e le modalità di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parità di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.

6. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).

7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34° corso allievi Sottufficiali.

8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.

ART. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale

dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.443.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO — PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

	1° luglio 1990	1° dicembre 1990	1° dicembre 1991	1° dicembre 1992	1° dicembre 1993
Maresciallo maggiore (a)	539	562	586	611	633
Maresciallo	—	—	—	—	—
Brigadiere	1.952	2.064	2.175	2.286	2.397
Vice Brigadiere	—	—	—	—	—
Appuntato scelto	—	—	—	—	—
Appuntato	3.950	4.165	4.380	4.594	4.811
Guardia scelta	—	—	—	—	—
Guardia-All. Guardia	—	—	—	—	—
Totale ...	6.441	6.791	7.141	7.491	7.841

(a) di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di « scelto » ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il deputato Francesco SAMÀ dichiara l'assenso del gruppo comunista sul testo elaborato dal comitato ristretto e alla proposta di trasferimento in sede legislativa.

Il rappresentante del Governo Giampaolo BISSI si dichiara favorevole alla proposta di trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver acquisito il consenso dei gruppi presenti, si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti circa la proposta di trasferimento in sede legislativa.

Proposte di legge:

SANTORO ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

ZANGHERI ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

BORGOGGIO ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Antonino LOMBARDO rileva che le quattro proposte iscritte all'ordine del giorno si pongono come obiettivo quello di adeguare la legislazione vigente in materia di società cooperative allo stato effettivo della cooperazione. Si tratta di un punto di approdo di un lungo travaglio dal momento che, in materia, si sta discutendo da oltre 30 anni anche se l'approccio alla riforma si è evoluto nel tempo modificandosi sensibilmente. Infatti, mentre ancora negli anni settanta si pensava ad un progetto ambizioso e complessivo di riforma strutturale che peraltro si è arenato di fronte

alle difficoltà insorte, si tende oggi a consolidare una tendenza per un approccio più semplice e mirato ma non per questo meno significativo. In altre parole, anche se non volti ad una riforma generale, i progetti in esame hanno una loro grande utilità determinata dalla matrice comune di omogeneità e di organicità dei contenuti. In particolare, i provvedimenti cercano di « aggredire » gli istituti più obsoleti modificando e piegando l'attuale normativa alle esigenze attuali che vedono, tra l'altro, lo sviluppo delle cooperative sotto il profilo imprenditoriale con una rilevante capacità di competere sul mercato. Dopo aver ricordato come uno degli scopi dell'articolo 45 della Costituzione riguardante le cooperative concerne il principio della cosiddetta mutualità cooperativistica che non viene intaccato dalle attuali proposte, rileva che esse cercano di rinnovarlo in raffronto alle esigenze di modernità del mondo in cui l'attività cooperativa si svolge. Esse, infatti, conferiscono alla impresa cooperativa un carattere più snello dotandola di particolari strumenti ed attrezzature caratteristiche di imprese di tipo economico quali ad esempio le forme di finanziamento e la cosiddetta capitalizzazione. Riferendosi, quindi, in particolare alla proposta di legge democristiana n. 4115 osserva che in essa sono contenute norme importanti in materia di informazioni circa l'andamento dell'attività delle società cooperative allorché si prevede che nella approvazione del bilancio annuale, il Collegio sindacale dà conto del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla natura mutualistica delle cooperative stesse. Quanto all'articolo 3, osserva come esso preveda che il valore massimo della quota o delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere viene determinato dall'atto costitutivo mentre, quando ci si trova di fronte a persone giuridiche tali limiti non vengono applicati. Un'altra interessante innovazione è costituita dalla figura del socio finanziatore prevista all'articolo 4 il quale individua nell'atto costitutivo la possibilità che questo stabilisca l'esperibilità di spe-

ciali conferimenti in denaro da parte dei soci o di terzi anche se quest'ultimi sono sprovvisti dei requisiti necessari per l'ammissione nella società stessa. Inoltre, il timore di uno squilibrio che potrebbe derivare dall'ingresso dei soci finanziatori viene in qualche modo fugato dai commi 3, 7, 8, 9 che prevedono norme apposite nel senso di approntare le necessarie garanzie per i soci ordinari. Altro istituto importante è quello previsto dall'articolo 5 ove, rispetto all'attuale normativa, si provvede ad una rivalutazione del valore nominale delle quote e dell'azioni esistenti anche oltre il limite massimo previsto dallo Statuto o dalla legge nei limiti delle variazioni in aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT. Il comma 4 di tale articolo prevede, inoltre, che parte di utili destinata alla rivalutazione non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed il rimborso del capitale è tassabile nei confronti dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dello ammontare imputato ad aumento delle quote od azioni. Dopo aver svolto alcune considerazioni circa i ristorni previsti all'articolo 6, descrive il contenuto dell'articolo 7 e quindi dell'articolo 8 accennando all'istituto della cosiddetta minima unità cooperativa contenuto nell'articolo 11.

Anche l'articolo 12 presenta profili di rilevante interesse laddove viene ad essere trattato l'istituto della vigilanza che è uno strumento tipico delle società di capitale.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia ed esauriente relazione, dal momento che le proposte in esame vertono su materia analoga ne propone l'abbinamento formale ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il deputato Guido ALBORGHETTI osserva che le varie proposte convergono sullo obiettivo comune di ammodernare

l'apparato normativo ormai inadeguato con la evoluzione stessa della società cooperativa. Anche a suo giudizio si tratta di proposte che non hanno pretese di generalità ed è proprio forse questo il loro pregio, cioè quello di garantire un livello di efficienza delle società cooperative dotandole di una strumentazione di tipo imprenditoriale in relazione allo sviluppo che la cooperativa ha assunto in relazione all'andamento del mercato.

Altro aspetto da sottolineare è quella cultura della solidarietà che è un concetto più ampio di quello della mutualità e che impegna il mondo delle cooperative: a tal proposito ritiene che il fondo di promozione risponde ad una logica di valorizzazione in termini solidaristici. Quanto all'efficienza imprenditoriale, osserva che lo strumento della capitalizzazione trova diverse forme nelle varie proposte rilevando che non tanto si tratta di scegliere la migliore tra esse ma di affidarsi alla loro complessità.

Dopo aver osservato che va sottolineato il principio della cosiddetta « porta aperta » conclude il proprio intervento auspicando che una volta definito un testo unificato si possa procedere alla richiesta di trasferimento dello stesso alla sede legislativa.

Il deputato Felice BORGOGGIO sottolinea anche lui come non ci si trova di fronte ad una riforma organica del sistema ma ad un intervento minimo volto comunque al raggiungimento di obiettivi concreti. In primo luogo si cerca di instaurare sistemi e metodi di ricapitalizzazione di un sistema che va ancorato ai concetti di solidarietà e mutualità. In secondo luogo osserva come sono previste, nelle proposte in esame, procedure di semplificazione nella formazione dei soci e la istituzione di meccanismi di trasparenza. A suo giudizio si tratta di procedere elaborando un testo unificato dal momento che ad una prima parametrizzazione, è evidente che esistono convergenze tra i vari provvedimenti in relazione alle questioni di fondo. Dopo essersi dichiarato a favore del principio della « porta

aperta » osserva che se ci possono essere divergenze sui cosiddetti prestiti sociali esiste un orientamento complessivo a modificare la normativa ed all'interno di questo sarà probabilmente possibile trovare le opportune convergenze.

Il deputato Andrea BORRUSO pur dichiarando che sarebbe stato più auspicabile trovarsi di fronte ad una riforma organica del sistema delle cooperative che dovrebbe riguardare anche quelle di natura creditizia, prende atto che le proposte in esame imboccano la strada del realismo e della concretezza degli obiettivi. Per tali motivi il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto una volta esauritasi la discussione sulle linee generali. Esprime, comunque, una personale perplessità circa alcune norme, quali quelle relative alla riduzione del numero minimo dei soci, alla figura del socio finanziatore esterno e sugli strumenti di vigilanza così come vengono prefigurati.

Il Presidente Vincenzo MANCINI rinvia il seguito della discussione sulle linee generali ad altra seduta.

Proposta di legge:

FIORI: *Aggancio alla dinamica retributiva e perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (4280).*

(Parere della I e V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che in data 2 febbraio l'Assemblea ha approvato la richiesta di dichiarazione di urgenza per la proposta di legge in esame ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento stabilendo che il termine assegnato per la presentazione della relazione all'Assemblea sia il 23 febbraio 1990.

Il relatore Andrea BORRUSO solleva una questione di metodo che attiene al

fatto che la XI Commissione, allorché è stata chiamata a discutere di perequazione dei trattamenti pensionistici ha sempre cercato di procedere in parallelo tra settore pubblico e settore privato. Di qui la sua perplessità di una individuazione di una corsia preferenziale per il settore pubblico su cui il provvedimento va ad incidere. Gli risulta, inoltre, che su tale argomento esistono già alcune proposte al Senato in fase di più avanzato esame tanto è vero che in quella sede si è costituito un Comitato ristretto per valutare la materia in modo più organico e complessivo. Per tali motivi ritiene opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento magari attivando le procedure di coordinamento previste dall'articolo 78 del Regolamento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, proprio con riferimento al richiamo del relatore circa l'esperibilità della procedura di cui all'articolo 78 che prevede che quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le opportune intese, preannuncia che si farà personalmente carico di ciò presso il Presidente della Camera.

Così rimane stabilito.

Proposta di legge:

GHEZZI ed altri: *Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409).*

(Seguito dell'esame e rinvio con deliberazione di richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Andrea BORRUSO, dopo aver dato conto dei lavori del Comitato

ristretto, presenta in seguente testo in tale sede elaborato:

ART. 1.

1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.

Il relatore propone, inoltre, di richiedere su tale testo il trasferimento in sede legislativa.

Esprimono consenso a nome dei rispettivi gruppi i deputati Novello PAL-LANTI, Andrea CAVICCHIOLI, Laura CIMA e Annalisa DIAZ nonché il rappresentante del Governo Giampaolo BISSI.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti circa la proposta di trasferimento in sede legislativa formulata dal relatore.

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati in un testo unificato dal Senato) (3039). (Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143). (Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELEA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che nella seduta di ieri l'Assemblea ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero.

Il Ministro del lavoro Carlo DONAT-CATTIN ritiene utile il rinvio in Commissione nella misura in cui esso permetta un riavvicinamento delle posizioni per quei gruppi che avevano manifestato dissenso rispetto alla sostanza del testo valutando se esiste un minimo di spazio ulteriore per ritrovare qualche intesa. Tuttavia, la principale questione di dissenso gli sembra vertere in particolar modo sulla cosiddetta « clausola di chiu-

sura » relativa alla pronuncia adottata dalla Commissione di cui all'articolo 17. Se tale clausola di chiusura la si vuole configurare come una sorta di arbitrato obbligatorio, ritiene che essa finisca per contrastare con la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Ricorda che il Governo aveva sostenuto come possibile soluzione quella della individuazione di un termine dopo la sperimentazione dei vari tentativi di conciliazione. Rivolgendosi al gruppo repubblicano, che è latore del dissenso sulla questione relativa alla clausola di chiusura, lo invita a fornire, qualora esistano, spazi possibili di soluzione razionale su una legge che troverà una controprova della sua efficacia solo in fase di attuazione.

Osserva che la possibile proposta di mediazione potrebbe essere quella secondo la quale, in caso di mancanza di accordo tra le parti, il Governo o l'autorità preposta potrebbero applicare il contenuto della proposta indicata dalla Commissione di garanzia.

Il Presidente Vincenzo MANCINI dopo aver dato atto della sollecitudine dell'impegno del rappresentante del Governo, osserva, con riferimento alla clausola di chiusura, che già la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 in un certo qual modo la comprende così come in tale direzione si colloca anche l'articolo 19.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI, ritiene di dover ribadire, che con molta franchezza, la proposta di rinvio in Commissione, sulla quale già nutriva perplessità, rischia di causare una ulteriore perdita di tempo per l'approvazione di un provvedimento su cui si è a lungo discusso. Rende atto al Ministro di avere espresso con estrema onestà di pensiero il proprio punto di vista, osservando che comunque la ricerca esasperata di un accordo può rischiare, a sua volta, di innescare ulteriori complicazioni. Considera inaccettabile la proposta del gruppo repubblicano relativa alla clausola di chiusura che oltre che politicamente discutibile risulta essere inaccettabile da un punto di vista sia formale che giuridico.

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI che ricorda che la procedura in sede redigente può essere attivata dalla Commissione ai sensi del comma 2 dell'articolo 96 del Regolamento, prende la parola il deputato Novello PALLANTI il quale osserva che ci si trova di fronte a due tipi di divergenze: la prima è quella che considera nefasto per disciplinare con questa legge il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la seconda riguarda coloro che tale legge auspicano ma configurandola in modo diverso da come oggi si presenta.

Dopo aver preso atto di quanto affermato dal Ministro, giudica ridicole le accuse di consociativismo, che attengono solo ad una polemica meschina e di basso profilo. Qui non si sta discutendo di una legge qualsiasi ma di una legge che richiede una larga intesa fra i gruppi, ed un profondo sforzo di compenetrazione e di intesa comune anche facendo forza, talvolta, alle proprie convinzioni personali. Ritiene quindi che richiamarsi per un provvedimento di tale portata, ad un concetto di maggioranza di Governo sia assi improprio e limitativo.

Da parte del gruppo comunista esiste, quindi, una disponibilità a superare, qualora ne esistano i margini, gli ostacoli che si frappongono ad un rapido *iter* del provvedimento ed in tal senso il gruppo comunista è favorevole, se si verificano le circostanze politiche necessarie, a procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa o, in subordine, in sede redigente. Certo non è intenzione del suo gruppo evitare il confronto in Aula ma poiché si tratta di un provvedimento difficile e delicato, costruito tassello su tassello sulla base di uno sforzo comune e di una reciproca mediazione, riterrebbe più opportuno mantenere l'esame del provvedimento nella sede che ne ha seguito l'elaborazione. Ritiene inoltre, che la Commissione lavoro è certamente espressione della più larga rappresentatività delle forze politiche per cui gli pare quanto mai opportuno esperire tutti i tentativi necessari affinché l'*iter* del provvedimento possa trovare in essa il suo sbocco e la sua auspicata conclusione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo DONAT-CATTIN ricorda che pur non avendo assunto personalmente l'iniziativa di tentare un'opera di mediazione fra i gruppi dissenzienti, che va piuttosto imputata al Governo nella sua collegialità, ribadisce che il dissenso concerne soprattutto la questione relativa alla clausola di chiusura ed è a tal proposito che si rivolge all'Onorevole Santoro per conoscere la sua posizione in materia. La soluzione prospettata, infatti, dal gruppo repubblicano rischia di introdurre una pronuncia della Commissione di garanzia che si configura in modo non flessibile bensì rigido svuotando la partecipazione delle parti al confronto.

Il deputato Italo SANTORO osserva, per ragioni di correttezza che il rinvio in Commissione è stato concordato in sede di conferenza di capi gruppo senza una specifica sollecitazione del gruppo repubblicano che invece si è attivato con il Governo, ed in particolar modo col Presidente del Consiglio, affinché venisse intrapresa una iniziativa di maggioranza. Quanto al merito della questione, il gruppo repubblicano ritiene che un provvedimento di tal genere deve innanzitutto configurarsi come strumento di tutela degli utenti ed è questa una scelta di campo che occorre fare con certezza sia attraverso l'indicazione del preavviso sia attraverso la definizione delle prestazioni minime essenziali. Dopo aver indicato come insufficiente il termine previsto, osserva, quanto alle prestazioni minime, che il suo gruppo era ed è dell'opinione che occorra una clausola di chiusura che garantisca in modo completo l'utente del servizio pubblico.

Il deputato Giorgio GHEZZI, quanto alle riflessioni di carattere politico più generale si rimette alle valutazioni del collega Pallanti mentre per quanto riguarda l'intervento del deputato Santoro si dichiara preoccupato non tanto per i profili di carattere formale quanto per le conseguenze e gli esiti politici cui si incorre nel trasformare un dibattito parla-

mentare su una legge che sta vedendo la luce con la collaborazione dialettica dei vari gruppi in una questione di maggioranza di Governo. Se questa è l'intenzione ha timore che ciò possa portare a maggiori difficoltà dal momento che la elaborazione di questa legge si è basata su equilibri delicati e su un profondo lavoro di mediazione tra le varie parti. Con riferimento alla questione del preavviso ricorda che in altri paesi, come in Francia, vi sono termini assai più brevi rispetto a quelli previsti nel testo di cui si discute, dato che si ritiene che un preavviso « lungo » rischia di essere utilizzato come arma contrattuale di pressione che allarma inutilmente l'utenza.

Rileva che punto centrale per il gruppo repubblicano è rappresentato dalla questione relativa alla clausola di chiusura: su tale problematica dichiara apprezzamento per la posizione espressa dal Ministro del lavoro rilevando che il testo unificato già prevede una serie di norme in tale direzione agli articoli 13 e 14. D'altra parte, crede che non si possa giocare con le parole od illudersi di superare con espedienti linguistici un giudizio di sostanza che verrà sicuramente espresso dalla giurisprudenza costituzionale.

Il deputato Laura CIMA desidera innanzitutto chiarire la posizione del suo gruppo in relazione ad alcune notizie di stampa di questi giorni che risultano deformanti rispetto alla realtà delle cose. In particolare, ribadisce che il gruppo verde non ha mai voluto assumere un atteggiamento pregiudiziale su questa legge dal momento che è pienamente condivisibile il principio in essa contenuto del temperamento del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Se tale problematica viene accolta al comma 2 dell'articolo 1, non appare però altrettanto risolto il problema relativo ai diritti dell'utente che viene coinvolto in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali; a tal proposito ricorda che il suo gruppo ha presentato un emendamento che prevede

maggiore spazio per la figura dell'utente. Sottolinea, inoltre, una differenza politica tra l'atteggiamento del gruppo verde e quello del gruppo repubblicano: a differenza di quest'ultimo il gruppo verde ritiene che il danno reale agli utenti deriva non tanto dallo sciopero quanto da una cattiva gestione dell'amministrazione.

In conferenza di Capi gruppo il gruppo verde si è pronunciato in senso favorevole ad un rinvio in Commissione dal momento che il confronto e la mediazione appaiono il metodo migliore. Conclude il proprio intervento ribadendo la propria contrarietà ad una soluzione procedurale che preveda l'utilizzo della sede legislativa dal momento che una legge come questa, che attende da più di 40 anni, non può essere « per dignità politica » approvata in Commissione; si dichiara, invece, in linea di massima favorevole all'ipotesi di un prosieguo dell'esame in sede redigente.

Il relatore Andrea BORRUSO esprime l'opinione personale che esistono scarsi margini per una soluzione positiva della questione invitando, comunque, il deputato Santoro qualora le osservazioni fatte non lo convincano ad avanzare lui stesso una proposta. A suo giudizio al di là della difficoltà di natura politica sulla norma di chiusura, qualora la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 pronunci un lodo di carattere cogente ciò equivarrebbe a caratterizzare tale organo come una vera e propria magistratura speciale. Dopo aver ricordato come al momento attuale esistano due tipi di arbitrato, quello rituale che si svolge su pochissime materie definite dalla legge, nonché quello irrituale, osserva che la difficoltà vera è data dal rischio che attribuendo un potere vincolante alla Commissione di garanzia si incorra in censure di costituzionalità. Piuttosto è dell'opinione che, nell'ambito della precettazione, si possa far riferimento alla proposta della Commissione, in modo da istituire un punto di riferimento che raccordi in

modo organico le varie fasi di tale procedimento mantenendolo nell'alveo della legittimità costituzionale.

Il deputato Italice SANTORO ribadisce che suo interesse è che l'esercizio del diritto di sciopero avvenga garantendo l'effettuazione delle prestazioni minime indispensabili il che può avvenire solo affidandone la determinazione ad una sede che non può essere quella delle parti. Inoltre, non gli pare sufficiente l'utilizzazione del meccanismo cui ha fatto riferimento il relatore dal momento che la precettazione la si usa solo in casi eccezionali e non certo in quelli ordinari. All'onorevole Cima ricorda che gli emendamenti presentati dal gruppo repubblicano non sono così numerosi come si vuol far credere dal momento che rappresentano una percentuale minima (20 su 400) di quelli complessivamente presentati dai vari gruppi in Aula. Considera infine che la proposta di cui si discute è nata come proposta interna al Parlamento e non come proposta della maggioranza di Governo cui il suo gruppo si sentirebbe naturalmente vincolato: per tali motivi non vede perché, come tutti gli altri gruppi, anche quello repubblicano non sia libero di esprimere i propri orientamenti e di manifestare le proprie eventuali perplessità.

Il Presidente Vincenzo MANCINI osserva che la partecipazione degli utenti è già prevista da diverse disposizioni del testo in esame e che, inoltre, come già osservato prima dal Ministro e poi dal relatore, potrebbe istituirsi una ipotesi di raccordo tra la proposta della Commissione di garanzia e la sua utilizzazione da parte dell'autorità precettante.

Dopo un ulteriore intervento del Ministro del lavoro Carlo DONAT-CATTIN, il Presidente Vincenzo MANCINI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta che sarà calendarizzata quanto prima dall'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 12.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 12,5. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI, indi del Vicepresidente Giorgio GHEZZI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Angelo Pavan e Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico (Approvato dalla VI Commissione della Camera) (3124-A).

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Luciano GELPI dopo aver brevemente ripercorso il dibattito della precedente seduta, dà lettura del seguente schema di parere:

La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato,

premesso che, per quanto riguarda l'ambito di propria competenza, il provvedimento, all'articolo 3, conferisce delega al Governo per la disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti creditizi pubblici, esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo la loro iscrizione in una apposita gestione speciale presso l'INPS, disciplinata secondo le norme della predetta assicurazione e la trasformazione dei fondi di pensione degli enti creditizi in fondi integrativi utilizzando la consistenza patrimoniale esistente;

rilevato che la genericità ed incompletezza della formulazione dell'articolo non consentono di individuare i criteri ai quali dovranno ispirarsi i decreti delegati per il riconoscimento delle posizioni assicurative dei pensionati e degli attivi da iscrivere nella istituenda gestione speciale, né quelli per la sistemazione delle relative partite contabili; Decreti sui

quali deve essere previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti;

ritenuto non adeguato il periodo di garanzia di 15 anni in ordine all'equilibrio finanziario della gestione speciale da parte degli enti creditizi;

atteso che non risulta specificato chi dovrebbe sostenere il maggiore onere che graverebbe sulla gestione speciale per effetto dell'applicazione, in favore dei lavoratori e pensionati, della normativa eventualmente più favorevole dei singoli fondi di provenienza e che nessuna indicazione si rinviene circa la sorte patrimoniale dei fondi stessi,

Esprime parere favorevole
a condizione

1) sia prevista nelle norme delegate l'abrogazione della normativa previdenziale riguardante i banchi meridionali (articolo 11 dell'allegato T. all'articolo 39 della legge 8. agosto 1895). I trattamenti di quiescenza, ad essi relativi, sottoposti a regime esclusivo, dovranno essere garantiti da fondi integrativi aziendali;

2) che venga prevista l'iscrizione nella gestione speciale anche del personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge e che per il personale in quiescenza l'iscrizione nella gestione speciale si effettui, per la quota di pensione di pertinenza della gestione, secondo aliquote percentuali del trattamento pensionistico complessivo previsti nell'AGO; che venga previsto un periodo di tempo più lungo rispetto ai 15 anni per la garanzia, da parte degli enti creditizi, dell'equilibrio finanziario della gestione speciale e che i fondi integrativi dei predetti enti assumano a proprio carico gli oneri per il riconoscimento del regime giuridico di miglior favore vigente nei fondi di provenienza, rispetto a quello della gestione speciale;

3) che sia previsto, che le attività patrimoniali dei fondi esonerativi ed esclusivi restino acquisiti ai rispettivi enti creditizi pubblici per garantire a proprio carico, il riconoscimento del regime giuridico ed economico di miglior favore vigente nei fondi di provenienza;

4) che per la gestione del fondo venga previsto un apposito comitato composto da rappresentanti dei lavoratori, delle banche, dell'INPS e del Governo e prevedere una disciplina per individuarne gli specifici compiti.

Il Presidente Vincenzo MANCINI fa rilevare l'esistenza di una incongruità al punto 1 laddove si prevede per delega l'istituzione dei fondi integrativi che vengono così a perdere la loro precipua natura.

Il deputato Ivana PELLEGATTI si dichiara anche lei perplessa sulla istituzione con delega di tali fondi che devono essere facoltativi e individuali.

Il deputato Andrea BORRUSO ritiene incongruente il secondo periodo del punto 1 dello schema di parere dichiarandosi, inoltre, perplesso sul fatto che si introduca una normativa speciale sull'equilibrio finanziario del fondo. Dopo aver svolto alcune considerazioni circa una improprietà della dizione « fondo integrativo » che appartiene essenzialmente alla contrattualistica laddove sarebbe più opportuno parlare di pensioni a vita a rendita, ribadisce la propria perplessità circa l'obbligatorietà di tali fondi. Svolge infine alcune riflessioni sul problema del patrimonio immobiliare degli enti creditizi.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI interviene brevemente ricordando che il parere da esprimere è indirizzato all'Aula e quindi non è vincolante necessitando, da parte dei gruppi la presentazione dei relativi emendamenti qualora vogliano rendere effettivo il contenuto del suddetto parere. Quanto a quest'ultimo osserva che dovrebbe essere snellito di quei riferimenti che ne complicano inutilmente la struttura.

Il deputato Alberto MONACI osserva che la materia è alquanto complessa e suggerisce di eliminare, al punto 3 dello schema di parere la dizione « creditizi pubblici » dal momento che non necessariamente il fondo è collegato alla gestione della banca.

Il relatore Luciano GELPI dopo aver rilevato che sarebbe stato congruo che la Commissione lavoro venisse investita su tale provvedimento in sede primaria, rileva che il contenuto centrale del provvedimento per quanto attiene alla competenza della XI Commissione sono i commi 2 e 3 dell'articolo 3.

Si dichiara disponibile ad accettare il suggerimento del collega Monaci circa la soppressione della dizione « creditizi pubblici » e propone di sostituire l'ultimo periodo del punto 1 con il seguente: « tenuta comunque presente l'esigenza di garantire anche nei confronti di tale personale il trattamento di miglior favore ».

Dopo un breve intervento del deputato Novello PALLANTI il quale ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere su di un provvedimento che riveste importanti riflessi e dopo un ulteriore breve intervento del relatore, prende la parola il deputato Andrea BORRUSO che ritiene anch'egli necessario approfondire la questione osservando, inoltre, che si tratta di mera finzione contabile quella che prevede l'istituzione di un fondo speciale presso l'INPS laddove sia i contributi che le relative prestazioni fanno capo agli altri enti facendosi a fine d'anno una saldatura dei conti.

Il sottosegretario di Stato al tesoro Angelo PAVAN è dell'opinione di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Il deputato Ivana PELLEGATTI si dichiara favorevole alla proposta di rinvio osservando che l'abdicazione del ruolo della XI Commissione non si verifica rinviando il parere ma accettando che altre Commissioni, che non hanno competenza in tale materia, decidano nel settore previdenziale che appartiene in toto alla valutazione della Commissione lavoro.

Il Presidente Giorgio GHEZZI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 11. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Interviene il Ministro della sanità Francesco De Lorenzo.

Proposta di legge:

Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (Approvata dal Senato) (3680).

(Parere della I Commissione).

(Seguito dell'esame, richiesta di trasferimento alla sede legislativa e rinvio).

Il relatore Arnaldo BRUNETTO propone alla Commissione il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Il deputato Giacomo AUGELLO sottolinea che il progetto di legge è già stato approvato dal Senato e contiene una norma di sanatoria in materia di gestione delle farmacie urbane e si applica ai far-

macisti che abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno 3 anni farmacie, con un'anzianità professionale di almeno 5 anni. Si augura che tutti i gruppi accolgano la proposta del relatore, in modo che il provvedimento sia approvato in tempi rapidi.

Reca a nome del gruppo della democrazia cristiana l'assenso alla sede legislativa.

Il Presidente Giorgio BOGI, consentendo la Commissione, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6 del regolamento e di trasmettere la richiesta al Presidente della Camera.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 11,20. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Interviene il Ministro della sanità Francesco De Lorenzo.

Disegno di legge:**Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).**

(Parere della I, della V, della XI nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che nella giornata di ieri il comitato ristretto si è riunito per esaminare le proposte di modifica al provvedimento in esame da apportare a seguito dell'espressione di pareri condizionati da parte delle Commissioni V e VIII ed altresì alcune proposte di modifica avanzate dal Governo e dai rappresentanti dei gruppi.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI propone una nuova riunione del comitato ristretto per sciogliere i nodi ancora aperti.

Il relatore Danilo POGGIOLINI e il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO concordano sull'opportunità di una nuova e immediata riunione del comitato ristretto.

Il Presidente Giorgio BOGI sospende quindi la seduta e convoca il comitato ristretto.

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 13,10).

Il relatore Danilo POGGIOLINI illustra il nuovo testo del provvedimento, elaborato dal comitato ristretto, che è del seguente tenore:

ART. 1.*(Piano di interventi contro l'AIDS).*

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti inter-

venti, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:

a) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2100 miliardi;

b) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera a), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli *standard* indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;

c) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive, e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;

d) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;

e) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione ses-

suale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime.

2. Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere attuata anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di convenzionamento sono deferite da un apposito decreto ministeriale.

3. Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera *a*), sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro piena-

mente equivalenti agli effetti degli *standard* di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonché criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi.

4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adeguamento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere *a*) e *b*), possono essere realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), e comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.

7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera e), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

ART. 2.

(Interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni).

1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalità di cui al presente articolo.

2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della

programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal Ministro della sanità sentito il Ministro dei lavori pubblici.

4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; alla assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione lavori, contabilità, e assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonché del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.

5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di conformità per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale. Sui progetti predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende altresì alla congruità della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione.

6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente

riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi nonché gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di più alta qualificazione.

7. Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 5 fanno parte un rappresentante del Ministro della sanità e un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità, nomina con propri decreti, le commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza.

ART. 3.

(Conferenze regionali).

1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanità promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al primo, quarto e quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

4. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della sanità, si

provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3.

5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

ART. 4.

(Norme in materia di personale).

1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), alla copertura di posti vacanti di personale medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive nel triennio 1990-1992 si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il di-

sposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna unità sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti, per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli.

3. Le unità sanitarie locali, nelle more dell'espletamento delle pubbliche selezioni previste dai commi 1 e 2, possono conferire incarichi per la copertura dei posti vacanti, della durata di un anno, sulla base di graduatorie effettuate dai comitati di gestione secondo le vigenti procedure. Detti incarichi possono essere prorogati per non oltre un anno a condizione che i relativi concorsi pubblici di assunzione siano stati banditi.

4. Le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti.

5. Con le stesse procedure previste dal presente articolo si provvede alla assunzione delle unità di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e del personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando per le

commissioni di cui al comma 1 docenti universitari e medici delle specifiche discipline.

6. Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unità sanitarie locali possono provvedere – in deroga alle vigenti disposizioni – all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali con rapporto di lavoro a tempo parziale da reperirsi tra gli infermieri professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'età per il pensionamento.

7. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed accademici.

8. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del predetto personale viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario nazionale.

ART. 5.

(Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, e del quale fanno parte i Ministri della Sanità, per gli Affari Sociali, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Difesa, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici.

2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adottare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV.

3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.

ART. 6.

(Programmi delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attività di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e)* dell'articolo 1 e del comma 2 dello stesso articolo 1. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanità procede alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva che il testo elaborato dal Comitato ristretto recepisce le indicazioni delle Commissioni che hanno espresso il parere e contiene alcune innovazioni. Ritiene, in proposito, che non debba essere richiesto un ulteriore parere alla Commissione Finanze, considerato che le modificazioni apportate non riguardano aspetti di competenza di questa Commissione, né alla Commissione Ambiente, essendo stato integralmente accettato il parere già espresso, con una sola specificazione.

La Commissione acquisisce il testo del Comitato ristretto per l'ulteriore esame. Delibera altresì di trasmettere il testo del Comitato ristretto alle Commissioni che, in relazione alle modificazioni apportate, ne hanno competenza in sede consultiva.

Il Presidente Giorgio BOGI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13,20.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Alessandro Ghinami.

Disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere della V e della X Commissione)

(Esame e rinvio).

Il relatore Giovanni RABINO osserva che l'iniziativa governativa in esame, recante l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero approvato con delibera CIPE del 7 marzo 1984, è di grande rilevanza, ricordando che si prevedeva, tra le altre cose, l'adeguamento della struttura industriale di trasformazione, anche mediante la chiusura degli stabilimenti più obsoleti o di più difficile e costoso adattamento, al

fine di poter raggiungere negli stabilimenti conservati in attività, opportunamente modificati, una produzione iniziale di 500 mila quintali di zucchero all'anno, che doveva raggiungere nell'arco del quinquennio di intervento, i 600 mila quintali. Lo strumento di intervento finanziario è costituito dalla società RIBS, prevista dalla legge n. 700 del 1983, con l'intenzione di partecipare sul piano economico alla riorganizzazione produttiva e commerciale del settore.

Al riguardo pone in evidenza come gli interventi « gestionali » non sono di competenza della RIBS, facendo comunque capo al ministero ed alle regioni: infatti a seguito dell'inoltro, da parte delle società saccarifere, dei progetti specifici d'intervento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste propone al CIPE le modalità del risanamento e della ristrutturazione, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari globali, della quota RIBS di partecipazione al capitale sociale della società richiedente o della nuova da costituirsi, della misura del finanziamento agevolato da concedere.

La partecipazione RIBS al capitale sociale delle società in ristrutturazione va-

ria dal 20 per cento al 48 per cento, intendendo con ciò non assumere la maggioranza assoluta e la conseguente gestione diretta. L'entità degli apporti RIBS sul valore globale degli investimenti previsti nei progetti di ristrutturazione finora approvati si colloca oltre il 70 per cento.

Gli obiettivi fondamentali indicati dal piano di settore sono stati parzialmente conseguiti e permangono almeno tre condizioni essenziali da soddisfare: economicità ed efficienza sia del settore agricolo che industriale quale garanzia dei redditi dei produttori e del mantenimento del settore della trasformazione industriale; maggior integrazione tra i due settori, anche con l'assunzione di responsabilità partecipative e gestionali degli agricoltori in campo industriale; drastico contenimento dei costi di produzione globali.

Ricorda la riduzione nel settore industriale delle unità produttive, che dalle 43 del 1983 si sono ridotte a 33 nell'ultima campagna, per le chiusure intervenute prevalentemente nel nord, rilevando che si è ancora lontani dagli obiettivi previsti dal piano sul volume di produzione zucchero per stabilimento, quando già altri paesi comunitari si sono posti l'obiettivo di una produzione di oltre un milione di quintali per stabilimento. Inoltre le aumentate penali comunitarie, le riduzioni di ricavo dei sotto prodotti, le eventuali decurtazioni o annullamenti degli aiuti nazionali finora concessi, i costanti incrementi nei costi di produzione, spiegano le sempre più evidenti difficoltà del settore e rendono le prospettive per i prossimi anni poco incoraggianti.

Sottolinea che i fattori prima descritti vanno visti con la consapevolezza che la quota di produzione assegnata dalla CEE all'Italia (15,6 milioni di quintali) ben difficilmente potrà essere tutta in quota « A » (depenalizzata), come originariamente previsto dal piano ma dovrà necessariamente essere strutturata altrimenti in sede di negoziato comunitario.

Alle tradizionali difficoltà di inserimento dell'economia bieticola-saccarifera nazionale nel contesto comunitario si sono di recente aggiunti i nuovi elementi sopra accennati che richiedono una aggiornata programmazione del settore. Ricorda che l'attuale disegno di legge n. 4339 si propone anche la prosecuzione dell'attività della RIBS quale valido strumento di attuazione delle politiche di ristrutturazione, che richiedono interventi incisivi ed articolati, permettendo di risolvere delicati problemi di difesa dell'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno. Particolare rilievo assume la previsione di misure relative ad attività agro-industriali alternative o integrative dell'attività saccarifera, per le quali è previsto un incremento del Fondo per il risanamento del settore di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

Rileva che, secondo quanto esposto dal rappresentante CGIL CISL e UIL dello zuccherificio di Comacchio, questo stabilimento ha firmato il 26 febbraio 1988 un accordo per la produzione di etanolo presso il Ministero dell'agricoltura. L'accordo prevedeva la produzione per un minimo di tre anni di sugo zuccherino da bietole, cui dovrebbe far seguito la costruzione di una distilleria per la produzione di etanolo quale additivo delle benzine. Tale attività - al momento dell'audizione - non era stata ancora avviata. Il progetto prevedeva che la lavorazione riguardasse la lavorazione delle bietole in eccedenza occasionale.

Secondo il rappresentante già citato tale ipotesi appariva troppo limitata in quanto incapace di avviare un vero e proprio ciclo industriale, cosicché era stato formulato il progetto di utilizzo di una riserva annua. Ricorda come nella stessa area di Comacchio-Ferrara è in corso di sperimentazione una iniziativa del gruppo Ferruzzi per la produzione di etanolo da sughi di barbabietola fino a 300.000 edri all'anno.

Per quanto concerne il problema più generale si può sottolineare come la questione di utilizzazione a fini diversi da

quelli del diretto consumo agricolo di prodotti e colture agricole costituisca uno degli elementi essenziali di una complessa problematica che attraversa il settore agroindustriale.

Le esperienze che sono state studiate dalla Commissione agricoltura nelle missioni in Brasile e Stati Uniti dimostrano che l'utilizzo di eccedenze vuoi cereali-cole, vuoi da canna da zucchero, sia ampiamente diffuso, con risultati che presentano certamente aspetti di grande rilievo e interesse.

Si tratta dell'unica nuova autorizzazione di spesa prevista dal provvedimento in esame, che trova puntuale copertura nell'accantonamento « sperimentazione nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietola » di cui alla tabella B della legge finanziaria 1990.

Infine, fa notare che da un punto di vista sistematico sarebbe opportuno all'articolo 1, a proposito dell'aggiornamento del Piano di settore, fare riferimento al decreto-legge n. 371 del 1983 e relativa legge di conversione in maniera da assicurare la partecipazione, nella fase della sua predisposizione, anche delle regioni e delle organizzazioni professionali.

Il deputato Giuseppe ZUECH osserva che il disegno di legge in esame, che mira ad un aggiornamento del piano per il settore bieticolo-saccarifero a fronte delle difficoltà di mercato, è di certo utile per il nostro paese, anche per le forme di

utilizzazioni alternative dei prodotti, e auspica quindi una rapida approvazione.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito dell'esame.

Proposta di legge:

DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giuseppe ZUECH sollecita il Governo ad esprimersi circa le disponibilità finanziarie per l'attuazione del provvedimento, eventualmente a valere dal 1991.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro GHINAMI, si riserva di dar conto della questione, non essendo ancora in grado di dare risposta definitiva.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito dell'esame, in attesa di una puntuale indicazione del Governo.

La seduta termina alle 10,15.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

*Giovedì 15 febbraio 1990, ore 15. —
Presidenza del Vicepresidente INNAMO-
RATO.*

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame dei seguenti atti: Norme per favorire l'occupazione femminile nel Mezzogiorno (2029).

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza-lavoro maschile e femminile (3157).

(Pareri — ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno — in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).

Riferisce alla Commissione, su entrambi i disegni di legge, il deputato Anna SANNA. Preliminarmente vuole osservare che non era scontato che venissero presentati alle due Camere disegni di legge aventi lo scopo di migliorare la condizione dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno. Si registra infatti un ritardo nel colpire e superare comportamenti e stili di vita appartenenti al passato e bi-

sogna riconoscere che le donne del Sud con il loro movimento hanno contribuito a determinare una situazione nuova.

Si sofferma sull'apparente paradosso di un debole *trend* occupazionale che non scoraggia nel Sud le richieste di occupazione delle donne. Si tratta con ogni evidenza di un fenomeno strutturale che assume ormai le dimensioni del lungo periodo, come i dati provenienti da diverse fonti confermano.

Il fenomeno non sopporta soluzioni semplificate e neppure facenti riferimento agli interventi straordinari o di emergenza. Così pure non servono interventi generalizzati a carattere indifferenziato, ed anche politiche dello sviluppo recanti opzioni economicistiche.

Nel disegno di legge dei senatori Ceccatelli ed altri si scrive che « bisogna dire con grande chiarezza e con grande coraggio che negli ultimi anni sono state assunte politiche attive del lavoro, anche per il comparto femminile, del tutto funzionali ad un approccio di tipo quantitativo e di tipo strutturale. Si è in sostanza sottovalutato, pericolosamente, considerata la natura del nostro sviluppo, la

complessità del fenomeno. La semplificazione delle risposte ha determinato corti circuiti di tipo assistenziale quando non di tipo dichiaratamente clientelare ».

Si dichiara d'accordo con queste osservazioni ma vuole sottolineare come la situazione in cui versano i servizi sociali nel Mezzogiorno sia assolutamente deprecabile, mentre proprio in questa area sarebbe possibile aprire nuove *chances* occupazionali.

Il Sud ha fatto le spese, più che la rimanente parte del territorio nazionale, di un'ideologia liberista e di mercato che ha lasciato poco spazio ad un intervento consapevole dello Stato.

Vuole osservare che la strumentazione del disegno di legge n. 2029 non è altrettanto incisiva della relazione premessa al disegno di legge. Sarebbe bastato infatti — per assegnare compiti di verifica della coerenza dei provvedimenti normativi in materia di lavoro alla Commissione per l'impatto sociale dei provvedimenti normativi — un semplice ordine del giorno ovvero anche una direttiva amministrativa, essendo i compiti predetti assolvibili anche indipendentemente da un'espressa norma di legge. Trova anche irrisoria la mole delle risorse cui l'articolo 2 fa riferimento per supportare iniziative specifiche per la formazione del lavoro e della imprenditorialità femminile.

La proposta di legge n. 3157 propone un riorientamento della legge 64 verso obiettivi di sviluppo e di riequilibrio occupazionale. Uno degli strumenti è rappresentato dalle quote di nuova occupazione riservate alle donne, di cui all'articolo 4 del menzionato disegno di legge.

Le quote costituiscono sempre una forzatura e da sole non sono sufficienti se non accompagnate da politiche di *welfare state*. Esse servono però ad impedire che determinate risorse siano distolte dagli obiettivi specifici e quindi rifluiscono nel calderone della finanza pubblica. Inoltre il sistema delle quote costituisce un principio di realizzazione del criterio delle pari opportunità.

Un secondo strumento è costituito dai progetti locali per attività di utilità col-

lettiva, promossi dai comuni che non siano in grado di finanziare con i fondi ordinari le relative iniziative. I progetti finalizzati allo svolgimento di attività di utilità collettiva costituiscono un interessante intreccio tra politiche del lavoro e politiche sociali. Una quota non inferiore al 70 per cento della nuova occupazione. Un altro strumento previsto dal disegno di legge è rappresentato dai consorzi, costituiti su iniziativa delle camere di commercio e recanti la denominazione di Agenzia-Imprese, con il compito di predisporre e far così emergere il lavoro nero, che attraversa ormai tutta la trama dei rapporti nella società meridionale.

Queste sono le cose essenziali che il relatore ha voluto mettere in evidenza. Da ultimo vorrebbe richiamare la risoluzione approvata dalla Commissione bicamerale in data 30 marzo 1989, nel punto in cui impegna il Governo a promuovere programmi speciali di formazione professionale, realizzati dalle regioni meridionali, riservati almeno al 70 per cento alle donne, riguardanti in particolare il reinserimento in attività lavorative delle donne che abbiano superato i trenta anni di età, finalizzati a professioni innovative e a mansioni e qualifiche professionali di cui si prevede una futura e significativa crescita, con riferimento alla domanda pubblica ed alle strutture produttive e dei servizi nel Mezzogiorno.

La stessa risoluzione impegna il Governo a far sì che gli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno promuovano la creazione di nuova occupazione, assicurando che una quota rilevante sia riservata alla occupazione femminile.

Si apre la discussione.

Il deputato PERRONE sostiene che il disegno di legge Senato costituisce piuttosto un documento di intenzioni che una proposta di legge vera e propria. Il disegno di legge Camera è più articolato ed esplicativo. Si chiede però se alcune norme siano compatibili con la situazione generale.

Si sofferma brevemente sul problema della formazione professionale avente per oggetto il lavoro femminile e sottolinea come spesso l'occupazione femminile nel Mezzogiorno sia di bassissimo livello. Si chiede se non sia il caso di restituire valore ad attività lavorative di tipo tradizionale. Sottolinea come per il prodotto di queste attività esiste una non trascurabile domanda su scala interna ed internazionale.

Conclude osservando come il problema della quote si presti sempre ad osservazioni di segno diverso. Teme comunque che anche qui siano presenti vincoli di carattere generale.

Il senatore TAGLIAMONTE si congratula per la relazione e si dice sicuro che la Commissione sarà in grado, sulla scia della introduzione svolta dalla collega Sanna, di preparare un testo di parere articolato e concreto.

Dopo aver sostenuto che il testo del parere dovrà fare riferimento alla importante risoluzione approvata dalla Commissione in data 30 marzo 1989, sostiene che egli sarebbe propenso ad appoggiare il sistema delle quote per il quale in passato invece nutriva ampie riserve. Questo sistema infatti consentirebbe di esplorare meglio le potenzialità di lavoro

femminile, evitando che esso si limiti ad occupare spazi residuali sul totale dell'occupazione.

La stessa formazione professionale dovrebbe far capo a piani regionali che lascino adeguato spazio alla formazione del lavoro femminile, finalizzando le iniziative alle possibilità occupazionali programmate ed effettive.

Il vice presidente INNAMORATO ritiene che sia molto positivo il coinvolgimento dei comuni e delle istituzioni nella soluzione del problema dell'occupazione femminile. Le leggi di mercato infatti rivelano opportunità e convenienze, e sollecitano spesso interventi dello Stato sovente di segno rovesciato rispetto agli schemi liberisti. Ritiene inoltre che le iniziative programmate debbano servire a modificare nel profondo la cultura del lavoro, nel senso di modificare modelli di comportamento che portano ad escludere determinati generi di attività.

Il senatore Innamorato propone quindi, in qualità di Presidente *pro tempore* della Commissione, di affidare al relatore la stesura definitiva del parere.

La Commissione concorda.

La seduta è tolta alle 16,10.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Giovedì 15 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente MARZO. — Intervengono il ministro delle partecipazioni statali, onorevole Carlo Fracanzani, ed il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, onorevole Sebastiano Montali.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

In apertura di seduta il deputato CHERCHI ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva approvato un calendario dei lavori che prevedeva l'audizione del ministro Fracanzani, oltre che sulla questione siderurgica, anche su quella chimica e sulla vicenda relativa alla costruzione dello stabilimento della SIV ad El Ferrol.

Disapprova i continui rinvii chiesti dal ministro sulla vicenda dell'ENIMONT e si augura che dietro tale comportamento non si nasconda la volontà del Governo, come è avvenuto già in passato, di venire a riferire in Parlamento a decisioni già prese. Chiede quindi che la Commissione al più presto possa essere investita dall'esame sia della questione dell'ENIMONT sia di quella di El Ferrol.

Il deputato PUMILIA dichiara che in Ufficio di Presidenza si è sempre deciso in modo unitario sul programma dei lavori e se c'è stato un rinvio per l'audizione del ministro Fracanzani sulla questione chimica ciò è dipeso dal fatto che il Governo non ha ancora definito una proposta unitaria su una materia assai controversa. Si augura quindi che al più presto il ministro possa venire in Commissione a riferire sia sulla questione ENIMONT sia su quella di El Ferrol.

Dopo brevi interventi dei senatori MARGHERI e CROCETTA, i quali protestano per i continui rinvii chiesti dal ministro, che impediscono alla Commissione di svolgere la funzione di controllo prevista dalla legge, interviene il deputato GUNNELLA il quale, dopo aver chiesto al ministro di autorizzare i presidenti dell'IRI e dell'ENI a riferire in Commissione in ordine agli indirizzi operativi e gestionali che intendono dare agli enti, lamenta anch'egli il ritardo con cui la Commissione procederà all'esame di una questione così importante come quella chimica.

Dopo che il senatore COVELLO ha sottolineato l'opportunità che il ministro Fracanzani in una prossima audizione venga a riferire sulle risultanze del convegno tenutosi a Roma sulle politiche di intervento delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, interviene il Presidente MARZO, il quale precisa che spetta alla Commissione affrontare l'esame della questione ENIMONT e c'è l'impegno del ministro a venire appena il Governo avrà definito una proposta unitaria. Per quanto concerne le altre audizioni, verranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza dopo che il ministro avrà confermato la sua disponibilità.

Il ministro FRACANZANI dichiara di essere disponibile a riferire in Commissione sia sulla vicenda ENIMONT, appena verrà definita una proposta da parte del Governo, sia su quella di El Ferrol, appena gli saranno inviati i risultati dell'indagine svolta dall'EFIM in ordine all'ipotesi di impiantare in Sardegna una nuova fabbrica utilizzando le sabbie sarde, sia infine sulle risultanze del convegno tenutosi alcune settimane fa a Roma sul ruolo delle partecipazioni statali nello sviluppo del Mezzogiorno.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN ORDINE ALLA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE DI CRISI SIDERURGICA

Il ministro FRACANZANI, prima di entrare nel merito dell'audizione odierna, ritiene opportuno richiamare alcune considerazioni di carattere generale relative al problema siderurgico.

Ha già avuto modo di affermare, proprio davanti alla Commissione, fin dall'audizione del 30 giugno 1988 ed in quella del 5 aprile 1989 sui programmi degli enti a partecipazione statale, che il problema della siderurgia assumeva rilievo nazionale ad alta valenza politica e, come tale, andava affrontato e risolto con il concorso ed il consenso delle forze politiche istituzionali e rappresentative, nonché delle forze economiche e sociali interessate.

Il Parlamento ha svolto al riguardo un ruolo molto attivo di analisi e proposizione fornendo al Governo precisi indirizzi. A tali indirizzi il Governo si è attenuto con coerenza sia per quanto concerne il merito delle deliberazioni di sua competenza, sia per il metodo seguito, sia per il sostanziale rispetto dei tempi previsti.

L'industria siderurgica internazionale è stata interessata, a partire dal 1974, da una crisi strutturale senza precedenti che ha imposto vasti interventi di riassetto impiantistico e produttivo in tutti i paesi industrializzati. Le azioni attuate nel nostro paese nel periodo 1981-1987, pur significative per addivenire ad un adeguamento dell'offerta all'evoluzione della domanda, non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico sia per il mancato raggiungimento degli *standards* di efficienza programmati, sia per i progressi realizzati nel frattempo dalla concorrenza. Il costo per la collettività della crisi siderurgica nell'ultimo decennio supera i 13 mila miliardi, risorse che avrebbero potuto essere destinate ad impieghi produttivi, con corrispettivi effetti occupazionali.

Per evitare la prospettiva di un dissesto irrecuperabile si è pertanto formulato un piano di risanamento — in fase di avanzata realizzazione —, con l'obiettivo di pervenire, entro il 1990, ad una situazione di stabile equilibrio economico, attraverso interventi organici di ristrutturazione industriale, societaria, patrimoniale, finanziaria ed organizzativa. Piano di ristrutturazione che deve dare risposte definitive in tema di risanamento non solo per l'osservanza di regole comunitarie, ma prima ancora per coerenza con i criteri interni di economicità che guidano il sistema delle partecipazioni statali. La ristrutturazione industriale costituisce il momento imprenditoriale dell'intervento complessivo messo in atto da Governo e Parlamento per superare la crisi e fronteggiarne le conseguenze sul piano economico e sociale.

In effetti, con l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, il 13

ottobre 1989, del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, viene completato un disegno molto impegnativo che, per la prima volta nel nostro paese, ha correlato contestualmente un incisivo processo di ristrutturazione a specifiche misure sociali e di rivitalizzazione economica delle aree maggiormente colpite. Tale disegno è stato avviato formalmente nel giugno del 1988 con l'approvazione, da parte del CIPI, del piano di risanamento della siderurgia a partecipazione statale e del connesso programma di reindustrializzazione, nel quale venivano indicate le linee guida essenziali di un progetto che ha poi assunto la concretezza di un vero e proprio piano di intervento.

Per tradurre quanto più celermente possibile le indicazioni del piano in strumenti operativi, il Ministero delle partecipazioni statali si è subito attivato, ben consapevole del fatto che la natura politica dell'intero programma veniva enfatizzata proprio dai problemi occupazionali delle aree più critiche, problemi per i quali era necessario trovare rapidamente soluzioni credibili. Ma, al tempo stesso, era necessario dare contenuti concreti all'esigenza che le soluzioni adottate e le proposte operative connesse trovassero il più ampio consenso possibile.

Il Ministero delle partecipazioni statali si è dato quindi carico di attuare un *iter* molto serrato di valutazione e confronto sia all'interno del sistema sia all'esterno, con le forze politiche istituzionali centrali e locali e con le organizzazioni sindacali. Le tappe più significative di tale *iter* hanno riguardato in primo luogo l'accordo intervenuto il 15 novembre 1988 tra il Ministero delle partecipazioni statali, l'IRI e le organizzazioni sindacali, relativo ai contenuti del programma di reindustrializzazione. Il confronto sviluppato con il sindacato non è stato certamente il semplice assolvimento di un obbligo formale. In effetti, fin dalla definizione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, sono stati sviluppati confronti articolati su ogni aspetto,

riguardanti sia il piano di risanamento, sia la promozione di misure alternative per lo sviluppo delle aree colpite dalla crisi.

Determinante è stato il riconoscimento che un pacchetto compensativo efficace non poteva più basarsi su misure di sovvenzione a pioggia, nè su cristallizzazioni di situazioni industriali ormai insostenibili, bensì su misure che costituissero il presupposto per un nuovo processo di sviluppo economico, generatore di ricchezza e, solo in virtù di ciò, duraturo. In linea con tale impostazione il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali allora sottoscritto costituisce un positivo momento di convergenza in merito alla filosofia, alla modalità, agli obiettivi seguiti ed all'adeguatezza dei progetti individuati.

A seguito di tale intesa e nel presupposto, puntualmente verificatosi, di una pronta approvazione sia dei piani di reindustrializzazione che delle misure sociali di sostegno, sono stati siglati importanti accordi sindacali in sede locale che stanno positivamente contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del piano di risanamento.

Il decreto-legge, convertito nella legge n. 181 del 1989, recante misure di sostegno e reindustrializzazione per la siderurgia, costituisce un altro momento di importanza fondamentale per l'attuazione della strategia definita nell'ambito delle partecipazioni statali. Ricorda al riguardo la larghissima adesione con cui le forze politiche hanno supportato il provvedimento, adesione che dà il segno dell'importanza attribuita alla legge.

L'insieme delle misure in cui si articola tale atto normativo è suddiviso in due parti: le misure tendenti ad attenuare l'impatto sociale ed occupazionale degli interventi derivanti dal piano di risanamento della siderurgia; la disciplina ed incentivazione degli interventi di reindustrializzazione nelle aree colpite dalla crisi, basata su due pilastri fondamentali: progetti validi sul piano economico, disponibilità delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

Il decreto ministeriale del 18 settembre 1989, n. 331, contenente le disposizioni operative in materia di pensionamento anticipato, e, in generale, di misure sociali per i lavoratori interessati dalla crisi siderurgica, già operativo, costituisce la risposta in termini di garanzia alle implicazioni della crisi per i singoli lavoratori del settore; ribadisce l'importanza della ricordata approvazione da parte del CIPI del piano di reindustrializzazione e di promozione industriale diretto a dare risposte alle aree maggiormente colpite.

Rileva, venendo al tema specifico dell'audizione odierna, che le misure di sostegno sociale di cui alla legge n. 181 del 1989 ed al relativo decreto di attuazione, si articolano in una serie di ammortizzatori e di meccanismi di incentivazione degli esodi, che costituiscono una soluzione innovativa rispetto ai preesistenti istituti contemplati nel nostro ordinamento. In primo luogo si stabilisce fino al 31 dicembre 1991 la facoltà di prepensionamento a cinquanta anni per i lavoratori siderurgici, compresi i dirigenti, in possesso dei requisiti prescritti. Un'ulteriore misura di sostegno concerne la possibilità di usufruire delle capitalizzazioni del trattamento di integrazione salariale, pari a 36 mensilità per il centro-nord e 42 per il Mezzogiorno, a favore dei lavoratori siderurgici che intendano intraprendere un'attività di lavoro autonomo od associato e che, pertanto, presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro.

In tema di collocamento, si introducono misure di incentivo per agevolare il reimpiego dei lavoratori siderurgici che fruiscono del trattamento di integrazione salariale: si prevede, infatti, una riduzione degli oneri contributivi, per un periodo di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato i predetti lavoratori. Nell'ipotesi di passaggio ad altra azienda, si prevede, inoltre, la corresponsione di un assegno integrativo mensile per coprire l'eventuale differenziale retributivo fra il trattamento economico percepito presso l'azienda di provenienza e quello inizialmente spet-

tante presso il nuovo datore di lavoro. Le misure di sostegno sociale contenute nella citata legge hanno trovato puntuale attuazione nel ricordato decreto ministeriale del 18 settembre 1989.

Richiama inoltre la circolare 3 ottobre 1989, n. 206, con la quale l'INPS, con espresso riguardo all'Istituto del pensionamento anticipato, ha fornito le istruzioni applicative della legge e del successivo regolamento attuativo.

Osserva che il programma complessivo di reindustrializzazione è articolato su azioni immediatamente operative, con una visione di lungo periodo, tra loro coerenti e sinergiche, che sole possono concorrere a determinare la riqualificazione del tessuto produttivo del territorio, divenendo veicolo per la diffusione di processi tecnologici avanzati.

Questa attenzione ad agire conformemente alle specificità territoriali, unitamente alla salvaguardia delle esigenze economiche aziendali ed allo sforzo di coordinamento e coinvolgimento di tutte le componenti attive presenti, costituiscono i fondamenti dell'azione organica di politica industriale approvata dal CIPI.

Il convincimento di fondo, comune ai progetti approvati, è che il migliore approccio per la riduzione sistematica della disoccupazione è quello di favorire la promozione, il mantenimento e lo sviluppo di progetti imprenditoriali economicamente validi, nell'assunto che una redditività precaria comprometta comunque la possibilità stessa di sviluppare nuova capacità produttiva.

La definizione operativa dei progetti presta particolare attenzione alla corrispondenza tra le professionalità presenti nei territori e quelle necessarie per la realizzazione dei progetti, prevedendo quindi i processi formativi da attivare per favorire tale corrispondenza.

I riferimenti principali del piano di reindustrializzazione sono stati l'individuazione di aree prioritarie di crisi su cui focalizzare un articolato programma aggiuntivo ed interventi caratterizzati da elementi di organicità e di proiezione dinamica nei confronti del territorio. È

stato posto in essere uno stretto coordinamento di importanti realtà industriali del gruppo IRI, a ciascuna delle quali è stato affidato un ruolo specifico nel quadro del disegno di intervento complessivo. In particolare: alla società Italmimpianti è stato affidato il ruolo di ingegnere sistemista per quanto riguarda i riflessi territoriali degli insediamenti industriali con particolare riguardo alla bonifica delle aree siderurgiche; alle altre società operative il compito di individuare progetti industriali economicamente validi indirizzati in prevalenza a settori a tecnologia avanzata e rispondenti alle esigenze della reindustrializzazione delle aree di crisi; alla SPI il compito di promuovere iniziative imprenditoriali con operatori privati e di realizzare direttamente centri integrati di servizi all'imprenditorialità; all'IRITECH, strutturata per svolgere attività di *venture capital*, il compito di promuovere nuove iniziative, in compartecipazione con privati, in ambiti caratterizzati da forte innovatività.

In sintesi, i piani operativi si articolano su sei livelli: nuove iniziative industriali a tecnologia avanzata; ampliamento di iniziative industriali esistenti; attività di ricerca e di formazione specialistica; centri commerciali; interventi di supporto imprenditoriale; interventi di *job creation*.

Afferma che il piano complessivo di intervento si articola su due linee fondamentali. Il « programma speciale di reindustrializzazione », con progetti che riguardano il settore aeronautico, lo spazio, le energie rinnovabili, i nuovi prodotti siderurgici e metallurgici, interventi nel settore agroindustriale, il *software* specialistico per le telecomunicazioni e l'industria, i servizi tecnici avanzati alle imprese, lo sviluppo nel Mezzogiorno di competenze nella progettualità impiantistica e nella sistemistica ambientale, attività di ricerca avanzata e di formazione specialistica indirizzata principalmente alla siderurgia, nonché iniziative nel campo della moderna commercializzazione.

Gli interventi di supporto imprenditoriale e di *job creation*, che costituiscono invece, la seconda parte del piano complessivo e cioè il « programma di promozione industriale », si riferiscono alla creazione da parte della SPI di BIC (*Business innovation center*) e CISI (Centri integrati di servizi alle nuove imprese) nelle aree di maggior crisi ed alla promozione di iniziative imprenditoriali di rilievo locale, da realizzarsi sia attraverso l'assunzione di partecipazioni di minoranza sia mediante gli strumenti predisposti dalla legge e cioè finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale. Il progetto complessivo si caratterizza per una visione sistemica, fondata sul raccordo dei provvedimenti decisi sul piano istituzionale con quelli strettamente operativi e su un'interazione attiva di soggetti per i quali sono stati individuati, in funzione delle competenze specifiche, i compiti da assolvere. È in fase di approntamento la delibera per la destinazione dei 60 miliardi previsti dal quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 181 del 1989 alle altre aree di crisi siderurgica.

Rileva che complessivamente il programma speciale di reindustrializzazione prevede la realizzazione di 47 iniziative in grado di generare 7.190 nuovi posti di lavoro per un investimento fisso valutato in 1.716 miliardi ed un fabbisogno finanziario di 2.516 miliardi.

Il programma di promozione industriale prevede, a sua volta, la realizzazione di 5.000 posti di lavoro con investimenti fissi dell'ordine di 780 miliardi ed un fabbisogno finanziario valutato in oltre 900 miliardi.

Rispetto alle previsioni formulate il 15 novembre 1988 in sede di presentazione del programma di reindustrializzazione alle organizzazioni sindacali, si viene a determinare un'occupazione addizionale di 516 unità interamente individuate nell'ambito del programma speciale di reindustrializzazione.

Osserva che il programma di reindustrializzazione è stato concepito tenendo presenti le caratteristiche socio-economiche ed industriali delle varie aree per

affiancare, ad una pur valida presenza industriale monosettoriale, una serie di insediamenti manifatturieri, di ricerca, di servizi, in grado di costituire le premesse per uno sviluppo economico equilibrato e quindi meno soggetto a crisi settoriali.

Per quanto riguarda Taranto, il piano di risanamento assegna, come è noto, allo stabilimento il ruolo fondamentale di asse portante della siderurgia a partecipazione statale sia in termini di volumi ed assetti produttivi, sia in competitività ed efficienza. Accanto alla ribadita presenza nella siderurgia con il rilancio del più grande centro produttivo nazionale, si costituirà una società per l'impiantistica che rappresenterà un riferimento importante per l'area e si realizzeranno iniziative diversificate sia nel campo della manifattura (aeronautica, spazio, energia, utilizzo di sottoprodotti siderurgici, agro-industria) sia della ricerca e della formazione, cui si aggiunge un intervento volto a sviluppare la moderna distribuzione.

Nell'area di Napoli, caratterizzata già di per sé da un tessuto industriale diversificato, si è optato per accrescere la rilevante presenza nel settore aerospaziale, nell'intento di realizzarvi un polo consistente dal punto di vista dimensionale, fortemente integrato, tale da competere in modo qualificato con l'industria aeronautica europea. Nella stessa logica, saranno realizzati a Napoli importanti interventi nel campo della manutenzione degli aeromobili. Con la localizzazione poi nell'area del progetto concernente lo sviluppo del *software* per telecomunicazioni si viene a creare un secondo polo, in un settore ad elevato contenuto tecnologico e di ricerca, con ricadute positive non solo in termini industriali ma anche in termini di interrelazione con l'ambiente universitario e, più in generale, scientifico.

Nell'area di Genova, facendo riferimento a quella che appare l'esigenza più sentita dall'imprenditoria locale, ci si è attivati per un riutilizzo, industrialmente valido, delle aree dismesse della siderurgia. È stata costituita alla scopo un'apposita società che curerà la bonifica e la

prima infrastrutturazione dell'area di Campi, in cui troveranno allocazione taluni dei progetti approvati.

Al di là di tale iniziativa, particolarmente qualificante, si interverrà anche con progetti caratterizzati dall'impiego di tecnologie innovative, con iniziative che rappresentano verticalizzazioni a completamento del ciclo siderurgico, con interventi nel campo dei servizi di manutenzione e della grande distribuzione, oltre che nello sviluppo dell'informatica a supporto delle esigenze della regione.

Per Terni, viene riconfermato lo specifico ruolo nella siderurgia speciale con una serie di progetti mirati allo sviluppo di attività nella metallurgia qualificata (in particolare la produzione di titanio, del quale il paese è tributario dall'estero) e nelle seconde lavorazioni di acciai inossidabili; iniziative sono, inoltre, previste nel campo della ricerca e della formazione. Uno specifico progetto è mirato allo sviluppo della moderna distribuzione, che, nell'area umbra, risulta particolarmente carente.

Afferma che, ancorché siano trascorsi solo quattro mesi dall'approvazione da parte del CIPI della fase operativa, un primo consuntivo sullo stato di avanzamento del piano evidenzia risultati incoraggianti, a conferma dell'immediata operatività dello stesso. Per quanto concerne il programma speciale dell'IRI, i singoli progetti sono già definiti in tutti i particolari operativi e si sta procedendo spedatamente. In particolare: gran parte delle società previste sono già state costituite; si è già proceduto in molti casi all'acquisto dei terreni e sono in corso di predisposizione le necessarie infrastrutture; la progettazione esecutiva procede secondo i tempi previsti; per diverse iniziative è in corso l'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature; in alcuni casi l'attività operativa è già avviata od in corso di avvio (Telesoft a Napoli, Space software Italia a Taranto, Società di Campi ed Explosafe a Genova, Tubificio inox a Terni).

Nel complesso, al 31 dicembre 1989, risultavano già assunte 1.039 persone,

pari al 15 per cento dell'occupazione prevista a regime; di esse quasi il 40 per cento proviene dagli eccedenti del settore siderurgico. Degli assunti, oltre 500 si riferiscono alle iniziative dell'Aeritalia di Napoli e Taranto, quasi 250 a quelle dell'ILVA di Taranto, Genova e Terni, circa 200 alla Telesoft ed all'ATI di Napoli. Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali della legge n. 181 del 1989 relativi al programma speciale, sul finire dello scorso anno il Ministero delle partecipazioni statali ha completato, nei termini di legge, l'esame degli undici progetti dell'Aeritalia in corso di attuazione, provvedendo altresì a determinare, per ciascuno di essi, l'entità del ricorso al fondo speciale di cui all'articolo 7 della legge suddetta nella misura complessiva di 224,1 miliardi, di cui la metà già erogati; nello scorso mese di gennaio è stato approvato il progetto dell'ATI trasmesso dall'IRI ad inizio anno deliberando in 11,5 miliardi il contributo, in corso di erogazione per il 50 per cento; attualmente sono in procinto di essere inoltrati dall'IRI al Ministero i progetti dell'Italimpianti di Taranto e quello relativo alla bonifica di Campi.

Per quanto concerne il programma SPI, ritiene il lavoro svolto senz'altro positivo. I progetti già predisposti ed all'esame della società nelle quattro aree prioritarie portano a ritenere che possa essere superato l'obiettivo prefissato di 4.250 nuovi posti (750 riguardano le altre aree).

Dal punto di vista procedurale rileva che: è stato chiesto, come ricordato, al CIPI che venga messa all'ordine del giorno di tale organismo la delibera relativa ai 60 miliardi ulteriori previsti dalla legge n. 181 del 1989; sono stati sottoposti al CIPI ed approvati tre progetti della SPI che comportano un investimento fisso superiore a 32 miliardi; il Ministero delle partecipazioni statali ha predisposto gli strumenti per assegnare all'IRI-SPI i mezzi finanziari previsti dalla legge n. 181 del 1989 e, contestualmente, ha invitato l'IRI a farsi carico delle risorse necessarie alla SPI per l'assunzione di

partecipazioni di minoranza nelle società costituite con gli operatori privati.

Il Ministero è impegnato a procedere il più rapidamente possibile verificando anche, congiuntamente al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le condizioni per un sollecito espletamento delle procedure della legge n. 64 del 1986. Questo impegno ha già segnato un avvio positivo; esistono in determinate situazioni alcune lentezze per cui il Ministero è già intervenuto e segue con costante attenzione il relativo iter, richiamando al rispetto dei tempi previsti. Inoltre, per quanto concerne Taranto, il Ministero, appena approvata la legge sui fondi di dotazione relativi al 1989 agli enti di gestione, si farà promotore di una proposta di integrazione del relativo piano di reindustrializzazione. È importante per tale area, ma anche per il Mezzogiorno nel suo complesso, una celere approvazione da parte del Senato di tale normativa.

Ritiene che sulla difficile vicenda siderurgica il Governo, con il consenso attivo del Parlamento, abbia dato prova di decisione nella soluzione dei problemi industriali del settore e, al tempo stesso, di sensibilità verso le ricadute sul piano sociale, recuperando con nuove iniziative economicamente valide le implicazioni della crisi del settore.

Il risultato finale di questo comune sforzo deve essere in primo luogo una siderurgia a partecipazione statale risanata sul piano economico e finanziario ed efficiente sul piano industriale e commerciale; solo così infatti il settore può svolgere un ruolo positivo per il paese e costituire una garanzia di lavoro stabile e produttivo per decine di migliaia di lavoratori. In secondo luogo, il programma di reindustrializzazione deve costituire una risposta concreta per avviare, specialmente in alcune aree, una nuova fase di sviluppo, più moderno ed aderente alle esigenze ed alle vocazioni delle singole realtà.

Il Presidente MARZO dichiara aperta la discussione sulla relazione illustrata dal ministro Fracanzani.

Il deputato CASTAGNOLA intende richiamare l'attenzione del ministro su tre ordini di problemi che ritiene rilevanti: innanzitutto, a proposito della tutela sociale dei lavoratori, ricorda l'anomala e precaria situazione di molte decine di lavoratori già dipendenti dello stabilimento siderurgico di Campi, chiuso più di un anno fa. Questi ultimi, pur essendo in condizioni di prepensionamento, non ricadono nelle ipotesi previste dalla legge n. 181 del 1989: sarebbe però equo che avessero comunque la precedenza nell'aliquota stabilita da un apposito decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, al di là delle esigenze delle singole aziende interessate.

In secondo luogo, rileva che complessivamente vi è un notevole ritardo nell'attuazione delle procedure richiamate dal ministro per la realizzazione dei programmi di reindustrializzazione, la cui effettiva operatività era inizialmente prevista per il primo semestre del 1990. Si rende così praticamente impossibile una verifica sulle iniziative pur avviate; desidererebbe quindi dal ministro un'indicazione precisa su quando inizierà veramente l'attività produttiva. Esprime altresì perplessità sulla qualità dei programmi relativi all'area di Genova, dove non risulta direttamente impegnata nessuna delle aziende principali dell'IRI.

Sottolinea infine l'importanza dei modi di collegamento dei programmi in questione con la situazione complessiva dell'industria siderurgica nazionale. Auspica che in sede di approvazione del programma pluriennale di intervento dell'IRI possano essere disponibili dati particolareggiati per ogni stabilimento, nonché raffronti con la situazione generale della bilancia dei pagamenti nel settore siderurgico, notizie che è sempre più difficile ottenere aggiornate.

Il deputato GUNNELLA, dopo aver espresso la sua soddisfazione per la dettagliata relazione del ministro, chiede a quanto ammonti l'onere per portare a compimento il processo di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Chiede quindi come si intenda procedere per giungere ad un riequilibrio della politica di intervento nel Mezzogiorno tra le regioni meridionali e la Sicilia. Chiede infine maggiori chiarimenti in ordine al ruolo della SPI nel programma di promozione industriale.

Dopo un breve intervento del deputato POLIDORI, il quale chiede quali siano gli interventi operativi e le misure sociali previste dal Ministero delle partecipazioni statali nelle zone di Massa e di Piombino, il deputato FARAGUTI rileva l'organicità della relazione svolta dal ministro.

Ritiene tuttavia indispensabile che la Commissione venga tenuta aggiornata sull'evolversi dell'attuazione dei programmi esposti per un effettivo controllo: si tratta infatti di interventi su realtà in continua evoluzione, complesse e composite, che interessano direttamente la politica economica ed industriale con ricadute sul sociale e sui rapporti tra pubblico e privato.

Nota una certa lentezza nella realizzazione delle iniziative, nonché l'incongruità di alcune di queste relativamente all'obiettivo della reindustrializzazione nel suo complesso. Con riguardo al ruolo svolto dalla SPI, rileva che occorre dotarla di adeguate risorse affinché le previste iniziative di questa finanziaria risultino valide e di immediata efficacia.

Si sofferma quindi su alcuni problemi di cui è a conoscenza riguardanti in particolare l'area genovese e sulle relative ricadute sul bacino geografico e industriale che gravita intorno alle realtà produttive liguri.

Conclude auspicando che gli interventi esposti dal ministro costituiscano nel loro complesso un ulteriore incentivo per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il deputato PUMILIA desidera aggiungere solo poche considerazioni a quanto già detto dai colleghi precedentemente intervenuti; in particolare desidera sottolineare l'impegno serio e responsabile del Governo nell'affrontare la questione siderurgica salvaguardando il più possibile

gli aspetti sociali ed occupazionali del settore ed evitando che la crisi portasse ad una definitiva sostituzione di una realtà industriale con altre. In Inghilterra ed in Francia, dove si sono avute crisi analoghe a quella italiana, i governi di quei paesi, che spesso vengono citati ad esempio, non hanno saputo fare di meglio che chiudere le aziende e procedere al licenziamento degli operai.

Dopo aver ricordato le difficoltà incontrate dal piano di reindustrializzazione del Governo sia in sede comunitaria che in sede sindacale, conclude sollecitando una rapida approvazione da parte della Commissione bilancio del Senato del disegno di legge sui fondi di dotazione, in quanto gli eventuali ritardi nell'approvazione di questi ultimi non potrebbero che ripercuotersi negativamente sia sul processo di reindustrializzazione in corso sia sul sistema delle partecipazioni statali.

Il Presidente MARZO si ritiene soddisfatto per i contenuti della relazione esposta dal ministro.

A fronte della grave crisi in cui si trova l'industria siderurgica nazionale, ritiene positiva innanzitutto l'estrema attenzione che il ministro ha riservato al meridione, come del resto preannunciato nella conferenza sul ruolo delle partecipazioni statali per il Mezzogiorno.

Rileva l'importanza e la positività del ruolo che potrà svolgere finalmente la SPI, garantito da recenti direttive ministeriali ed agganciato quindi alla progettazione complessiva all'interno del gruppo IRI. Dà atto al ministro di aver fatto del suo meglio per promuovere il precipuo ruolo della SPI nel disegno di reindustrializzazione, che deve essere quello di promotrice di interventi di *job creation*, non snaturandone così l'originaria vocazione.

Ritiene altresì importante e strategico il recupero del settore manifatturiero nel Mezzogiorno, che capovolge un'errata ed ormai tradizionale politica dell'IRI. Auspica che i tre maggiori enti di gestione dedichino sempre maggiori energie alla progettazione ed alla promozione ed invita altresì il ministro a stimolare con-

tinuamente i vertici dei tre enti affinché vengano sviluppate in questo senso peculiarità ed originalità da qualche tempo smarrite.

Afferma che occorre evitare contrasti tra aree privilegiate ed aree penalizzate all'interno dei programmi di reindustrializzazione, dato l'evidente *surplus* di progetti industriali presentati nelle aree meridionali interessate. Auspica infine la rapida approvazione al Senato della normativa riguardante i fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale per il 1989.

Il ministro FRACANZANI, rispondendo agli intervenuti, fa presente che per le misure sociali prese per Campi sono state avviate delle iniziative con i ministri del lavoro, del bilancio e del tesoro per un allargamento delle misure e per l'individuazione degli oneri relativi. Per quanto riguarda l'area di Genova, dove ci sono dei ritardi da parte dell'ILVA, ricorda che ultimamente si è proceduto alla creazione di nuovi posti di lavoro con l'assunzione di 300 unità da parte dell'IRI ed 800 da parte della SPI.

Dopo aver dichiarato il suo impegno nello stimolare le imprese a partecipazione statale affinché sviluppino di più la loro capacità progettuale, che tenga conto delle caratteristiche socio-economiche ed industriali delle varie aree geografiche, si sofferma sul costo dell'attuale processo di reindustrializzazione: a prescindere dai 13 mila miliardi di perdite sopportate nel periodo 1978-1988, l'opera di risanamento, oltre ai costi del prepensionamento e di altre misure sociali, ammonta a 5 mila miliardi per il ripianamento finanziario della FINSIDER ed a 600 miliardi per l'attuazione della legge n. 181 del 1989.

Per quanto riguarda poi la situazione occupazionale di Massa assicura che verrà tenuta in particolare considerazione, anche se il processo di reindustrializzazione va portato avanti con il consenso dei sindacati locali, con i quali esiste già un accordo.

Si dichiara quindi d'accordo con il deputato Faraguti che ha proposto nel suo

intervento un'azione di monitoraggio da parte della Commissione. A tale proposito ritiene che sarebbe assai utile stabilire un nuovo incontro nella seconda metà dell'anno, per verificare insieme lo stato di attuazione del processo di reindustrializzazione in corso.

Per quanto concerne poi l'area di Savona, ritiene difficile prendere in quella zona iniziative specifiche, in quanto essa rientra nel raggio di trenta chilometri dalla provincia di Genova, mentre gli impegni presi dall'ILVA nella zona di Genova dovranno essere mantenuti.

Infine, per quanto concerne l'attività promozionale della SPI, ricorda che la relativa direttiva ministeriale riguarda tre

indirizzi qualificanti: il primo concerne le intese tra l'IRI ed il Ministero delle partecipazioni statali sull'erogazione alla SPI dei fondi relativi alla legge n. 181 del 1989, che ammontano a circa 200 miliardi; il secondo invita l'IRI a farsi carico con sue risorse della quota di 100 miliardi del capitale della SPI per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative promosse con i privati; il terzo dispone che l'IRI presti, quando necessario, le garanzie per l'ottenimento da parte della SPI di finanziamenti sul mercato pari ad un ammontare di 120 miliardi.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1990

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE, ONOREVOLE PIER LUIGI ROMITA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito delle comunicazioni del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	147, 155, 157, 158, 161, 162, 163
Foschi Franco	158
Gunnella Aristide	147
Romita Pier Luigi, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comuni- tarie</i>	150, 152, 155, 157, 158, 162
Sarti Adolfo	149, 150, 157, 162

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

Seguito delle comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, onorevole Pier Luigi Romita.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle comunicazioni del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, onorevole Pier Luigi Romita.

ARISTIDE GUNNELLA. Nel ringraziare il ministro Romita per la sua presenza, auspico innanzitutto che l'incontro odierno possa rappresentare il primo di una lunga serie.

Nel corso della precedente seduta avevo formulato talune proposte, soprattutto in riferimento alle iniziative da assumere nei confronti della Presidenza del Consiglio, allo scopo di predisporre tempestivamente la legge-quadro in materia comunitaria. Inoltre, avevo indicato la possibilità di agevolare la realizzazione di tale obiettivo sulla base di una collaborazione tra le Commissioni esteri ed affari costituzionali, anche per conferire maggiore concretezza alla delibera della Presidenza della Camera in materia di recepimento delle direttive e dei regolamenti comunitari, da tutti auspicata.

La *ratio* delle proposte formulate nella precedente seduta era di conferire una sterzata accelerativa alla risoluzione del problema, dichiarando la piena disponibilità (peraltro manifestata da tutti i gruppi presenti in Commissione) all'iniziativa del Governo e, in particolare, al ministro Romita affinché il « pacchetto » proposto potesse essere definitivamente approvato dal Parlamento entro il 30 giugno, sulla base di un'adeguata programmazione dei lavori parlamentari. Sotto

questo profilo, i presidenti Piccoli e Labriola dovranno stabilire al più presto una serie di contatti con la Presidente Iotti, con il ministro per i rapporti con il Parlamento e con il ministro Romita.

Dobbiamo affrontare urgenti problemi politici, collegati a importanti scadenze. Si sta procedendo, infatti, verso l'accelerazione dell'unificazione dei mercati monetari, con tutte le conseguenze che tale fenomeno provocherà nell'ambito delle politiche economiche di ciascuno Stato membro. Va inoltre considerato che il prossimo 1° luglio l'Italia assumerà la presidenza della commissione CEE, per cui dovrà presentarsi con le carte in regola rispetto agli « inadempimenti » di cui è responsabile. Tra l'altro, il periodo di presidenza italiana rappresenterà il presupposto che ci consentirà di proporre una serie di iniziative nel secondo semestre, soprattutto in relazione all'unificazione della Germania (che si va chiaramente delineando e che, a mio avviso, il nostro paese deve favorire). In definitiva, siamo di fronte ad una serie di questioni che, tra l'altro, il ministro Romita ha già posto in luce nel corso della sua relazione diligente, precisa e sintetica.

A mio avviso, sarebbe auspicabile pervenire ad un maggior coordinamento con il Ministero degli affari esteri e quello per il coordinamento delle politiche comunitarie; si tratta di un'esigenza fondamentale, dal momento che si pone la necessità di assumere iniziative che non riguardino esclusivamente il nostro paese. Vorrei ricordare che il comitato per gli affari europei, costituito all'interno della Commissione affari esteri e di cui sono membro, ha deliberato di procedere ad una serie di incontri in ambito CEE. Lunedì prossimo incontreremo il presidente Delors ed altri commissari e funzionari della Comunità, proprio per garantire una

possibilità di contatto al Parlamento italiano. Al termine di questo incontro ne riferiremo le risultanze, anche informalmente, in Commissione ed al ministro.

Vorrei anche sottolineare la necessità di « non estraniare » il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da tali iniziative; a mio avviso, anzi, è auspicabile la sua partecipazione alla riunione che si svolgerà nel mese di maggio prossimo tra i rappresentanti delle Commissioni bilancio dei 12 paesi della Comunità (si tratta di un incontro a frequenza annuale, l'ultimo dei quali si è tenuto a Parigi nel marzo scorso). Tale riunione avrà notevole rilevanza, soprattutto nella prospettiva del semestre della presidenza italiana. A mio avviso, essa non dovrebbe limitarsi ad un mero scambio di opinioni tra le presidenze delle Commissioni bilancio dei paesi comunitari, ma dovrebbe consentire l'individuazione di sbocchi concreti ed il conseguimento di risultati pratici.

Discutiamo spesso sull'opportunità di pervenire all'armonizzazione delle politiche comunitarie; ritengo che tale obiettivo non possa realizzarsi esclusivamente a livello di dichiarazioni di Governo, essendo indispensabile il lavoro concreto dei singoli Parlamenti in una prospettiva di armonizzazione. Occorrerà anche affrontare problemi di natura fiscale e monetaria (questi ultimi in via di soluzione); in particolare, sono sul tappeto le questioni relative all'adeguamento di singole voci fiscali, che non sono rappresentate soltanto dalle imposte sul risparmio e dai depositi bancari. Si tratta, infatti, di individuare nuove metodologie di esazione, criteri di semplificazione doganale nei confronti dei paesi terzi e di definire gli atteggiamenti della Comunità e dei singoli paesi rispetto al GATT.

In particolare, occorrerà rivedere le procedure di formazione dei bilanci, sì da armonizzarne i relativi criteri nell'ambito degli Stati membri. A tale riguardo, sottolineo che non è mia intenzione parlare di omogeneizzazione quanto, piuttosto, di armonizzazione metodologica, anche rispetto a tutte le questioni che incidono

sulle politiche economiche dei paesi comunitari. Sotto questo profilo, ritengo che al programmato incontro con il coordinatore della politica di bilancio della Comunità debba essere presente anche il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, oltre a quello del bilancio, sì da conferire una caratterizzazione decisamente europeista ai rapporti tra i dodici paesi comunitari. Il presidente Delors non sarà presente all'incontro, avendo delegato il suo vice, ma se noi riuscissimo a garantire la presenza dei ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, del bilancio e del tesoro, probabilmente potremmo garantirci la sua disponibilità. Se al di là dei poteri ridotti di cui dispone il Parlamento europeo, non riuscissimo a determinare un rapporto diretto fra i singoli parlamenti per poi tornare al dibattito nell'ambito dell'Assemblea comunitaria, la Commissione europea risulterebbe totalmente assente dai raccordi tra i vari parlamenti nazionali, e agirebbe nel vuoto, confidando nella buona sorte di qualche governo che riesca a far approvare il recepimento delle direttive e dei regolamenti comunitari.

Se vogliamo andare veramente verso la costruzione dell'Europa, ed essendo dinanzi a noi l'unificazione delle due Germanie — di cui non dobbiamo avere alcun timore, né la storia ci deve preoccupare — è ancora più importante che si raggiunga quanto prima un rafforzamento delle grandi capacità economiche, finanziarie, umane e di ricerca dei più importanti paesi europei.

Ritengo che anche questo sia un argomento da tenere in considerazione per i prossimi incontri comunitari.

Spesso il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie viene visto solo come il coordinatore tra la normativa regionale e statale e quella europea. Ritengo questo un concetto sbagliatissimo, perché oggi vi è la necessità di individuare procedure per accelerare l'integrazione. Questo Ministero, quindi, non deve essere considerato un elemento sussidiario di quello degli affari esteri,

ma un punto di raccordo tra la politica interna e quella europea. In questo senso, è importante conferire all'azione del Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie contenuti operativi immediati e a tal fine soltanto la spinta del Parlamento può consentire di superare gli schemi delle competenze istituzionali in vigore.

La Commissione esteri ha la competenza in materia di commercio estero e di affari comunitari ponendosi quale proiezione tra gli interdipendenti problemi di politica interna e di politica comunitaria.

Vi sono, inoltre, due settori dei quali la Comunità economica europea dovrà occuparsi sempre di più: la cooperazione allo sviluppo e i problemi istituzionali, politici, sociali, economici e fiscali nei confronti dei paesi dell'Est europeo.

Se non si troverà a tali questioni una specifica collocazione, si continueranno ad adottare iniziative disorganiche. Prima dell'incontro tra Andreotti e Kohl vi è stato un vertice tra i ministri delle finanze francese, Beregovoy, e tedesco, Weigel con lo stesso Kohl e con il presidente Mitterrand per determinare un rapporto bilaterale franco-tedesco per aprire un discorso privilegiato con i paesi dell'Est. Ritengo, inoltre, che lo stanziamento di dieci miliardi di ECU a favore della BERS sia stato insufficiente perché sono rimaste delle contraddizioni in ordine alla gestione.

Si stanno, quindi, creando degli accordi bilaterali per intrattenere rapporti privilegiati con i paesi dell'Est. In questo modo, per esempio, la Francia riprende la politica della Piccola Intesa, mentre la Germania è nuovamente attiva nei confronti della Repubblica democratica tedesca che ritiene essere — ed è giusto che sia così — un elemento interno di una Germania, unica nazione.

Rispetto a tale situazione, abbiamo tentato di contrapporre la cosiddetta politica quadrangolare (Austria, Jugoslavia, Ungheria e Cecoslovacchia), ma ritengo che tutto ciò sia insufficiente perché il discorso non è stato impostato nell'am-

bito di una dimensione economica, istituzionale e politica e non sono state coinvolte rilevanti forze finanziarie, come è avvenuto, invece per le iniziative francesi e tedesche.

Tutte queste azioni sono attualmente scoordinate ed è quindi necessario individuare i punti di raccordo della nostra politica comunitaria nei confronti di quella con i paesi dell'Est. Per tale motivo il potenziamento dell'Europa diventa la condizione per evitare che si verifichi una sorta di frazionismo dei paesi europei anche nei confronti delle altre aree. Ciò, naturalmente, vale anche per la politica della cooperazione allo sviluppo verso non solo i paesi africani, ma anche verso aree ben più importanti come quelle dell'America latina; nei confronti di queste ultime vi è un disimpegno o quanto meno una difficoltà di colloquio da parte degli Stati Uniti d'America, a cui si accompagna l'assenza di una politica europea che sino ad oggi non abbiamo saputo colmare. A tutto ciò si aggiunge la presenza giapponese.

Per sostenere questo impegno non è sufficiente l'azione di un singolo paese, ma è opportuno il coinvolgimento della Comunità economica europea.

Ho ritenuto opportuno porre sul terreno tutte le questioni che ho enunciato, perché si tratta di un aspetto essenziale anche per il futuro del nostro paese. Spero che il mio contributo possa essere utile per il ministro; esso potrà naturalmente essere arricchito da quello della Commissione esteri, ed in particolare dell'ufficio di presidenza.

ADOLFO SARTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, non entrerò nel merito delle questioni esaminate dal ministro Romita in ordine alle problematiche comunitarie ed alle notizie che ci ha fornito circa le iniziative che il suo Ministero intende adottare a breve termine. Mi limiterò soltanto ad una brevissima osservazione di contorno di natura apparentemente formale.

Quando fu istituito il Ministero, oggi affidato all'onorevole Romita, ricordo che

vi fu una disputa apparentemente nominalistica sull'opportunità o meno che tale Dicastero (in analogia con quanto è previsto nella maggioranza degli altri paesi europei) dovesse assumere la denominazione di Ministero per gli affari europei. Ciò avrebbe creato forse qualche problema per l'organizzazione dei lavori della Commissione esteri in quanto, come è noto, è stata avanzata un'ipotesi di diversa strutturazione delle nostre competenze, peraltro attenuatasi nelle settimane scorse. Secondo alcuni infatti, sarebbe opportuno estrapolare la competenza in materia di problemi europei per attribuirla ad una speciale commissione e ad una giunta in analogia con quanto è previsto dal regolamento del Senato.

Dato che ho avuto la ventura di esercitare per qualche tempo la funzione di senatore della Repubblica, devo dire che in quel ramo del Parlamento, pur in presenza di qualche inconveniente dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze (in fin dei conti, la Giunta per gli affari delle Comunità europee è cosa diversa dalla Commissione esteri, ma quest'ultima non può essere privata della competenza di dibattere sulle tematiche attinenti ai rapporti internazionali), si è potuto svolgere un buon lavoro, anche per il prestigio delle personalità cui è stato affidato l'incarico di presiedere l'organo; in esso si poteva rilevare quell'atmosfera da *club*, che non è solo caratteristica delle giunte ma che, purtroppo, costituisce una delle dimensioni naturali in cui si sviluppa il dibattito sugli affari europei soprattutto nelle *enclave* strasburghesi.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Ricordo che la Giunta cui lei si riferisce è presieduta dal senatore Malagodi.

ADOLFO SARTI. Desidero ribadire un'opinione che ho già espresso, presente il collega Gunnella, in sede di ufficio di presidenza. Non mi pare esista da parte del mio gruppo, ma anche di altre formazioni politiche, alcuna pregiudiziale opposizione ad una diversa strutturazione del

nostro lavoro. Tuttavia, esiste il convincimento che le attività parlamentari, così come si sviluppano attualmente, funzioneranno nella maniera migliore soprattutto se i colleghi che fanno parte del Comitato permanente per gli affari europei saranno opportunamente impegnati nel proprio lavoro. In proposito, so che a Bruxelles si svolgeranno conversazioni molto interessanti e che in quell'occasione alcuni colleghi della Commissione saranno presenti.

Tornando al tema fondamentale, vorrei svolgere una riflessione che non rientra nell'ambito delle argomentazioni toccate nell'esposizione del ministro Romita. Ho avuto modo di ascoltare la sua relazione con il rispetto e l'apprezzamento che contraddistingue i nostri rapporti da quando, trentadue anni fa, facemmo ambedue ingresso alla Camera dei deputati.

La tematica dei rapporti europei non si esaurisce oggi nella trattazione degli affari comunitari; mi rendo conto che la lunga denominazione concernente la sua delega, signor ministro, è già sufficientemente chiara per quanto riguarda il suo incarico. Certamente lei ha già moltissimo lavoro, tuttavia vorrei ricordarle — non per sollevare in lei ulteriori preoccupazioni, ma soltanto per avanzare un leale ed amichevole suggerimento — che occorre tenere in considerazione una realtà che va ad aggiungersi alle altre, ben note, del Parlamento europeo e della cosiddetta Europa mercantilistica. Nell'ambito di quest'ultima — non parlo in termini dispregiativi — si lavora alacremente nella convinzione che un giorno la quantità produrrà la qualità; tutta una serie di attività e di rapporti stanno mettendo in movimento una logica che dovrebbe comportare il salto di qualità dalla premessa di natura strettamente economica ad un impegno di tipo politico. Ebbene, esistono anche altri punti di riferimento che dispongono di minore potere e, purtroppo, anche di minore risonanza. Alcuni colleghi, come gli onorevoli Gabbuggiani e Foschi, sanno che oggi, soprattutto dopo i grandi rivolgimenti dell'Est, è il Consiglio d'Europa che sta divenendo il foro nel quale primariamente vengono af-

frontate le grandi tematiche politiche del nostro tempo per quanto attiene alla vicenda ed all'avvenire dell'Europa. È a quella sede che è stato indirizzato il primo e più significativo messaggio del Presidente sovietico Gorbaciov ed è a quell'organismo che si sta appuntando l'attenzione dei paesi dell'Europa orientale, i quali, nella prospettiva di divenire un giorno *partner* della CEE, hanno proposto chiaramente nell'ambito dell'ultima sessione la candidatura della Polonia e dell'Ungheria a divenire il ventiquattresimo e venticinquesimo componente del Consiglio. Inoltre — fatto ancora più interessante — essi hanno preannunciato che altri Stati dell'Est chiederanno di trasformare il loro attuale *status* di invitati speciali alle riunioni dell'Assemblea parlamentare, nell'ambito della quale essi attualmente hanno diritto di parola, ma non ancora di voto. In quest'ultima sede è stata anche intrapresa la regolamentazione relativa alla partecipazione di tali paesi alle attività parlamentari dei singoli gruppi; ciò è molto importante, poiché la sovranazionalità dei partiti costituisce una delle grandi forze che dovrebbe portare all'integrazione politica dell'Europa.

Il lavoro svolto dai nostri colleghi del Parlamento europeo è gratificato da ampia risonanza e da supporti organizzativi e logistici di grande spessore; le attività del Consiglio d'Europa ed anche dell'UEO non sono caratterizzate da analoga risonanza e devo aggiungere che si svolgono anche grazie all'apporto di funzionari valorosissimi, di primissimo ordine. Infatti, in quelle sedi vengono redatti documenti di enorme valore: un esempio, caro alla mia parte politica (ma credo ad ogni altra rappresentanza parlamentare), è costituito dal grande tema del diritto alla vita, nell'ambito del quale sono state impostate le principali linee di incontro fra la bioetica ed il consenso parlamentare. In altri termini, i documenti che anticipano in generale quanto si verificherà in futuro e in particolare gli avvenimenti di cui si parlerà nell'ambito della produzione culturale e politica europea, vengono oggi elaborati nell'ambito del Consi-

glio d'Europa. Quindi, dal punto di vista politico e da quello dello spessore e dell'inventiva culturale, il Consiglio d'Europa è un organismo di grande livello ed importanza.

Non per complimentarmi con la parte politica a cui appartiene il ministro Romita, ma devo dire che il processo cui faccio riferimento si è accentuato con la nomina di un'esponente socialista, la signora Catherine Lalumière (guarda caso, l'ex ministro degli affari europei nel governo Fabius), a segretario generale dell'organismo che, fra l'altro, ospita anche logisticamente il Parlamento europeo.

Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale. Il nostro presidente ha consentito ai membri di questa Commissione che fanno parte dell'organismo di far riferimento più volte al lavoro che si svolge in quella sede.

Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa e l'UEO, più dell'opera del sottoscritto, va ricordata quella dei colleghi Foschi (particolarmente impegnata e meritevole) e Gabbuggiani. Quest'ultimo ha lavorato su uno splendido rapporto, per altro agli atti della nostra Commissione, in materia di politica mediorientale; naturalmente questa fatica non ha avuto molta risonanza, ma il viaggio che il Consiglio d'Europa ha effettuato in paesi come l'Egitto e la Siria, ha permesso la formulazione di un rapporto che contiene *in nuce* tutti i temi sui quali il nostro Parlamento ha realizzato i grandi dibattiti di politica estera. Inoltre, quel documento è stato estremamente utile nel momento in cui il nostro Parlamento, quasi unanimemente, ha votato l'atto che fissa le linee della politica italiana nei confronti dei problemi mediorientali, con particolare riguardo ad Israele, Palestina ed OLP.

L'UEO si trova oggi in una fase di passaggio, ma anche l'osservatore politico più distratto non può fare a meno di constatarne il ruolo emergente. Si tratta dell'unico foro in cui si dibattono i temi della sicurezza, della politica, del disarmo e della difesa; inoltre, esso è il solo orga-

nismo che consente all'Europa di atteggiarsi come tale e di svolgere, secondo una dottrina ancora molto diffusa, il ruolo di pilastro europeo del Patto atlantico, oppure, secondo un'altra dottrina, che si sta sviluppando soprattutto per iniziativa francese, di esprimere non una volontà terzaforzista, ma le proprie autonome valutazioni e considerazioni sui grandi problemi della sicurezza e del disarmo.

Anche all'UEO si sta registrando una presenza significativa, ma vorremmo che i gruppi politici vi svolgessero un ruolo più attivo; siamo pressati da tanti impegni, ma sarebbe comunque opportuna, da parte nostra, una rappresentanza più impegnata, pari almeno a quella degli altri paesi. Infatti, l'Unione europea occidentale potrebbe rappresentare la sede in cui, almeno in una fase transitoria, le due opposte istanze su cui oggi ci si confronta in ordine al tema nevralgico dell'unificazione tedesca — vale a dire la richiesta di rendere la Germania neutrale, sia pure unita, al di fuori quindi dei patti militari, e quella di costituire una nazione che invece non si disancori dalle sue premesse europee — potrebbero trovare una mediazione.

Dai dibattiti che hanno luogo in Assemblea emergono gli enormi sforzi che il Parlamento sta compiendo in materia di politica estera, ma qualche volta alcuni uomini politici si sentono sconsolati e si domandano se il nostro paese sia veramente uscito dalla fase provinciale e percepisca la rilevanza dei temi che appaiono all'orizzonte. Non intendiamo rivolgere una critica al signor ministro, ma al contrario, con un senso di profondo rispetto e con intenzioni costruttive, vorremmo che egli si facesse promotore di una ridefinizione del ruolo del suo dicastero, che è importantissimo. Solo persone sciocche e qualunque possono pensare che gli incarichi di Governo senza portafoglio in questo contesto siano di scarso spessore politico; rivestono invece un notevole rilievo. Vorremmo che il dipartimento di cui l'onorevole Romita è responsabile venisse ridisegnato sulla fal-

sariga del Ministero degli affari europei, ovviamente con una preminente propensione per le tematiche comunitarie e con un'attenzione costante, che si traduca anche in un'assistenza sistematica e globale, al lavoro svolto dai delegati italiani a Parigi ed a Strasburgo in condizioni spesso difficili.

Concludo il mio intervento ribadendo la soddisfazione del gruppo democristiano per la sua esposizione e manifestando un grande apprezzamento nei suoi confronti.

PIER LUIGI ROMITA, Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Vorrei ringraziare i colleghi della Commissione esteri della Camera innanzitutto per aver ascoltato con pazienza la mia introduzione — che, data la vastità degli argomenti da trattare, ha privilegiato alcune linee e taluni indirizzi ritenuti più urgenti sotto il profilo operativo — e quindi per il significativo ampliamento offerto dal dibattito all'impostazione iniziale, che avevo prudentemente limitato agli aspetti strettamente legati al ruolo del dipartimento della Presidenza del Consiglio affidato alla mia responsabilità. Tale dipartimento, sia pure in virtù di una delega piuttosto ampia concessami dal Presidente Andreotti, ha comunque una competenza limitata alla politica comunitaria.

Il dibattito ha allargato notevolmente gli orizzonti, soprattutto grazie all'intervento dell'onorevole Sarti; ciò mi consente di procedere ad una replica limitata nella durata ma orientata anche verso altri temi, oltre quelli affrontati inizialmente.

Nella prima parte dell'intervento del collega Foschi sono stati affrontati alcuni aspetti di carattere istituzionale europeo, ripresi anche da altri commissari. Con riferimento in particolare alle vicende della Carta sociale comunitaria, l'onorevole Foschi ha lamentato un certo predominio della Commissione europea sulle altre istituzioni comunitarie; da tale predominio deriverebbe una vasta capacità di definire ordini e priorità di discussioni e di impostazione di problemi. Indubbia-

mente, esiste un certo squilibrio in tali istituzioni, che in linguaggio europeo viene chiamato *deficit* di democrazia; d'altra parte, proprio per questo motivo in Italia abbiamo votato a stragrande maggioranza — lo ricordo ancora una volta — nel giugno scorso a favore del referendum volto ad attribuire maggiori facoltà al Parlamento di Strasburgo, in modo da riequilibrare i poteri istituzionali in campo europeo. Si tratta di un problema rilevante, su cui ora non intendo soffermarmi troppo. Ho ricordato nella scorsa seduta, e ribadisco oggi, che la Camera dei deputati ha anche impegnato il Governo, con una risoluzione approvata all'unanimità, a dar corso al risultato di tale referendum.

Allo stato delle cose, l'Europa si regge su tre pilastri, rappresentati dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dai Consigli dei ministri dell'Europa comunitaria, con poteri e responsabilità piuttosto squilibrate e spesso divergenti tra di loro.

Per quanto riguarda la Commissione, essa assume la veste quasi di organismo monocratico, che decide e procede con poteri larghissimi, tanto più perché, in ordine ad alcuni settori, non si è resa promotrice di direttive o regolamenti che interpretino e concretizzino gli articoli del Trattato, facendo riferimento invece direttamente a tali articoli. Per qualcuno si tratta di un atteggiamento « furbesco » da parte della Commissione, la quale, evitando di autolimitarsi e richiamandosi agli articoli del Trattato, ha mano libera per decidere in completa autonomia e senza alcun controllo. Una critica di questo genere viene rivolta alla Commissione anche in relazione al vessato tema degli aiuti di Stato, vale a dire di quegli interventi che gli Stati membri attuano a favore di imprese o di attività economiche produttive e che spesso vengono messi sotto accusa dalla Commissione stessa, in quanto ritenuti distorsivi della concorrenza.

Il tema è troppo ampio per affrontarlo in questa sede, ma approfitto dell'occasione per comunicare ai colleghi della Commissione esteri che, su incarico del

Consiglio dei ministri, sto tentando di predisporre un codice di comportamento, una normativa a larghe maglie, che consenta almeno di interpretare le posizioni della Commissione europea e di offrire un quadro di riferimento alle imprese italiane, al fine di evitare che incappino troppo spesso nella condanna dell'Alta Corte di giustizia. Tale quadro di riferimento potrebbe essere utile anche ai legislatori nazionali, i quali purtroppo continuano a « sfornare » iniziative che spesso già in partenza sono in contrasto con gli atteggiamenti della Commissione. In merito a tale questione inutilmente da varie parti si è insistito perché le iniziative della Commissione stessa fossero rapportate ad un regolamento o ad una direttiva; l'unico riferimento è offerto da due articoli del Trattato, pertanto rimane aperto uno spazio larghissimo di iniziativa circa la procedura e la contestazione degli aiuti di Stato, che non trova limiti diversi da quelli stabiliti dall'Alta Corte di giustizia. Quindi, si verificano indubbiamente alcuni casi in cui i poteri della Commissione sono eccessivi e non equamente ripartiti in un gioco democratico di equilibri e di responsabilità.

Tuttavia, vorrei anche spezzare una lancia in favore della Commissione — come faccio di solito — perché sono convinto che essa, pur con i difetti che presenta e le critiche che può sollevare la sua iniziativa, a causa dello scarso tasso di sottomissione ad un controllo democratico, sia l'unico strumento nella Comunità che agisca e possa agire concretamente con spirito europeo. Il vero strumento di impostazione democratica europea dovrebbe essere il Parlamento, ma purtroppo, per le ragioni che sappiamo, almeno per ora non lo è; i Consigli dei ministri — me lo consentano i miei colleghi ministri, ma io sono il primo — tendono esclusivamente a difendere gli interessi nazionali, e forse saggiamente, perché l'equilibrio europeo è basato su una Commissione che in sostanza è un Governo che decide in nome dell'Europa, mentre i Consigli dei ministri sono chiamati a graduare l'intervento europeo ri-

spetto alle esigenze o alle possibilità dei singoli paesi di seguire la spinta di integrazione europea propria della Commissione.

In tale quadro credo che la Commissione svolga un'azione meritoria, forse debordando dai suoi poteri o forse sbagliando in qualche caso, ma esiste sempre lo strumento del ricorso all'Alta corte di giustizia contro la Commissione. Uno degli aspetti positivi della Comunità europea consiste nel fatto che chiunque può ricorrere contro chiunque altro: la Commissione contro il Consiglio dei ministri, quest'ultimo contro la Commissione ed ambedue contro il Parlamento e così via. Si tratta di un « gioco » non propriamente istituzionale, che tuttavia consente un'effettiva possibilità di reciproco controllo che alla fine riduce i danni di una situazione istituzionale ancora inefficace.

Prendo atto delle affermazioni del collega Foschi: certamente la Commissione va in qualche modo limitata, indirizzata e guidata pragmaticamente nelle sue scelte, cosa che in realtà è possibile perché essa, prima di adottare le proprie decisioni, compie una serie di consultazioni, ufficiali e no, promuove gruppi di dialogo, comitati consultivi economici. In realtà anche le scelte della Commissione sono fondate su una consultazione abbastanza larga e quindi si può agire nei confronti di essa più di quanto soprattutto noi italiani ancora non facciamo. Come ricordavo nell'incontro precedente, questa fase della preparazione delle iniziative da parte della Commissione sfugge ancora largamente alla presenza o alla capacità di influenza e di negoziazione italiana per carenze strutturali e per insufficiente interesse che — diciamolo chiaramente — alcune amministrazioni dello Stato portano alle questioni europee.

Tuttavia, la Commissione svolge un'opera essenziale, perché da essa partono le uniche e vere iniziative operative ispirate ad un obiettivo europeo, pur con tutti i limiti e gli errori che la Commissione stessa può compiere. Tutto ciò avviene purtroppo nella carenza di poteri parla-

mentari, che — tutti concordiamo — dovrebbero essere aumentati.

Per esempio, in questi ultimi mesi sono state rivolte numerose critiche nei confronti della Commissione — lo ha fatto anche giustamente l'onorevole Foschi — sul tema della Carta sociale europea, rifacendosi ai precedenti del Consiglio d'Europa, il cui compito è stato magistralmente ridelineato oggi dal collega Sarti. Il Consiglio d'Europa è un grande foro di discussione e di dibattito non vincolato a poteri imperativi, il che lo lascia molto più libero di affrontare i problemi nella loro effettiva realtà e sostanza. Certo, il Presidente del Consiglio d'Europa nel settore ha prodotto una Carta sociale europea sicuramente più avanzata rispetto alle limitazioni che presenterebbe uno strumento dai poteri esecutivi immediati: non dimentichiamo che se la Commissione decidesse di adottare un regolamento sul tema sociale, compirebbe un'iniziativa vincolante per tutti i paesi. Tutto ciò giustifica la prudenza con cui ci si è mossi in tale direzione.

Conseguentemente è stata approvata una Carta sociale europea certamente meno soddisfacente sotto molti aspetti; tuttavia, è il massimo che è stato possibile varare con la possibilità di farne uno strumento operativo dell'Europa. Se tale iniziativa fosse stata affidata ad un'altra delle istituzioni europee, probabilmente ci troveremmo in una situazione peggiore: se essa fosse stata assunta dal Parlamento, si sarebbe svolto sicuramente un interessantissimo dibattito ma con scarsi risultati concreti, ancora più scarsi di quelli che ha ottenuto la Commissione con la sua Carta sociale. Se, infine, avessimo affidato una direttiva complessiva sulla Carta sociale europea al Consiglio dei ministri, non so cosa sarebbe successo; probabilmente saremmo andati avanti per anni senza arrivare ad alcuna conclusione.

Del resto, si è visto che la Carta sociale europea, dopo essere stata proposta unitariamente dalla Commissione, appena è stata sottoposta all'esame dei singoli Governi ha perso un voto a Strasburgo,

perché il rappresentante della Gran Bretagna si è astenuto. Sappiamo, per altro, che vi erano tiepidezze volte a nascondere atteggiamenti di scarsa soddisfazione anche da parte di altri paesi, oltreché della Gran Bretagna.

Per la verità anche in questo campo la Commissione ha svolto, a mio parere, un'azione positiva, nei limiti consentiti, il che naturalmente non ci consente affatto di accontentarci della dichiarazione di principi quale è la Carta sociale europea, ma ci deve spingere ad insistere sulla Commissione perché ora proceda con l'emanazione di direttive specifiche, in modo che taluni diritti e talune garanzie contenuti in essa escano dalla dimensione della pura raccomandazione politica e diventino iniziative o proposte vincolanti per tutti i paesi.

Detto questo, concordo pienamente con le sollecitazioni del collega Foschi perché la Carta sociale europea sia possibilmente ampliata, soprattutto attraverso programmi di azione, che su nostra ferma richiesta la Commissione dovrebbe sviluppare. Vorrei dire — poiché in un secondo momento il collega Foschi ha parlato del programma della presidenza italiana — che il tema della Carta sociale europea, dei suoi sviluppi e delle sue concrete attuazioni sarà uno dei punti su cui la presidenza italiana sarà maggiormente impegnata durante il periodo della sua responsabilità.

Occorrerà partire da una valutazione, che mi permetto di esprimere, fin da ora, completamente positiva dell'iniziativa della Commissione, anche perché la decisione, assunta a Strasburgo con undici voti favorevoli ed uno contrario, di accettare come tema fondamentale della Comunità anche i problemi sociali è d'importanza storica, andando al di là del contenuto originario dei trattati. Tale decisione stabilisce che l'Europa non ha solamente una dimensione commerciale o mercantile, ma anche sociale: non è ancora sufficiente per arrivare alla completa integrazione politica europea, tuttavia si tratta di un'affermazione storicamente importante.

La presidenza italiana naturalmente si dedicherà, com'è stato già definito e precisato, in maniera prioritaria allo sviluppo ulteriore di quest'azione secondo le indicazioni proprie del Governo italiano.

Un altro aspetto che si porrà come prioritario per la presidenza italiana sarà quello di sviluppare in maniera corretta e coerente il complesso dei cosiddetti rapporti politici esterni della Comunità, di cui abbiamo indicazione ed esempio e rispetto ai quali riceviamo sollecitazioni quotidianamente. Oggi l'Europa, anche se non ancora politicamente integrata, è chiamata ad assumere responsabilità politiche molto maggiori che in passato di fronte alle vicende dell'Europa orientale, rispetto alla responsabilità che oggi ha la Comunità di rappresentare l'unico elemento di aggregazione sicuro già presente in Europa, di fronte soprattutto al fatto che, se mancasse oggi un'Europa dei dodici avviata concretamente all'integrazione, essa sarebbe un brulicare di divisioni nazionali che la riporterebbero indietro di quasi un secolo quanto a capacità di svolgere un'azione politica.

La Comunità ha gradualmente assunto tale capacità di emanare scelte politiche anche esterne. Sono fortunatamente finiti i tempi in cui su problemi come quello del Medio Oriente si riuniva la Commissione e venivano espressi dai rappresentanti dei dodici paesi membri pareri quasi sempre discordanti.

PRESIDENTE. Adesso si riuniscono i quattro grandi!

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Mi occuperò tra breve anche di questo problema.

Come stavo illustrando, la Comunità ha cominciato ad assumere capacità di azione politica unitaria verso l'esterno, anche se non è ancora politicamente unita. In proposito, sono d'accordo con l'onorevole Sarti: l'illusione che si possa perseguire soltanto l'integrazione economica non ha alcun fondamento e probabilmente continua ad esistere soltanto

perché rappresenta una sorta di copertura nei confronti di paesi, come la Gran Bretagna, che non vogliono accettare il principio dell'integrazione politica; si tratta, forse, di un abile calcolo degli europeisti, per passare, come osservava l'onorevole Sarti, dalla quantità alla qualità, con riferimento all'integrazione.

Comunque, è un fatto che, man mano che procede l'integrazione economica, quella politica diviene indispensabile: quest'ultima comporta un trasferimento di sovranità dai singoli Stati all'Europa. Per esempio, l'Atto unico, pur ponendosi come obiettivo l'integrazione economica, ha dovuto modificare in qualche misura i Trattati, conferendo maggiore capacità di intervento al Parlamento e prevedendo decisioni a maggioranza anziché all'unanimità, altrimenti la stessa integrazione economica non avrebbe potuto procedere. Sono stati, dunque, compiuti importanti passi in avanti verso l'integrazione politica.

Oggi si pone il problema di una più completa integrazione monetaria (unione economico-monetaria): si tratta di un'esigenza tipicamente di carattere economico, poiché non potranno essere tratti tutti i possibili frutti positivi dal mercato unico europeo senza l'unione economico-monetaria. Quest'ultima, però, evidentemente richiede un trasferimento di sovranità agli organismi comunitari. Un'unica moneta ed una banca centrale a livello europeo comportano, infatti, una rinuncia da parte degli Stati membri ad un aspetto storicamente importante della loro sovranità: battere moneta è sempre stata una delle manifestazioni esterne più importanti della sovranità degli Stati. Quindi, la conferenza intergovernativa per l'unione monetaria serve sicuramente per stabilirne regolamenti e contenuti, ma anche a modificare i Trattati, che non prevedevano questo tipo di trasferimento di sovranità.

In sostanza, la Comunità europea, anche in mancanza di unità politica, è ormai chiamata ad assumere responsabilità politiche verso il resto dell'Europa: la questione va approfondita e regolata me-

glio di quanto non sia stato fatto sino ad oggi in via sperimentale. In realtà, la Comunità ha già assunto responsabilità politiche esterne: gli interventi economici a favore dei paesi dell'Europa orientale, per esempio, rappresentano scelte politiche a sostegno di prospettive istituzionali democratiche, le quali poggiano necessariamente sulla possibilità di evitare il collasso economico in quei paesi.

L'approfondimento e la ridefinizione delle responsabilità politiche della Comunità, quanto meno nei suoi rapporti verso l'esterno, rappresentano uno dei punti fondamentali della prossima presidenza italiana. In tale ambito, rientra il miglioramento dei rapporti con i paesi dell'EFTA, non soltanto sotto il profilo economico, ma anche con l'obiettivo di realizzare un coordinamento politico; una maggiore responsabilità politica nei confronti dell'Europa dell'Est; la cooperazione nell'area del Mediterraneo (che ricordava l'onorevole Foschi); le relazioni con i paesi del Maghreb, e così via.

Nell'ambito dell'ampliamento dei rapporti politici della Comunità verso l'esterno va ricompresa e valorizzata una serie di atteggiamenti, non escluso quello da assumere nei confronti di un vero e proprio resuscitare di un fantasma, come può essere considerata l'idea di trattare i problemi dell'unità tedesca a sei. Sembra di essere tornati al 1945: il trattato di Yalta ha cessato di avere effetto dappertutto, tranne che per Berlino: è incredibile! Giustamente, lo stesso ministro De Michelis ha espresso una protesta al riguardo. Parlare ancora di quattro potenze vincitrici ed occupanti significa ritornare al secolo scorso e non ha più alcun rapporto con la realtà attuale. Ormai vanno considerati vincitori anche altri paesi, come quelli che hanno ricostruito l'Europa, che stanno cooperando per la realizzazione della Comunità europea, che hanno ridato slancio all'economia. Tra di essi può essere considerata anche l'Italia, paese né vincitore, né occupante, che tuttavia oggi possiede un ruolo che prima non aveva. Giustamente, il ministro De Michelis, senza escludere che vi siano

problemi specifici con riferimento ai quattro paesi vincitori della guerra, ha sottolineato che la questione dell'unità della Germania, riguardando la stabilità dei confini, il rispetto delle minoranze, e così via, deve essere affrontata a livelli ben più ampi: la Comunità, la NATO, il Consiglio d'Europa, i 35 paesi della Conferenza intereuropea. Ritengo che tale rivendicazione debba essere effettuata seriamente da parte della Comunità europea, la quale non può affidarsi, su problemi vitali per la sua stessa sussistenza, alle quattro potenze vincitrici (che, ripeto, sembrano richiamare la storia del secolo scorso) ed ai due Stati sconfitti direttamente interessati.

ADOLFO SARTI. Sono d'accordo con il ministro Romita: il problema è estremamente attuale e vorrei ricordare che la CEE ha fatto stampare un volumetto di Jean Monnet nel quale si ricorda che l'idea delle potenze vincitrici, propria del Trattato di Versailles, è stata quella che ha originato la seconda guerra mondiale.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Certamente: vengono evocati tragici fantasmi per l'Europa!

PRESIDENTE. Un dubbio sorge anche dalla petulanza con cui i paesi vincitori hanno subito contestato l'unificazione tedesca, come non è avvenuto neanche da parte dell'URSS. Quando si verifica un terremoto, bisogna averne coscienza.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Naturalmente: inoltre, tutti devono partecipare alla ricostruzione, non soltanto i proprietari delle case che sono rimaste in piedi.

Comunque, in sintesi, il ruolo politico della Comunità, almeno verso l'esterno dell'Europa, costituirà uno dei temi fondamentali della presidenza italiana.

Tornando al problema dell'unione economico-monetaria, è stato stabilito a Strasburgo che la conferenza intergovernativa venga avviata entro l'anno, nel

corso della presidenza italiana. Come osservato dall'onorevole Gabbuggiani nel corso del mio ultimo incontro con la Commissione, le vicende dell'Europa orientale non devono rallentare, ma sollecitare il rafforzamento delle strutture comunitarie, le quali devono costituire un punto di riferimento e di stabilità per l'Europa. Ricordo inoltre le indicazioni favorevoli ad un'accelerazione del lavoro della conferenza intergovernativa, provenienti dal recente incontro del Presidente del Consiglio dei ministri, Andreotti, con il Presidente della Repubblica francese, Mitterrand: si tratta di una giusta risposta dell'Europa comunitaria rispetto a determinate tendenze centrifughe nell'affrontare i problemi da parte di un limitato numero di Stati.

D'altro canto, può darsi che la preparazione della conferenza intergovernativa venga avviata già con la presidenza irlandese, per cui quella italiana si troverà a gestirla ed avrà di conseguenza una notevole responsabilità. Vi sono, poi, altre iniziative da portare avanti: naturalmente, l'unione economico-monetaria presuppone una base adeguatamente sviluppata di omogeneizzazione e di armonizzazione; quindi, per esempio, la presidenza italiana dovrà affrontare il problema dell'armonizzazione fiscale...

PRESIDENTE. Mi scuso per l'interruzione: ritengo che debba essere sottolineata l'importanza di una moneta unica e che, al riguardo, l'opinione pubblica non debba essere messa in allarme. Nella mia terra tridentina, nel 1918, il problema dell'unificazione monetaria fu risolto in maniera incredibile. Infatti, si parlava di « Trento redenta al 33 per cento », in quanto per i piccoli risparmi fu stabilito e attuato un cambio scandaloso, pur tuttavia fu introdotta la moneta unica. Dunque, preoccuparsi tanto, mettere in allarme persino i nostri governatori e i nostri ministri, quasi fosse una bestialità il fatto che le due Germanie cerchino di realizzare una moneta unica, a mio avviso significa lottare contro i mulini a

vento, e non tener conto della realtà. Se ci muovessimo con la preoccupazione di non turbare le banche o le borse, non faremmo mai nulla.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. La ringrazio, signor presidente, per questa sua importante sottolineatura, che io condivido pienamente.

PRESIDENTE. L'altro giorno, nel corso dell'audizione del ministro del tesoro, se da un lato abbiamo assistito ad una lezione per taluni aspetti addirittura spettacolare sul tema della moneta unica, dall'altro abbiamo anche avvertito la sua preoccupazione in merito al problema dei cambi. Non so, però, quanto possa giovare, tale posizione di spirito negativa.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. L'armonizzazione fiscale, quindi, è un tema su cui dovremo ancora sviluppare un'azione decisiva. Mi auguro che questa possa concretizzarsi quanto prima: un'occasione può essere rappresentata dall'incontro delle dodici commissioni bilancio, a cui ha accennato poc'anzi l'onorevole Gunnella. Ricordo che esse si sono già riunite a Parigi e che in quell'occasione vi partecipai quale presidente della Commissione finanze della Camera dei deputati. Sarò ben lieto, pertanto, di parteciparvi nuovamente quale ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Le armonizzazioni fiscali da un lato devono perseguire un obiettivo europeo, dall'altro devono tener conto delle situazioni dei singoli paesi. Poiché non sarà facile percorrere questa strada, e l'esperienza lo dimostra, dovremo impegnarci al massimo, altrimenti non sarà possibile fondare un'unità comunitaria basata su una almeno iniziale armonizzazione fiscale, tale da non provocare conseguenze eccessivamente negative.

PRESIDENTE. E bisognerà avere il coraggio di prevedere critiche e di andare avanti comunque.

FRANCO FOSCHI. Bisognerà anche considerare l'incidenza dell'armonizzazione fiscale sulla libera circolazione delle merci.

PRESIDENTE. Del resto, anche noi, come gli altri popoli europei, dobbiamo essere coscienti della necessità di dover affrontare certi sacrifici. Spetta a noi, forze della maggioranza, non delineare un quadro eccessivamente roseo. Ripeto, bisogna sottolineare che il raggiungimento di certi obiettivi comporta inevitabili sacrifici, altrimenti il rischio è quello di pagare costi altissimi.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. E per far questo, signor presidente, occorre rafforzare i poteri del Parlamento europeo, cioè consentire che un organo liberamente espresso sia messo nella condizione di imporre ai popoli europei quel tipo di sacrifici a cui lei faceva riferimento. E poiché la sola Commissione non sarà in grado di farlo, la conferenza interorganizzativa toccherà non solo problemi istituzionali, ma anche problemi economico-monetari.

Naturalmente, accanto all'armonizzazione fiscale e all'integrazione economica, dovranno essere affrontati altri temi: il perfezionamento del rapporto tra i vari titoli di studio; la definizione della politica degli appalti; la definizione di una serie di strumenti finanziari (società per azioni europee, OPA, borsa, banche e quant'altro). Dunque, dovremo agire su un rilevante settore per armonizzarlo alle direttive europee e a tal fine faccio riferimento all'azione della presidenza italiana della Comunità quale promotrice di iniziative a livello europeo.

Dovremo poi affrontare un altro tema di estrema attualità, cioè quello relativo alla politica dell'immigrazione. Esso dovrà essere considerato a livello europeo ed in maniera omogenea, e le linee che abbiamo individuato a questo proposito a me sembrano già abbastanza avanzate. È chiaro che la libera circolazione delle persone presuppone una omogenea poli-

tica della tutela delle frontiere; infatti, se la frontiera di un paese fosse più debole di altre, essa finirebbe col favorire l'ingresso degli immigrati anche nei paesi le cui frontiere siano rigidamente protette.

Un altro tema da valutare — già sottolineato dal presidente — è quello delle grandi reti europee, che già la presidenza francese ha affrontato in parte. Rischiamo che la libera circolazione, di merci, di informazioni, eccetera, sia messa in difficoltà dai confini fisici e materiali di quei paesi che non sono attraversati o superati da reti di grande comunicazione. Questo tema, che i francesi definiscono delle grandi reti, sarà fondamentale.

Per quanto riguarda, poi, le questioni legate all'ambiente, credo che sia ormai maturo il momento, per la Comunità europea, di prevedere indirizzi che contemplino non solo vincoli o direttive, ma impegni finanziari, grandi progetti e armonizzazione nella politica di gestione del territorio.

Grosso modo, ritengo che quelli elencati siano i problemi da affrontare e su essi peraltro, il Governo si sta attivando per caratterizzare la presidenza italiana della Comunità. Accanto ad essi, però, non dobbiamo dimenticare, proprio dal punto di vista della nostra responsabilità, la necessità di un grande sforzo autonomo che ci consenta di modernizzare il paese. Questo aspetto non è di competenza comunitaria, non è legato a direttive che siamo chiamati a rispettare, né a necessità di armonizzazione richieste da altri paesi; tuttavia, se non affrontassimo il tema dei servizi e dei costi esterni che gravano sulle imprese e quello di un sistema fiscale arretrato e persecutorio — che lascia troppi varchi all'evasione, senza offrire certezze ai contribuenti — rischieremo di non poter trarre tutti i vantaggi offerti dall'integrazione economica europea e di constatare che imprese ed investimenti non affluiscono in Italia, ma verso ambienti dove possano meglio operare e svilupparsi.

Il collega Gabbuggiani ha sottolineato un punto sul quale concordo, relativo all'importanza dell'attenzione italiana nella

cosiddetta fase ascendente delle normative europee. La presenza, la capacità di critica, di osservazione e di negoziazione italiana comportano, probabilmente, anche un rafforzamento della nostra rappresentanza a Bruxelles; essa, infatti, svolge un lavoro egregio, ma man mano che il campo d'azione dell'Europa si amplia, è facile immaginare che debba essere rafforzata. Ciò vale anche per le strutture del dipartimento da me presieduto, proprio per far fronte alla necessità di essere presenti in un numero crescente di settori.

Ho già ricordato l'affermazione del collega Gabbuggiani — con la quale concordo — e cioè che gli avvenimenti all'Est non devono rallentare, ma accelerare il processo di integrazione, non indebolire, ma rafforzare l'impegno comunitario.

L'onorevole Gabbuggiani ha citato la legge comunitaria, chiedendo che vengano ben definiti i percorsi e i tempi della medesima ed ha anche posto un interrogativo sulla commissione filtro, ma su di essa tornerò alla fine, allorché mi riferirò all'intervento del collega Gunnella.

Desidero adesso soffermarmi, anche se brevemente, sulle osservazioni svolte in questa sede dall'onorevole Sarti, che ringrazio per la ben nota ampiezza di vedute e per la larghezza di intuizioni che su questi temi lo caratterizzano.

Dico subito di essere perfettamente d'accordo sulla costituzione del Ministero per gli affari europei, anche perché, a seguito delle vicende dell'Europa dell'Est, una delle prime cose che ho voluto sottolineare — seppur sommessamente, perché non volevo dare l'impressione del ministro « pigliatutto », che vuole approfittare di tutte le occasioni — è stata proprio la ristrettezza della dimensione comunitaria, la quale, di fronte a questi nuovi avvenimenti, non risulta più sufficiente nemmeno per regolare le sue stesse funzioni. Dunque, ritengo che sia giusto giungere alla costituzione del Ministero per gli affari europei, anche se ciò comporterebbe, ovviamente, una delicata revisione di compiti rispetto al Ministero degli affari esteri. Tuttavia, poiché il rapporto tra il

mio dipartimento e quello degli affari esteri è già esistente e vivace, con competenze distinte anche su terreni abbastanza omogenei, ritengo che non sia difficile individuare una soluzione, sempre mantenendo al dipartimento le sue funzioni, che sono di coordinamento e non di decisione, in quanto queste ultime rientrano nella competenza del secondo. L'importante è che determinate deliberazioni siano adottate in maniera coordinata, tenendo conto di tutti gli elementi che influiscono sulle politiche comunitarie. Si tratta di un tema estremamente delicato, che sto affrontando con molta cautela; ritengo, comunque, che questa sia la strada giusta da seguire, anche perché — come ha sottolineato l'onorevole Sarti parlando del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea occidentale — si pongono problemi che riguardano strettamente le politiche comunitarie.

Per esempio, le questioni connesse alla difesa e al disarmo, cui ha fatto riferimento lo stesso onorevole Sarti, riguardano senza dubbio le politiche comunitarie, anche se si tratta di problemi la cui soluzione rientra ancora nella competenza dei singoli Stati. Tuttavia, dal momento che ci muoviamo verso l'unificazione politica europea, le questioni cui ho fatto riferimento rientreranno sempre di più nell'ambito comunitario.

Per quanto riguarda, inoltre, i rapporti con l'Europa orientale, si tratta anche in questo caso di problemi comunitari, soprattutto in vista del prossimo accesso di Polonia ed Ungheria quali membri a pieno diritto del Consiglio d'Europa. Successivamente, è prevedibile che anche altri paesi dell'Est facciano il loro ingresso nella Comunità economica europea. È evidente, quindi, che il nostro orizzonte deve ampliarsi e che, pur tenendo presenti i problemi esistenti, dobbiamo operare per conseguire la più utile e razionale ripartizione di competenze e di responsabilità.

In questo senso, si pone il problema — cui ha fatto riferimento l'onorevole Sarti — di istituire una commissione *ad hoc* che si occupi, anche a livello parlamentare, delle questioni comunitarie. Essa, tutta-

via, dovrebbe porsi in un corretto rapporto con la Commissione esteri, la quale deve mantenere una visione complessiva del panorama internazionale, pur trattandosi di un organismo parlamentare e non governativo. È necessario, quindi, conciliare queste diverse esigenze.

Desidero, a questo punto, ringraziare l'onorevole Gunnella per l'intervento svolto, nonché per la chiarezza di vedute e la passione con cui ha sostenuto l'impegno portato avanti dal dipartimento delle politiche comunitarie. Egli, inoltre, ha affrontato con grande concretezza i temi operativi all'ordine del giorno: in particolare, i modi attraverso cui impostare l'esame delle politiche comunitarie e coordinare il controllo ed il dibattito parlamentare in relazione alle suddette politiche.

L'onorevole Gunnella, inoltre, ha affrontato le questioni connesse al rapporto tra le Commissioni affari esteri ed affari costituzionali. In proposito, desidero precisare che l'ipotesi di istituire una Commissione *ad hoc* per gli affari europei nasce dall'esigenza che l'azione del dipartimento per le politiche comunitarie, la cui importanza è stata riconosciuta e sottolineata anche dallo stesso onorevole Gunnella, trovi un suo referente in Parlamento. In proposito devo lamentare il fatto che gran parte dell'attività parlamentare è ancora largamente « distratta » rispetto ai problemi europei, che non investono soltanto aspetti politici (dei quali, peraltro, la Commissione esteri si sta occupando in maniera preziosa), ma riguardano anche questioni di altra natura.

In tale contesto, sarebbe forse opportuna l'istituzione di una Commissione *ad hoc* degli affari europei, che avesse il compito di collaborare con il dipartimento delle politiche comunitarie nell'esercitare un controllo (chiedo scusa se uso questo termine) su ciò che avviene in Parlamento, nell'ambito del quale continuano ad essere portate avanti iniziative legislative contrastanti con il processo di integrazione europea. Si tratta di norme attinenti a problemi economici, sociali e di altro genere che di solito vengono esaminate dalle Commissioni di merito, le

quali non hanno, in ordine alle questioni comunitarie, la sensibilità necessaria.

Di qui nasce una strana situazione, in virtù della quale, nel momento stesso in cui siamo impegnati ad integrare il diritto europeo in quello nazionale, continuiamo ad approvare leggi contrastanti con il processo di integrazione europea. Un esempio eclatante in tal senso è rappresentato da un disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, recentemente approvato dal Senato, che prevede l'esenzione dall'IVA per altri due anni a favore delle aree terremotate. In ordine a tale questione, ci troviamo, per così dire, in difetto nei confronti della Comunità economica europea fin dal 1988. Sotto questo profilo, ho già avuto modo di sottolineare (purtroppo inutilmente) che, dopo essere stati condannati una prima volta, probabilmente lo saremo nuovamente.

Oltretutto, si potrebbero trovare altri modi per far fronte alle esigenze delle aree terremotate; infatti, il Governo aveva lasciato cadere la suddetta norma, mentre il Senato l'ha reintrodotta.

Di fronte ad esempi di questo genere, si avverte ancora di più l'esigenza di una commissione parlamentare che si occupi di tali questioni con la dovuta sensibilità.

Un altro esempio è rappresentato dall'aliquota dell'IVA applicabile al settore agricolo, che lo scorso anno era pari al 12 per cento, mentre quest'anno è stata portata al 10 per cento. Si tratta, comunque, di una questione che darà certamente luogo a controversie, rendendo la nostra politica sempre meno coerente a livello europeo.

Vorrei citare, inoltre, il fatto che la legge n. 64 prevede ancora la riserva del 30 per cento degli appalti assegnati nell'Italia meridionale a favore di imprese del Sud. Tale disposizione è in assoluto contrasto con le posizioni comunitarie, anche se la Comunità economica europea non esclude certamente la possibilità di interventi specifici a favore delle aree meno sviluppate: basti pensare che attraverso i piani integrati mediterranei ed i fondi strutturali si prevedono interventi a fa-

vore di quelle aree. Tuttavia, la CEE non può più ammettere l'adozione di misure come quella cui ho fatto riferimento in precedenza, poiché alterano in qualche modo il sistema di concorrenza.

Pertanto, tale disposizione rischia di farci incorrere in una nuova condanna da parte della Corte europea di giustizia.

Ho voluto citare tali esempi, sempre nel massimo rispetto per il Parlamento, per sottolineare come, in relazione alle questioni comunitarie, sia necessaria una certa specializzazione; io stesso ho faticato non poco nel trasformarmi da presidente della Commissione finanze in ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di livello almeno « decente », come penso di essere diventato. In proposito, non si può pretendere che l'intero Parlamento abbia la dovuta sensibilità verso questi problemi, sia pure così importanti.

PRESIDENTE. Il Governo cerca sempre di sfuggire, se non alla « trappola », al controllo delle Commissioni. In proposito, su suggerimento dei funzionari della nostra Commissione, ho istituito un Comitato, con il compito di esaminare una serie di atti del Governo, che altrimenti non prenderemmo mai in considerazione, che invece dobbiamo ratificare. Mi riferisco, in particolare, ai trattati internazionali.

Vi sono, poi, altri atti governativi che non richiedono la nostra ratifica. Tuttavia, esaminando l'insieme di questi atti, mi sono accorto che non vi è alcuna differenza fra le due categorie.

Evidentemente, il Governo presenta alla nostra ratifica determinati atti soltanto se gli fa comodo; in caso contrario, si astiene dal farlo.

Ho voluto citare questa circostanza perché, indipendentemente dal fatto di appartenere alla maggioranza o all'opposizione, nel momento in cui dobbiamo gestire, per esempio, i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, siamo tutti coinvolti nella stessa responsabilità.

Si è affermata, in sostanza, una cattiva cultura di governo, in base alla

quale si tende a sfuggire al Parlamento, come se quest'ultimo fosse una sorta di « macchina infernale ». Chi abbia svolto attività parlamentare, sa che il Parlamento è tutt'altro che un espediente per sfuggire alle proprie responsabilità, perché è invece un grande e continuo magistero. Anche nel caso in cui non esista un accordo tra maggioranza ed opposizione esse hanno pur sempre la possibilità di comprendere le reciproche ragioni adottate nel dibattito.

Spesso vengono nominati ministri che non conoscono l'ambiente parlamentare e lo sentono come un ostacolo: questa è la vera tragedia, non il numero delle Commissioni. Ho constatato che la costituzione di un comitato ristretto, affidato ad elementi validi, è in grado di compiere un lavoro importante, anche in relazione agli interventi che si adottano; allo stesso tempo la Camera, che è rimasta ferma ai tempi di Carlo Alberto, deve perdere il carattere verticistico e burocratico, per evitare che i funzionari « comandino » di più dei parlamentari. Infine, dobbiamo cercare di cancellare tale mentalità, che persiste anche da parte del Governo, se vogliamo integrarci nella Comunità europea.

Ogni qualvolta mi reco in Germania ed in Austria per concedermi qualche giorno di riposo, mi viene ripetuto che l'Italia spesso è inadempiente. Di fronte a questo problema, oltre alla continua proliferazione legislativa del Parlamento, si può restare sbalorditi e sgomenti, ma dobbiamo in modo chiaro e preciso dire al Governo che deve rispettare il Parlamento.

Dopo essere stato per sette anni presidente del gruppo democristiano e soprattutto oggi che presiedo la Commissione affari esteri ho compreso appieno qual è la situazione.

ADOLFO SARTI. Credo che il ministro Romita stia dalla nostra parte !

PRESIDENTE. Non intendevo indirizzare queste mie osservazioni al ministro.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Anch'io, in questo momento, sto chiedendo l'aiuto del Parlamento; a tale proposito, l'istituzione di una commissione *ad hoc* potrebbe rappresentare una valida soluzione. Se la Commissione affari esteri potesse svolgere un ruolo di coordinamento, anche nei confronti delle altre Commissioni, per gli aspetti attinenti alle politiche comunitarie, non potrei che condividere tale iniziativa.

PRESIDENTE. Non intendo difendere l'operato della Commissione affari esteri; tuttavia, sarebbe stato opportuno affidare alla nostra competenza il controllo in materia di commercio estero, che, attualmente, esercitiamo in modo insignificante.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Un esempio di scarso funzionamento nell'attività del Governo riguarda la nuova normativa sugli appalti, soprattutto la parte relativa alla lotta contro i fenomeni mafiosi. Tale provvedimento, già approvato dalla Camera, è attualmente all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato, che dovrà esprimere il proprio parere. La presenza di tale organo ha permesso che io fossi invitato a partecipare all'attività consultiva e in quell'occasione, per la prima volta, ho preso visione del provvedimento, di cui ben cinque articoli interessano il settore di mia competenza. Il contenuto di tali articoli contrasta con la legislazione europea, prevedendo, per esempio, l'iscrizione all'albo dei costruttori per tutte le imprese, mentre sappiamo che essa è facoltativa per le imprese estere ed obbligatoria soltanto per quelle nazionali. Intendo dire che su questo provvedimento non sono stato consultato né dai colleghi in sede di concerto, né dalla competente Commissione della Camera durante l'esame in sede legislativa, salvo, ripeto, la giunta del Senato. Quindi, poiché il provvedimento verrà approvato nel testo at-

tuale, ciò determinerà ulteriori problemi in sede europea.

Rivolgo, quindi, un appello al Parlamento, di cui riconosco l'importanza, perché sostenga l'azione del dipartimento nelle forme più opportune, attraverso uno strumento *ad hoc*, oppure ampliando le competenze della Commissione affari esteri, affinché nella successiva attività legislativa si tenga conto anche dei profili europei.

Poiché tali innovazioni richiedono tempo, in ordine al provvedimento concernente il recepimento delle direttive e dei regolamenti comunitari, ribadisco l'opportunità di un coordinamento tra la Commissione affari esteri, per gli aspetti strettamente politici, e la Commissione affari costituzionali che, non per norma scritta, ma per prassi, ha già cominciato ad occuparsi di tale rilevante problema, incidente sui rapporti tra Governo, Parlamento e Comunità europea. È indispensabile, ribadisco, un maggiore coordinamento tra le due Commissioni nelle forme che saranno ritenute più opportune; si potrebbe, per esempio, prevedere la loro competenza congiunta, oppure istituire un Comitato ristretto congiunto, per l'esame degli aspetti politici e costituzionali, acquisendo poi il parere delle altre Commissioni permanenti, per giungere in tempi brevi all'approvazione della nuova legge.

Ringrazio il presidente per avermi invitato a partecipare a questo incontro, che potrà dare il via ad un nuovo tipo di rapporto — auspicato da molti dei deputati intervenuti — tra le funzioni di mia competenza e quelle affidatemi per delega e l'attività parlamentare. Sono convinto che da questo approfondito rapporto non potranno che derivare risultati positivi per tutti.

PRESIDENTE. Anch'io ringrazio il ministro Romita per la sua presenza ed i colleghi per i loro interventi. Provvederò affinché l'incontro proposto dal ministro, la cui opportunità è da me condivisa profondamente, possa svolgersi al più presto e di ciò informerò la Presidenza della Camera.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 18,30.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 21 febbraio

(Aula delle Giunte - Presso Servizio prerogative e immunità)

ORE 15,30

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Bellocchio (doc. IV, n. 14);
Relatore: Lombardo.

Contro il deputato Tassi (doc. IV, n. 17);
Relatore: Ceruti.

Contro il deputato Capanna (doc. IV, n. 46);
Relatore: Caria.

Contro il deputato Napoli (doc. IV, n. 91);
Relatore: Guidetti Serra.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Anselmi (doc. IV, n. 113);
Relatore: Finocchiaro Fidelbo.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
sulla condizione giovanile

—*—

Martedì 20 febbraio

(Aula III Piano – Via del Seminario, 76)

ORE 15,30

Esame dello stato dell'inchiesta.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE**II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

—*—

Venerdì 16 febbraio

(Aula II Commissione)

ORE 9,30**In sede referente.***Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(*Parere della I Commissione*).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(*Parere della X e della XIII Commissione*).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(*Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione*).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Giovedì 22 febbraio

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 9,30

Gruppo di lavoro n. 5: sui beni culturali, l'ambiente, ecc.

Colloqui informali che si svolgeranno nell'ordine seguente:

Dottor Giuseppe Zampino, Soprintendente ai beni ambientali e architettonici di Potenza.

Dottor Angelo Bottini, Soprintendente ai beni archeologici di Potenza.

Dottor Salvatore Abita, Soprintendente ai beni artistici e storici di Matera.

ORE 11

Gruppo di lavoro n. 5: sui beni culturali, l'ambiente, ecc.

Colloqui informali che si svolgeranno nell'ordine seguente:

Architetto Mario De Cunzo, Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno.

Dottorssa Giuliana Tocco, Soprintendente ai beni archeologici di Salerno.

—

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 14,30

Gruppo di lavoro n. 3: sulla fase dell'emergenza e la ricostruzione edilizia.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Martedì 20 febbraio

(Palazzo S. Macuto – Via del Seminario, 76 – Aula II piano)

ORE 15

Audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confcoltivatori.

ORE 16

Audizione dei rappresentanti del Comitato unitario di coordinamento delle confederazioni artigiane.

* * *

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Venerdì 16 febbraio

	<i>Pag.</i>
	—
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	V
ORE 9,30 - Referente - (Aula II Commissione).	

Martedì 20 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	IV
ORE 15,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SO- CIALE	IX
ORE 15 - Plenaria.	
ORE 16 - Plenaria.	

Mercoledì 21 febbraio

	<i>Pag.</i>
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	III
ORE 15,30 - Plenaria.	

Giovedì 22 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	VII
ORE 9,30 - Gruppo di lavoro n. 5.	
ORE 11 - Gruppo di lavoro n. 5.	
ORE 14,30 - Gruppo di lavoro n. 3.	